

1^a SERIE SPECIALE

DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE
Anno 134° — Numero 13

Spedizione in abbonamento postale Gruppo I (70%)



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 24 marzo 1993

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 18 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 88. Sentenza 8-15 marzo 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Ciechi assoluti minori degli anni diciotto - Corresponsione della indennità di accompagnamento - Mancata previsione - Incongrua discriminazione - Irrazionalità del criterio del compimento o meno della maggiore età - Illegittimità costituzionale.

(Legge 28 marzo 1968, n. 406, art. 1)

Pag. 13

N. 89. Sentenza 8-15 marzo 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Adozione - Figlio maggiorenne anche adottivo dell'altro coniuge - Riduzione della differenza di età richiesta dalla legge ad opera del giudice - Mancata previsione - Insussistenza di un discrezionale apprezzamento a cura del giudice dell'interesse della persona dell'adottando - Razionale giustificazione della disciplina - Non fondatezza.

(C.C., art. 291).

(Cost., artt. 2, 3 e 30, primo e secondo comma)

» 16

N. 90. Sentenza 8-15 marzo 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblico interesse - Occupazione temporanea - Termini di scadenza - Proroga - Azione in giudizio per il ristoro di danni subiti - Proprietario - Mancata previsione - Indeterminatezza del *petitum* e difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.

(D.-L. 22 dicembre 1984, n. 901, art. 1, comma 5-bis, aggiunto della legge di conversione 1º marzo 1985, n. 42; d.-l. 29 dicembre 1987, n. 534, art. 14, secondo comma, convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47; legge 20 maggio 1991, n. 158, art. 22).

(Cost., artt. 24 e 42)

» 19

N. 91. Ordinanza 8-15 marzo 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Militari - Sottufficiali della Polizia di Stato e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza - Assegno funzionale pensionabile - Requisito del servizio prestato «senza demerito» - Difformità della disciplina - Diversità delle funzioni svolte dalle due categorie di personale - Situazioni non comparabili - Razionalità della scelta legislativa - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 21 settembre 1987, n. 387, art. 6, secondo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472).

(Cost., art. 3)

» 22

n. 92. Ordinanza 8-15 marzo 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Ministero di grazia e giustizia - Indennità giudiziaria - Corresponsione al personale comandato da altre amministrazioni dello Stato - Mancata previsione - Ragionevole esercizio della scelta legislativa nell'individuazione dei destinatari dell'indennità - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 57, come sostituito dall'art. 34 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077)

Pag. 24

n. 93. Ordinanza 8-15 marzo 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Caccia - Soggetti abilitati - Limitazioni al numero massimo in ambito nazionale e locale - Irrilevanza delle questioni - Giudizio *a quo* vertente sull'applicazione della normativa penale sopravvenuta e più favorevole all'imputato - Manifesta inammissibilità.

(Legge 27 dicembre 1977, n. 968, artt. 8, primo, quinto, sesto, ottavo e nono comma, 21, primo e secondo comma, e 22, secondo e terzo comma; legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 1, secondo comma, 12, primo, sesto, undicesimo e dodicesimo comma, 14, terzo, quarto, settimo e ottavo comma, e 22, primo, secondo, settimo e nono comma).

(Cost., artt. 2, 3, 9, 10, 11, 30, 32, 33, 41, 42, 44 e 101)

» 26

n. 94. Ordinanza 8-15 marzo 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Docenti universitari - Professori associati - Giudizio di idoneità - Terza tornata - Partecipazione - Legittimati - Incaricati d'insegnamento per almeno un triennio in facoltà di nuova istituzione - Esclusione - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 412/1992) - Manifesta infondatezza.

(Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 1; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 1).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 28

n. 95. Ordinanza 8-15 marzo 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Successione - Imposte - Beni esenti di rilevante interesse culturale - Alienazione entro il quinquennio dall'apertura della successione - Pena pecuniaria pari a tre volte l'imposta - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 2 agosto 1982, n. 512, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 29

n. 96. Ordinanza 8-15 marzo 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Previdenza e assistenza - I.N.A.I.L. - Rendita vitalizia - Interessi e rivalutazione monetaria -
Trattamento deteriore per i datori di lavoro e gli enti previdenziali rispetto ai debitori comuni
- Irrilevanza per difetto di pregiudizialità - Manifesta inammissibilità.**

(C.P.C., art. 429, terzo comma).

(Cost., art. 3)

Pag. 31

n. 97. Ordinanza 8-15 marzo 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Miniere, cave e torbiere - Sicurezza del lavoro - Comportamenti omissioni - Sanzioni penali -
Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.**

(D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, art. 671, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 32)

» 32

n. 98. Ordinanza 8-15 marzo 1993.

Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 401 del 19 ottobre 1992

» 33

n. 99. Sentenza 10-19 marzo 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Impiego pubblico - Dipendenti - Indennità di fine rapporto di lavoro - Sequestrabilità e
pignorabilità - Esclusione - Assenza di una valida ragione giustificativa per una disparità di
trattamento tra dipendenti pubblici e privati entro i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto
comma, del c.p.c. - Illegittimità costituzionale.**

(D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, primo comma, n. 3)

» 34

n. 100. Sentenza 10-19 marzo 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Fallimento - Ambito di applicazione delle norme in materia - Atti a titolo gratuito compiuti tra i
coniugi più di due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito
esercitava l'impresa commerciale - Esclusione - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale
parziale.**

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 69)

» 37

n. 101. Sentenza 10-19 marzo 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Imputato contumace - Restituzione nel termine per poter formulare la richiesta di
applicazione di una pena di cui all'art. 444 - Mancata previsione - Assenza di ostacoli
interpretativi alla piena applicazione dell'art. 175 del c.p.p. - Non fondatezza nei sensi in cui in
motivazione.**

(C.P.P., artt. 487, quinto comma, e 446, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 41

N. 102. Sentenza 10-19 marzo 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Farmacie - Corresponsioni da parte delle uu.ss.ll. - Trattenuta di una quota pari al 2,5% dell'importo al lordo dei tickets - Insussistenza di una disparità di trattamento tra titolari di farmacia ed altri utenti del Servizio sanitario nazionale e di violazione del principio della capacità contributiva nonché della progressività della imposizione - Non fondatezza.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 53)

Pag. 44

N. 103. Sentenza 10-19 marzo 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Comuni e province - Scioglimento di consigli comunali e provinciali - Disposizione con decreto del Presidente della Repubblica - Estensione della misura anche ad amministratori non direttamente interessati dai collegamenti con la criminalità organizzata - Emergenza di uno stato di fatto alterativo del processo di formazione della volontà degli amministratori - Protrazione degli effetti dello scioglimento - Presunta limitazione al diritto elettorale attivo e passivo - Inconferente riferimento agli artt. 48 e 51 della Costituzione - Manifesta inammissibilità - Non fondatezza.

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15-bis, introdotto dall'art. 1 del d.-l. 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221).

(Cost., artt. 48, 51 e 125)

» 48

N. 104. Ordinanza 10-19 marzo 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Ex segretari comunali e provinciali - Grandi invalidi per servizio - Assegni accessori - Adeguamento - Esclusione per i titolari di pensione ex legge 29 aprile 1976, n. 177 - *Ius superveniens*: art. 14, ottavo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 274 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Legge 29 gennaio 1987, n. 13)

» 59

N. 105. Ordinanza 10-19 marzo 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Leva militare - Benefici della legge n. 958/1986, art. 20 - Applicazione - Limitazioni interpretative al solo servizio militare in corso alla data di entrata in vigore della legge o a quello successivo - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 455/1992) - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 52)

» 60

N. 106. Ordinanza 10-19 marzo 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Misure - Sorveglianza speciale con divieto di soggiorno - Sorveglianza speciale e obbligo di soggiorno - Criteri soggettivi di applicazione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 3).

(Cost., art. 3)

» 62

n. 107. Ordinanza 10-19 marzo 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio ordinario e giudizio direttissimo - Disparità in ordine alla richiesta del giudizio abbreviato segnatamente al rispettivo regime delle prove - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (sentenze nn. 316 e 213 del 1992 - Manifesta infondatezza.

[(C.P.P., artt. 519, secondo comma, e 451, terzo comma (*rectius*: quinto comma)].

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 64

n. 108. Ordinanza 10-19 marzo 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Mancata previsione della trasmissione immediata del verbale di udienza al p.m. e della sospensione in attesa del giudizio sulla falsa testimonianza - Richiamo alle sentenze nn. 24/1992 di illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del c.p.p. e 255/1992 di illegittimità costituzionale dell'art. 500, terzo comma, del c.p.p. - *Ius superveniens*: d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 - Necessità di ricsame in ordine alla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.P., artt. 207, secondo comma, e 476, secondo comma)

» 65

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 8. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 12 marzo 1993 (della regione Sardegna).

Caccia - Divieto dell'attività venatoria su tutto il territorio nazionale per un periodo di otto giorni in relazione alla particolare «gravità» delle «attuali condizioni meteo-climatiche dalle quali deriva uno stato di pericolo di rilevanza nazionale di danno ambientale per la minaccia alla fauna selvatica» dovuto alla «maggiore vulnerabilità» di questa - Asserita invasione della sfera di competenza regionale in materia di caccia, così come disciplinata dalla legge quadro n. 157/1992, che assegna alle regioni il potere di vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche, oltreché per malattia o altre calamità - Statuto regione Sardegna, artt. 3, lett. *i*), e 6 - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 177, 217, 633 e 1000 del 1988, 407/1989, 346/1990, 37 e 386 del 1991.

(Ordinanza 5 gennaio 1993 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste).

[Statuto regione Sardegna, artt. 3, lett. *i*), e 6]

Pag. 67

- n. 9. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 15 marzo 1993 (della regione Emilia-Romagna).

Previdenza e assistenza sociale - Sospensione dei pensionamenti anticipati degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza, ai sensi del d.-l. 1^o settembre 1992, n. 384 (conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438) - Deroga per le pensioni dei dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni accolta dai competenti organi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto - Interpretazione con la circolare impugnata della norma in questione nel senso che l'accettazione delle dimissioni debba essere manifestata in modo formale
Contrasto di detta interpretazione in materia con la normativa della regione Emilia-Romagna (leggi nn. 25 e 26 del 20 luglio 1973) che prevede l'istituto del silenzio assenso per effetto del quale le dimissioni si intendono accettate se la giunta non ha provveduto a comunicare al dipendente l'accettazione o il rifiuto entro trenta giorni dalla domanda - Invasione della sfera di competenza regionale in materia di stato giuridico e rapporto di impiego del personale dipendente come disciplinato anche dalla legge quadro sul pubblico impiego n. 93/1983 - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 40/1972 e 65/1982 - Istanza di sospensione.

(Circolare del Ministero del tesoro 23 dicembre 1992, n. 13).

(Cost., art. 117)

Pag. 70

- n. 18. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 marzo 1993 (della regione Lombardia).

Zootecnia - Attuazione della direttiva n. 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica - Attribuzione di attività di controllo in materia veterinaria ad uffici periferici dello Stato (uffici statali veterinari di dogana interna, di porto e di aeroporto) già esistenti ma ridenominati «uffici veterinari del Ministero della sanità per gli adempimenti degli obblighi comunitari» retti da medici veterinari con qualifica dirigenziale - sottrazione alle regioni di compiti ad esse spettanti in quanto concernenti controlli interni sull'osservanza della legislazione veterinaria senza alcun riferimento ai rapporti internazionali - Eccesso di delega.

[D.lgs. 30 gennaio 1993, n. 27, artt. 2, primo comma, lettere *b*) e *c*), e terzo comma, 8, secondo comma, lett. *b*); all. *A* e all. *B*, quarto punto; d.lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, artt. 2, primo comma, lettere *f*) e *g*), e 5, secondo comma].

(Cost., artt. 76, 117 e 118)

72

- n. 19. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 marzo 1993 (della regione Lombardia).

Impiego pubblico - Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego - Disciplina analitica dell'organizzazione degli uffici e previsione di poteri direttivi e sostitutivi nei confronti di organi regionali - Previsione altresì di procedimenti (governati dallo Stato) di mobilità del personale anche di regioni e di enti da esse dipendenti nonché della stipulazione di contratti collettivi nazionali vincolanti anche per le regioni, ma con esclusione delle stesse dalla fase contrattuale - Nuova disciplina delle funzioni del commissario del Governo presso le regioni - Attribuzione al Ministro del tesoro della ripartizione delle risorse destinate a ciascun comparto della contrattazione collettiva - Asserita violazione della sfera di autonomia regionale in materia di organizzazione degli uffici e stato giuridico del personale da esse dipendenti e dell'autonomia finanziaria delle regioni - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 219/1984, 1001/1988, 407 e 410 del 1989.

(D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, artt. 1, terzo comma, 13, 15, secondo comma, 18, primo comma, 26, 27, secondo e quarto comma, 28, 30, secondo comma, 31, 32, 33, 34, 35, 41, primo e terzo comma, 42, secondo comma, 43, 45, 47, 49, secondo comma, 50, 51, 52, 54, 60, 61, secondo comma, 63, secondo comma, 64, 65, 67 e 70, secondo comma).

(Cost., artt. 39, 76, 117, 118 e 119)

» 76

n. 116. Ordinanza della pretura di Verona, sezione distaccata di Soave, del 25 maggio 1993.

Processo penale - Dibattimento - Coimputato assente - Impossibilità di dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dallo stesso, con l'assistenza del difensore, alla P.G. nel corso delle indagini preliminari - Irrazionalità - Disparità di trattamento rispetto alla possibilità di dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al magistrato anche senza la presenza del difensore - Compressione del diritto di difesa - Lesione del principio dell'obbligo di esercizio dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 513).

(Cost., artt. 3, 24 e 112)

Pag. 84

n. 117. Ordinanza del pretore di Modena del 18 gennaio 1993.

Lavoro (diritto al) - Azienda trasporti di Modena - Agenti stabili addetti al c.d. movimento (nella specie: autista) - Esonero per inabilità al servizio nelle funzioni della qualifica - Destinazione ad altre mansioni compatibili con le attitudini o le condizioni del lavoratore - Susseguente contratto collettivo trasfuso poi in legge - Previsione di esodo obbligatorio dei lavoratori dichiarati inidonei alle proprie mansioni nella qualifica di provenienza entro il 20 giugno 1986 - Esclusione da detto esodo (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 60/1991) dei lavoratori dichiarati inidonei, entro la predetta data, rispetto alla qualifica di provenienza e che abbiano svolto e svolgano mansioni equivalenti o superiori a quelle per le quali erano stati dichiarati inidonei - Mancata previsione dell'esclusione dall'esodo, altresì, dei lavoratori che non esercitino attualmente mansioni equivalenti o superiori, ma siano in grado di riesercitarle per il riacquisto della capacità di lavoro - Disparità di trattamento di situazioni omogenee.

(Legge 12 luglio 1988, n. 270, art. 3).

(Cost., art. 3)

» 85

n. 118. Ordinanza del pretore di Modena del 22 gennaio 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di reversibilità corrisposta dall'I.N.P.S. - Calcolo dell'aliquota del sessanta per cento sulla pensione spettante al dante causa in relazione alla posizione contributiva costituita in suo favore fino alla data della sua morte - Mancata previsione dell'applicazione di detta aliquota sull'ammontare della pensione diretta integrata al minimo in godimento (o che sarebbe spettata) al *de cuius* al momento della morte come stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 34/1981 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni di legge di contenuto analogo a quella oggetto della presente impugnativa) - Disparità di trattamento di situazioni analoghe.

(Legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22).

[Cost., art. 3; legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lett. a)]

» 88

n. 119. Ordinanza del pretore di Modena del 22 gennaio 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di reversibilità corrisposta dall'I.N.P.S. - Calcolo dell'aliquota del sessanta per cento sulla pensione spettante al dante causa in relazione alla posizione contributiva costituita in suo favore fino alla data della sua morte - Mancata previsione dell'applicazione di detta aliquota sull'ammontare della pensione diretta integrata al minimo in godimento (o che sarebbe spettata) al *de cuius* al momento della morte come stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 34/1981 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni di legge di contenuto analogo a quella oggetto della presente impugnativa) - Disparità di trattamento di situazioni analoghe.

(Legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22).

[Cost., art. 3; legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lett. a)]

» 89

n. 120. Ordinanza del pretore di Modena del 22 gennaio 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di reversibilità corrisposta dall'I.N.P.S. - Calcolo dell'aliquota del sessanta per cento sulla pensione spettante al dante causa in relazione alla posizione contributiva costituita in suo favore fino alla data della sua morte - Mancata previsione dell'applicazione di detta aliquota sull'ammontare della pensione diretta integrata al minimo in godimento (o che sarebbe spettata) al *de cuius* al momento della morte come stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 34/1981 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni di legge di contenuto analogo a quella oggetto della presente impugnativa) - Disparità di trattamento di situazioni analoghe.

(Legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22).

[Cost., art. 3; legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lett. a)]

Pag. 90

n. 121. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Torino del 5 gennaio 1993.

Ordinamento penitenziario - Condannati all'ergastolo - Beneficio della semilibertà - Concessione - Condizioni: decorrenza di venti anni di espiazione pena - Validità di tale condizione, sia nei confronti degli ergastolani che abbiano osservato buona condotta che nei confronti di quelli che durante l'espiazione della pena abbiano riportato altre condanne Irragionevole equiparazione di situazioni differenziate.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 50, quinto comma, come sostituito dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 14).

(Cost., art. 3)

» 91

n. 122. Ordinanza della pretura di Trani, sezione distaccata di Corato, del 16 novembre 1992.

Processo penale - Istruttoria dibattimentale - Impossibilità di acquisire la documentazione di atti (nella specie: verbali dell'esame di un imputato) realizzata nell'ambito dello stesso processo ma dinanzi a giudice-persona fisica differente, in caso di sopravvenuta impossibilità di ripetizione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Impossibilità di accertamento della verità storica con conseguente possibile emissione di sentenza ingiusta - Lesione del principio della finalità rieducativa del condannato.

(C.P.P. 1988, artt. 238 e 512).

(Cost., artt. 3 e 27)

» 97

n. 123. Ordinanza del pretore di Livorno del 15 gennaio 1993.

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Obbligo dei lavoratori di rivolgersi esclusivamente agli istituti di patronato e di assistenza sociale, ai fini della tutela ed assistenza, per il conseguimento in via amministrativa di prestazioni previdenziali, nonché per la rappresentanza davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni - Ritenuto conseguente irragionevole impedimento, in mancanza di intervento di tali istituti, nei casi in cui (come nella specie) la norma si applichi per la omessa indicazione, da parte di un lavoratore infortunato, di un «medico di patronato», del conseguimento delle provvidenze previste per il caso di infortunio - Incidenza sull'esercizio del diritto inviolabile del lavoratore infortunato alla scelta di un proprio medico mandatario - Ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori secondo che richiedano o meno l'intervento di un istituto di patronato.

(D.Lgs. 29 luglio 1947, n. 804, art. 1, primo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 32 e 38)

» 98

n. 124. Ordinanza della Corte di cassazione del 16 giugno 1992.

Regione Liguria - Sanzioni amministrative - Ordinanza-ingiunzione per il pagamento di pene pecuniarie a titolo di sanzione amministrativa per la produzione di pasta con eccessiva quantità di acqua e cenere - Previsione della competenza del sindaco del luogo in cui è stata accertata la violazione, anziché del sindaco del luogo in cui la violazione è stata commessa, come stabilito da norme della legge cornice statale n. 689/1981 non derogabili dalle legislazioni regionali - Conseguente diversità di disciplina da regione a regione di situazioni identiche con incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11, art. 4).

(Cost., artt. 3, 97 e 117)

Pag. 100

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 88

Sentenza 8-15 marzo 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Ciechi assoluti minori degli anni diciotto - Corresponsione della indennità di accompagnamento - Mancata previsione - Incongrua discriminazione - Irrazionalità del criterio del compimento o meno della maggiore età - Illegittimità costituzionale.

(Legge 28 marzo 1968, n. 406, art. 1).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 (Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili), in riferimento all'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili) ed all'art. 14 *septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile), promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1992 dalla Corte di cassazione sui ricorsi proposti dal Ministero dell'Interno contro Buffa Giuseppe ed altra e da Buffa Giuseppe ed altra contro il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 384 del registro ordinanze 1992;

Visto l'atto di costituzione di Buffa Giuseppe ed altra nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi l'avv. Luciano Ventura per Buffa Giuseppe ed altra e l'avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — La Corte di cassazione solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406, «in riferimento all'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 ed all'art. 14 *septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui la suddetta norma non ha attribuito l'indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti minori degli anni diciotto».

2. — In particolare la Corte, premesso che la corretta interpretazione delle norme sopra indicate esclude che l'indennità di accompagnamento possa essere attribuita ai ciechi assoluti anche prima del compimento del 18° anno di età, e che la questione è circoscritta al periodo di tempo anteriore all'applicabilità della non retroattiva legge

21 novembre 1988 n. 508 (la quale ha poi attribuito una indennità di accompagnamento, di nuovo genere, anche ai minori ciechi assoluti), ritiene che l'esclusione di un tale diritto nei riguardi degli infradiciottenni evidenzii profili d'illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 31 e 38, primo e terzo comma, della Costituzione.

3. — Rileva il giudice remittente che l'indennità di accompagnamento introdotta a far data dal 1° gennaio 1968 a favore delle persone affette da cecità assoluta dall'art. 1 della legge 28 marzo 1968 n. 406 rispondeva — nell'ambito di fondamentali precetti della Costituzione e, in particolare, di quelli di cui agli artt. 3 e 38 — all'esigenza di sopperire a bisogni primari di soggetti colpiti dalla totale privazione della vista e, perciò, in condizioni di gravissima menomazione nello svolgimento della vita quotidiana e dei rapporti sociali. Istituto giuridico avente quindi funzione e caratteri peculiari, attinenti ad un aspetto non tanto immediatamente economico ma piuttosto di natura tipicamente «sociale». Ma, mentre per far fronte alle necessità di natura strettamente economica, di sostentamento, sussisteva la pensione non reversibile già istituita dalla legge 10 febbraio 1962 n. 66, alle necessità definibili come «sociali» era indirizzata l'indennità di accompagnamento.

Orbene, tra tali necessità «sociali», prosegue la Corte remittente, debbono includersi tutte quelle attinenti alla vita di relazione, che presuppongono primariamente la possibilità, per il soggetto, di effettuare gli opportuni spostamenti nell'ambito della propria dimora nonché — e soprattutto — al di fuori di essa, con tutte le relative esplicazioni afferenti alla vita interpersonale ed agli aspetti della cultura, del lavoro e della formazione professionale, dell'uso del tempo libero e così via, vale a dire di tutto ciò che — richiamando il precetto dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione — consente un più completo sviluppo della personalità. E tutto questo, per il soggetto colpito da una menomazione così grave come la cecità, non è ovviamente possibile allo stesso modo delle altre persone, il che evidenzia per il soggetto stesso una limitazione della libertà e delle condizioni di eguaglianza rispetto agli altri consociati, limitazione che, in base alla suddetta norma costituzionale, è invece dovere della Repubblica rimuovere, così com'è suo dovere rimuoverla in relazione alle esigenze dell'educazione e dell'avviamento professionale dell'inabile in generale, e ciò anche alla luce dell'art. 38, primo e terzo comma, della Costituzione.

Proprio in relazione a tale profilo, nei confronti del minore degli anni diciotto (il quale peraltro soggiace all'obbligo scolastico e acquista la capacità giuridica lavorativa già al compimento del quindicesimo anno di età e al quattordicesimo per i lavori nell'agricoltura e nei servizi familiari: ex art. 3 della legge 17 ottobre 1967 n. 977) la particolare forma di aiuto e di tutela cui è preordinata l'indennità di accompagnamento rivestirebbe — pur nei limiti della sua misura economica — una specifica valenza anche superiore che nei confronti del maggiorenne talché può ritenersi privo di giustificazione il diverso trattamento.

Un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale della norma sarebbe ravvisabile in riferimento all'art. 31 della Costituzione che fa obbligo alla Repubblica di agevolare con misure economiche ed altre provvidenze l'adempimento dei compiti familiari e protegge l'infanzia e la gioventù favorendone gli istituti necessari a tale scopo. Orbene, far gravare completamente sui componenti della famiglia i compiti relativi alle particolari esigenze del minore affetto da cecità significherebbe, ad avviso della Corte di cassazione, negare alla famiglia stessa quell'aiuto necessario anche per realizzare i fini che i menzionati artt. 3, secondo comma, e 38, primo e terzo comma, della Costituzione perseguono. Inoltre, rileva il remittente, è un dato rientrante nella comune esperienza che il minore affetto da cecità ha bisogno di una forma di assistenza continuativa e diversa alla quale i genitori sovente non possono essere in grado di provvedere, ove si consideri che la situazione economica delle famiglie e l'evoluzione sociale e civile rendono sempre più diffuso lo svolgimento di lavoro esterno da parte di entrambi i genitori.

Viene infine posto in evidenza come, integrando la cecità assoluta una menomazione di massima gravità che di per sé limita il pieno sviluppo della personalità, non appaia giustificata la negazione ai minori degli anni diciotto dell'indennità di accompagnamento che invece, sul piano generale, la legge 11 febbraio 1980 n. 18 (art. 1, secondo comma) già garantiva agli altri invalidi benché minorenni.

4. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza, della sollevata questione.

Sostiene la difesa del Governo che la disciplina previgente — della cui legittimità costituzionale la Corte di cassazione dubita — aveva dato luogo ad un sistema certo perfettibile ma non in contrasto con le norme costituzionali invocate, le cui esigenze fondamentali già salvaguardava ove si consideri il trattamento complessivo che (indipendentemente dalle categorie usate) veniva attribuito.

Su questa linea, ritiene l'Avvocatura, si sarebbe posta questa Corte con la sentenza 20 gennaio 1992 n. 3 — coeva all'ordinanza di rimessione — nella quale si conclude, pur dando atto di differenziazioni verificatesi nella purtroppo numerosa casistica, che «Nell'arco temporale considerato, tuttavia, l'affermata adeguatezza dell'indennità, nel quadro della complessiva razionalizzazione del sistema, e la dipendenza del diverso trattamento da circostanze di fatto (quali il limite di reddito per godere della pensione), escludono l'asserita violazione degli invocati parametri costituzionali».

5. — Si sono costituiti in giudizio Giuseppe Buffa e Ivonne Gardini, nella qualità di legali rappresentanti della figlia minore Isabella Buffa, parte del giudizio *a quo*

Dopo aver svolto considerazioni totalmente adesive a quanto rilevato dalla Corte remittente sul punto della non manifesta infondatezza della questione; la parte privata sostiene che il quadro normativo che regola la materia è comunque suscettibile di interpretazione diversa da quella fatta propria dal provvedimento di remissione; interpretazione che, da sola, potrebbe consentire di riconoscere l'indennità di accompagnamento anche ai minori ciechi assoluti.

Considerato in diritto

1. — La Corte di Cassazione solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406, in riferimento all'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 ed all'art. 14 *septies* della legge 25 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui la norma suddetta non ha attribuito l'indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti minori degli anni diciotto.

Ad avviso della Corte remittente — premesso che la questione è circoscritta al periodo di tempo anteriore all'applicabilità della legge 21 novembre 1988, n. 508 (la quale ha poi riconosciuto l'indennità di accompagnamento anche ai minori ciechi assoluti) — l'illegittimità della norma è ravvisabile, in primo luogo, nella violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il duplice profilo della ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei ciechi assoluti maggiorenni, i quali, in forza della medesima norma, percepiscono detta indennità, nonché della violazione dell'obbligo di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che impediscono il pieno sviluppo della persona umana in condizioni di eguaglianza con gli altri cittadini; ulteriori censure sono dedotte in riferimento ai principi sanciti dagli artt. 31 (agevolazioni alla famiglia e protezione dell'infanzia) e 38 (tutela degli inabili) della Costituzione.

2.1. — In riferimento al primo degli indicati parametri costituzionali la questione è fondata.

Questa Corte ha già avuto occasione di esaminare più volte l'articolata elaborazione normativa nella materia del trattamento assistenziale e previdenziale delle varie categorie di inabili; in particolare, giova qui richiamare quanto stabilito dalla sent. n. 346 del 1989 la quale, riconoscendo la possibilità di cumulo delle prestazioni assistenziali connesse all'invalidità con l'indennità di accompagnamento, rilevò il carattere autonomo ed aggiuntivo di detta attribuzione, derivante da una funzione e da una natura del tutto specifiche e consistente in una particolare provvidenza in favore di soggetti non autosufficienti, al fine di porli in grado di far fronte alle esigenze di accompagnamento e di assistenza che quella condizione necessariamente comporta, consentendo loro condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana.

Tenuti fermi detti principi, e ritenuto quale dato rientrante nella comune esperienza che il minore affetto da cecità assoluta ha necessità di una forma di assistenza continuativa alla quale i genitori sovente non possono essere in grado di provvedere, risulta del tutto evidente che, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, il compimento o meno della maggiore età non costituisce affatto un criterio razionale adeguato ma appare anzi un incongruo elemento di discriminazione tra coloro che si trovano ad essere colpiti da una menomazione della massima gravità, qual è la cecità assoluta.

2.2. — Proprio per il minore degli anni diciotto la particolare forma di aiuto e tutela cui è preordinata l'indennità di accompagnamento assume anzi una specifica valenza che, sotto alcuni profili, si rivela finanche maggiore che per il maggiorenne, ove si consideri — come esattamente osserva il giudice *a quo* — che nella prima età si svolge la fase essenziale ed irripetibile della vita ai fini della formazione della personalità umana, e che solo un adeguato inizio e sviluppo di tale fase può poi garantire al minore un appropriato inserimento nella vita sociale e nel lavoro.

Su quest'ultimo punto, inoltre, occorre considerare che sia l'obbligo scolastico, con conseguente necessità di accompagnamento, sia la capacità giuridica lavorativa, con pari esigenza, sussistono prima del compimento degli anni diciotto.

Rilievi che, del resto, lo stesso legislatore ha mostrato di condividere allorquando, con l'art. 5 della legge 21 novembre 1988, n. 508, ha attribuito l'indennità di accompagnamento anche ai ciechi assoluti di età inferiore agli anni diciotto.

3. — Né, infine, possono ritenersi ostative alle conclusioni testé raggiunte alcune precedenti pronunce di questa Corte che l'intervenuta Avvocatura dello Stato richiama in contrario avviso (ord. n. 280 del 1990; ord. n. 210 del 1991; sent. n. 3 del 1992).

Trattasi invero di decisioni rese su questioni che non possono ritenersi inerenti a quella in esame (in quanto venivano prospettati dubbi di legittimità costituzionale su altre norme di legge e con termini di raffronto del tutto differenti), le cui motivazioni pertanto non offrono utili elementi di giudizio oltre quelli già considerati, attesa l'enunciata specificità della questione sollevata dalla Corte di Cassazione.

Restano assorbiti i riferimenti agli artt. 31 e 38 della Costituzione, ulteriormente invocati dal remittente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 «Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili», nella parte in cui non prevede la corresponsione dell'indennità di accompagnamento predetta, ai ciechi assoluti minori degli anni diciotto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0248

N. 89

Sentenza 8-15 marzo 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Adozione - Figlio maggiorenne anche adottivo dell'altro coniuge - Riduzione della differenza di età richiesta dalla legge ad opera del giudice - Mancata previsione - Insussistenza di un discrezionale apprezzamento a cura del giudice dell'interesse della persona dell'adottando - Razionale giustificazione della disciplina - Non fondatezza.

(C.C., art. 291).

(Cost., artt. 2, 3 e 30, primo e secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1991 dalla Corte di appello di Roma sul reclamo proposto da Carlo Lolli avverso il provvedimento negativo di adozione del Tribunale, ordinanza iscritta al n. 173 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Roma — investita del reclamo proposto dal signor Carlo Lolli avverso il decreto del Tribunale che aveva rigettato, mancando la differenza di età di almeno diciotto anni tra adottante ed adottato, la domanda che egli aveva proposto per l'adozione ordinaria della figlia maggiorenne che la moglie aveva avuto dal primo matrimonio, da tempo sciolto — ha sollevato, con ordinanza emessa il 10 dicembre 1991, questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, nella parte in cui, limitatamente al caso del coniuge che chiede di adottare il figlio, anche adottivo, dell'altro coniuge, non consente al giudice di ridurre, quando l'adottando sia di fatto stabilmente inserito nel contesto familiare e sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare, l'intervallo di età di diciotto anni che la stessa disposizione prevede debba intercorrere tra adottante e adottando.

Il giudice rimettente premette che è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, quinto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, che disciplina l'adozione di minori in casi particolari, nella parte in cui questa disposizione non consentì al giudice di derogare, nell'ipotesi del minore figlio anche adottivo dell'altro coniuge, alla prescrizione relativa al divario di età di diciotto anni tra adottante e adottando, quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare (sentenza n. 44 del 1990). La Corte d'appello considera irragionevole la disciplina dettata per l'adozione ordinaria dall'art. 291 del codice civile, che prevede come inderogabile il limite del divario di età anche quando l'adottando sia di fatto stabilmente inserito nel nucleo familiare dell'adottante.

L'adozione di persone maggiori di età ha la finalità di trasmettere il nome di chi non ha discendenti legittimi o legittimati e di dare all'adottante un erede; ma lo scopo dell'istituto, ad avviso del giudice rimettente, non è necessariamente limitato ai risvolti patrimoniali, ben potendo comprendere anche quello di inserire a pieno titolo l'adottando nella famiglia alla quale di fatto partecipa.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura sostiene che non è pertinente il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 1990, essendo diversi i presupposti e le finalità dell'adozione di minori in casi particolari, presi in esame da quella sentenza, rispetto ai presupposti ed alle finalità dell'adozione di persone maggiori di età, tanto più che nei due istituti assume differente rilievo l'interesse dei soggetti del rapporto.

Inoltre, secondo l'Avvocatura, l'unità familiare costituisce un presupposto fondamentale per l'armonico sviluppo della personalità dei minori ed è pertanto rilevante ai fini della loro adozione, mentre nell'adozione del maggiore di età è prevalente l'interesse dell'adottante, in ragione dello scopo di tramandare nel tempo il nome di chi non ha discendenti e dell'interesse ad avere un erede. Infine, ad avviso della Avvocatura, sarebbe del tutto inconferente il richiamo al parametro dell'art. 30, primo e secondo comma, della Costituzione.

Considerato in diritto

1. — La Corte d'appello di Roma dubita della legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, nella parte in cui, disciplinando le condizioni dell'adozione di persone maggiori di età, stabilisce che l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età dell'adottando, senza prevedere che il giudice possa ridurre la differenza di età richiesta da questa disposizione, nel caso di adozione del figlio maggiorenne, anche adottivo, dell'altro coniuge.

La Corte d'appello indica quali parametri di valutazione per il giudizio di legittimità costituzionale gli artt. 2, 3 e 30, primo e secondo comma, della Costituzione. Esisterebbe una irragionevole disparità di trattamento tra maggiorenni e minorenni, giacché solo per questi ultimi l'adozione sarebbe possibile anche quando manchi la differenza di età tra adottante ed adottato ordinariamente richiesta, mentre tra i due istituti (adozione ordinaria e adozione in casi particolari) non si darebbero differenze. Ad avviso del giudice rimettente anche l'adozione di persone maggiori di età potrebbe avere per scopo non tanto l'attribuzione del nome e la prefigurazione di un erede, quanto l'inserimento a pieno titolo dell'adottando nella famiglia della quale, di fatto, costituisca uno dei membri.

La Corte d'appello sollecita, in definitiva, l'applicazione anche all'adozione ordinaria delle ragioni in base alle quali è stata ritenuta costituzionalmente illegittima, per l'adozione di minori in casi particolari, la mancata previsione del potere del giudice di accordare una ragionevole riduzione della differenza di età di diciotto anni tra il coniuge adottante ed il minore adottando, quando quest'ultimo sia figlio, anche adottivo, dell'altro coniuge (art. 44, primo comma, lettera *b*), della legge n. 184 del 1983).

2. — Il giudice rimettente muove dalla premessa della ritenuta identità di situazioni nelle quali verserebbero gli adottandi — nel caso di adozione del coniuge dell'adottante — tanto che si tratti di adozione ordinaria quanto che si tratti di adozione di minori.

Ma proprio questa premessa non è esatta, in ragione della differente disciplina che caratterizza in modo diverso, per struttura, per funzione e per ampiezza dei poteri attribuiti al giudice, l'adozione di minori rispetto all'adozione di persone di maggiore età.

L'organica disciplina della adozione dei minori, dettata dalla legge n. 184 del 1983, ha come essenziale e dominante obiettivo — in conformità alle convenzioni internazionali volte a disciplinare e proteggere in modo specifico i minori (si veda in proposito la Convenzione di Strasburgo sulla loro adozione, ratificata in forza della legge 22 maggio 1974, n. 357) — l'interesse dei minori stessi ad un ambiente familiare stabile ed armonioso, nel quale si possa sviluppare la loro personalità, godendo di un equilibrato contesto affettivo ed educativo che ha come riferimento idonei genitori adottivi.

Coessenziali all'adozione dei minori sono l'inserimento nella famiglia di definitiva accoglienza ed il rapporto con i genitori adottivi, i quali assumono la responsabilità educativa dei minori adottati. Ne deriva l'attribuzione ad essi delle potestà e dei doveri che caratterizzano la posizione dei genitori nei confronti dei figli, anche quando, come nella adozione in casi particolari (art. 48 della legge n. 184 del 1983), il minore non sempre versi in stato di abbandono e non cesso del tutto i rapporti con i genitori di origine. In questo contesto, che implica di necessità il pieno inserimento del minore nella comunità familiare adottiva, si colloca l'obbligo dell'adottante di mantenere, istruire ed educare l'adottato, in conformità a quanto prescritto dall'art. 147 del codice civile per i figli nati nel matrimonio (art. 48 della legge n. 184 del 1983).

La specialità di questa disciplina legislativa risponde alla specificità delle esigenze di protezione del minore. In funzione dell'interesse di quest'ultimo il provvedimento di adozione è circondato di particolari cautele ed è pronunciato all'esito di un procedimento che implica un incisivo controllo del Tribunale per i minorenni, volto a verificare, al di là della volontà delle parti interessate, se l'adozione realizza il preminente interesse del minore. Lo stesso procedimento consente inoltre al giudice di indagare sull'attitudine dell'adottante ad educare il minore, sui motivi dell'adozione, sulla personalità del minore, sulla possibilità di idonea convivenza (art. 57 della legge n. 184 del 1983).

Tutte queste specifiche condizioni hanno consentito di valutare come l'adozione di un minore figlio del coniuge dell'adottante sia necessaria per assicurare all'adottando, con l'inserimento a pieno titolo nella famiglia e con l'attribuzione del cognome dei fratelli uterini generati in costanza di matrimonio, il superamento «del disagio sociale della manifesta diversità di origine» con possibile disarmonia nella formazione psicologica e morale del minore stesso». Si è così ritenuto che questo interesse prevalga sul limite del divario di età tra adottante e adottato, limite che può essere eccezionalmente superato quando sia indispensabile, secondo il rigoroso apprezzamento del giudice, per salvaguardare i valori di protezione del minore, assicurando allo stesso una famiglia (sentenza n. 44 del 1990).

L'esigenza di evitare gravi danni allo sviluppo della personalità del minore, causati dal venir meno dell'unità di vita e di educazione tra fratelli minori, uno dei quali già adottato, ha consentito inoltre, in casi altrettanto rigorosamente circoscritti ed eccezionali, il superamento dello stesso limite del divario di età massimo tra adottante ed adottato (sentenza n. 148 del 1992).

3. — L'adozione di persone maggiori di età si caratterizza in modo ben diverso da come in precedenza delineato. Essa non implica necessariamente l'instaurarsi o il permanere della convivenza familiare, non determina la soggezione alla potestà dei genitori adottivi, né impone all'adottante l'obbligo di mantenere, istruire ed educare l'adottato. Inoltre l'adozione di persone maggiori di età è essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione «conviene» all'adottando (art. 312 del codice civile).

Nell'adozione di persone maggiori di età al giudice non è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando; né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti.

Risulta quindi razionalmente giustificata una diversità di disciplina anche nel superamento — consentito solo per l'adozione di minori, in casi eccezionali che esigono una specifica indagine e la rigorosa valutazione del giudice — del limite posto dal divario di età ordinariamente richiesto tra adottante ed adottando, superamento che si giustifica in ragione del raccordo tra l'unità familiare ed il momento ineliminabilmente formativo ed educativo, che caratterizza lo sviluppo del minore in una famiglia ed esige una particolare protezione che solo quella famiglia può assicurare.

La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Roma non è dunque fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, e 30, primo e secondo comma, della Costituzione dalla Corte d'appello di Roma con ordinanza emessa il 10 dicembre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0249

N. 90.

Sentenza 8-15 marzo 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblico interesse - Occupazione temporanea - Termini di scadenza - Proroga - Azione in giudizio per il ristoro di danni subiti - Proprietario - Mancata previsione - Indeterminatezza del *petitum* e difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.

(D.-L. 22 dicembre 1984, n. 901, art. 1, comma 5-bis, aggiunto della legge di conversione 1° marzo 1985, n. 42; d.-l. 29 dicembre 1987, n. 534, art. 14, secondo comma, convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47; legge 20 maggio 1991, n. 158, art. 22).

(Cost., artt. 24 e 42).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5 bis, aggiunto al decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901 (Proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici), dalla legge di conversione 1° marzo 1985, n. 42; dell'art. 14, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico), convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47 e dell'art. 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1991 dal tribunale di S. Maria Capua Vetere nel procedimento civile vertente tra Giuseppe Munno ed altri e l'Enel, iscritta al n. 476 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione dell'Enel nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1993 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Franco Gaetano Scoca per l'Enel e l'Avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Il tribunale di S. Maria Capua Vetere, ha emanato ordinanza il 14 novembre 1991, nel corso di un giudizio promosso da taluni proprietari di beni assoggettati ad occupazione d'urgenza (finalizzata alla costruzione di elettrodotti) ex art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il giudizio si riferisce alla indennità di occupazione, al risarcimento dei danni conseguenti al protrarsi dell'occupazione oltre il termine quinquennale previsto dal decreto che l'aveva autorizzato, nonché al risarcimento dei danni in relazione alla irreversibile destinazione del bene alla costruzione di elettrodotto.

Il tribunale remittente espone che la domanda relativa alla determinazione dell'indennità di occupazione, per il periodo in cui questa si era legittimamente attuata, a norma dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971, è di competenza della corte d'appello; pertanto esso, con sentenza in data 14 novembre 1991, si era dichiarato incompetente nella materia.

Le domande relative al risarcimento dei danni rientrano, invece, nella competenza del tribunale; ma il termine quinquennale per la durata del quale l'occupazione era stata autorizzata, fu prorogato all'8 aprile 1993, per effetto dell'art. 1, comma 5-bis, aggiunto al d.l. 22 dicembre 1984, n. 901 della legge di conversione 1º marzo 1985, n. 42; dell'art. 14, secondo comma, del d.l. 29 dicembre 1987, n. 534, conv. nella legge 29 febbraio 1988, n. 47, nonché dell'art. 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158.

Ciò premesso ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale delle norme ora ricordate, sotto il profilo che esse, «prorogando i termini di scadenza delle occupazioni temporanee autorizzate ai sensi dell'art. 20 della citata legge n. 865 del 1971, non consentono ai proprietari dei beni occupati, sui quali è stata realizzata l'opera pubblica, di agire in giudizio per il ristoro dei danni subiti».

Secondo il giudice *a quo* la scadenza del termine di occupazione legittima costituisce una condizione dell'azione di risarcimento e, come tale, deve verificarsi nel corso del giudizio. Per effetto delle proroghe intervenute, viceversa, il termine di scadenza — fissato con il decreto che autorizzava l'occupazione all'8 aprile 1988 — è stato prorogato di un anno, ai sensi dell'art. 1, comma 5 bis, del d.l. 22 dicembre 1984, n. 901, convertito nella legge 1º marzo 1985, n. 42 e, poi, di ulteriori due anni, ai sensi dell'art. 14 del d.l. 29 dicembre 1987, n. 534, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 47, nonché ancora di altri due anni, ai sensi dell'art. 22 della l. 20 maggio 1991, n. 158. Da qui la rilevanza della questione, in quanto, in mancanza della declaratoria d'illegittimità costituzionale delle norme impugnate, le domande di risarcimento dovrebbero essere rigettate.

Il contrasto delle ripetute proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni con gli artt. 24 e 42, terzo comma, della Costituzione è dedotto in riferimento alla circostanza che il proprietario del bene occupato può agire in giudizio solo per ottenere l'indennità di occupazione, la quale non copre l'intera area del pregiudizio sofferto, poiché «il titolare del bene occupato, pur avendone perso la disponibilità per effetto della realizzazione dell'opera pubblica, nel termine autorizzato, continua ad esserne il proprietario e deve, quindi, sopportare i relativi oneri» e non può agire «per il ristoro dei danni, benché la realizzazione dell'opera pubblica abbia determinato la compressione delle facoltà connesse alla proprietà del bene occupato».

Le proroghe suddette — secondo il giudice *a quo* — con la loro continua reiterazione, finiscono col costituire un espediente per impedire al proprietario di ottenere l'indennità di espropriazione prevista dall'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

2. — Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.

In proposito l'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito in primo luogo che l'ordinanza di rimessione non chiarisce se «l'azione, di cui verrebbe pregiudicato l'esercizio, abbia per oggetto la giusta indennità di espropriazione o di asservimento, elemento non indifferente per valutare la portata dell'assunto secondo il quale le ripetute proroghe determinerebbero un sostanziale svuotamento della tutela giurisdizionale». Inoltre, «se la questione è stata sollevata in quanto le proroghe *ex lege* manterrebbero la pendenza del termine assegnato alla autorizzata occupazione, soltanto con la scadenza del termine della occupazione legittima, determinandosi il trapasso della stessa a quella illegittima sarebbe accoglibile la domanda risarcitoria». Pertanto, secondo l'Avvocatura generale, il giudizio *a quo* sarebbe condizionato dall'esito di quello relativo alla determinazione dell'indennità di occupazione e questa seconda causa avrebbe valore pregiudiziale, per cui il giudizio *a quo* andava sospeso necessariamente e la questione sollevata, allo stato, non era rilevante.

Quanto al merito, l'Avvocatura generale dello Stato sostiene la non fondatezza della questione, tenuto conto che ai proprietari dei beni occupati spetta, per tutto il periodo di occupazione, la relativa indennità e che, al termine dell'occupazione legittima, essi potranno agire a tutela di ogni altro loro diritto.

3. — Si è costituito anche l'Enel, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

In proposito ha dedotto innanzitutto che l'occupazione di un bene per la realizzazione di finalità pubbliche, anche se protratta per lungo tempo, non può mai configurare una fattispecie espropriativa non traslativa, essendo ciò escluso dal carattere della temporaneità, che è insito nella occupazione di urgenza e che non viene meno per la sua lunga durata (sentenza n. 393 del 1991 della Corte costituzionale).

Il proprietario, infatti, malgrado la pendenza dei termini di occupazione, conserva integra la facoltà di disposizione dell'immobile, che cesserà solo con l'emanazione del decreto di espropriazione o con la irreversibile trasformazione del bene. Alla scadenza della occupazione egli, o rientra nella piena disponibilità dell'immobile, essendo venuto meno il titolo che ne giustificava la detenzione da parte dell'occupante, o, al contrario, ottiene l'indennizzo per la sua definitiva perdita. Pertanto — secondo la difesa dell'Enel — non sarebbe appropriato il richiamo all'art. 42 della Costituzione, «in quanto non solo manca un provvedimento formale di espropriazione, ma non è nemmeno configurabile una espropriazione di fatto».

Il reiterarsi della proroga del termine, inoltre, troverebbe un parallelismo nel reiterarsi dei vincoli urbanistici dipendenti dai piani regolatori, ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale (sentenze n. 575 del 1989 e n. 82 del 1982).

Deduce ancora la difesa dell'Enel che questa Corte (sentenza n. 188 del 1972) ha già affermato che la concessione di proroghe della occupazione temporanea è legittima quando le stesse corrispondano ad effettive esigenze di pubblico interesse e siano limitate nel tempo. Tali condizioni sussisterebbero entrambe in relazione alle norme impugnate, giacché la ragione giustificativa delle successive proroghe, quale risulta dai lavori preparatori nei procedimenti legislativi che le concernono, era connessa all'emanazione della nuova normativa sui criteri di liquidazione dell'indennità di espropriazione. Le proroghe, pur avendo prolungato il periodo di occupazione legittima, non avrebbero inciso sul principio della temporaneità dell'occupazione. Comunque, la concreta fissazione della durata dell'occupazione nei singoli casi concreti è rimessa alla discrezionalità del legislatore e non può essere sindacata dalla Corte costituzionale quando il termine appaia, come nella fattispecie, ragionevole e corrispondente ad un interesse pubblico meritevole di tutela.

Circa la violazione dell'art. 24 della Costituzione, essa sarebbe esclusa dalla possibilità di ottenere immediatamente il pagamento dell'indennità di occupazione (sentenza n. 471 del 1990 della Corte costituzionale), mentre la circostanza che il proprietario dei beni occupati non possa agire in giudizio per ottenere il pagamento dell'indennità di espropriazione, è coerente con il permanere della titolarità del diritto di proprietà sino all'emanazione del decreto di espropriazione.

Considerato in diritto

1. — Il giudice *a quo* ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 5-*bis*, aggiunto al d.l. 22 dicembre 1984, n. 901 dalla legge di conversione 1 marzo 1985, n. 42; 14, secondo comma, del d.l. 29 dicembre 1987, n. 534, conv. nella legge 29 febbraio 1988, n. 47; 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158 in quanto — prorogando i termini di scadenza delle occupazioni temporanee autorizzate ai sensi dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 — non consentono al proprietario dei beni occupati, sui quali è stata realizzata l'opera, di agire in giudizio per il ristoro dei danni subiti, così violando gli artt. 24 e 42 della Costituzione.

2. — La questione va dichiarata inammissibile, non rispondendo l'ordinanza di rimessione ai requisiti stabiliti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Il giudice *a quo*, infatti, ha ommesso di precisare — né è desumibile in alcun modo dall'ordinanza di rimessione — se con la questione sollevata intende chiedere la declaratoria d'illegittimità costituzionale delle norme anzidette in quanto hanno prorogato i termini di scadenza delle occupazioni temporanee, autorizzate ai sensi dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, a fini di espropriazione o di costituzione di servitù di elettrodotto.

Va osservato al riguardo che nell'ordinanza di rimessione non è chiarito se nel giudizio *a quo* si controverteva di occupazioni finalizzate alla espropriazione, in tutto o in parte, delle aree sulle quali doveva essere costruito un elettrodotto, oppure intese alla semplice costituzione di servitù. Il che, oltre ad inibire alla Corte di espletare un adeguato controllo sulla rilevanza della questione, le impedisce, in mancanza di una chiara formulazione della questione stessa, di determinarne con esattezza il *petitum*.

Ai fini della valutazione della legittimità costituzionale della disciplina delle proroghe in oggetto, è necessario infatti differenziarne preliminarmente la specifica destinazione delle occupazioni, diversa essendo la normativa di riferimento e diverso potendo essere, in relazione alle fattispecie implicate, il giudizio di compatibilità con gli artt. 3 e 42 della Costituzione.

Dalla mancanza di elementi idonei a precisare, sotto detto profilo, il *petitum*, discende l'inammissibilità della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5 bis, aggiunto al decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901 (Proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici), dalla legge di conversione 1^o marzo 1985, n. 42; dell'art. 14, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico), conv. dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47; dell'art. 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative), questione sollevata in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione, dal tribunale di S. Maria Capua Vetere, con ordinanza del 14 novembre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993:

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0250

N. 91

Ordinanza 8-15 marzo 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Militari - Sottufficiali della Polizia di Stato e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza - Assegno funzionale pensionabile - Requisito del servizio prestato «senza demerito» - Difformità della disciplina - Diversità delle funzioni svolte dalle due categorie di personale - Situazioni non comparabili - Razionalità della scelta legislativa - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 21 settembre 1987, n. 387, art. 6, secondo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472, promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Santoro Antonio Natalino contro il comando della terza Legione della guardia di finanza di Milano, iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un maresciallo capo della guardia di finanza avente ad oggetto la corresponsione dell'assegno funzionale previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con ordinanza del 10 dicembre 1991 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della norma ora citata, nella parte in cui attribuisce ai sottufficiali dei corpi di polizia dello Stato e della guardia di finanza, nonché dell'arma dei carabinieri, un assegno funzionale pensionabile al compimento di un certo numero di anni di servizio «prestato senza demerito»;

che il tribunale, dopo aver premesso che al sottufficiale l'assegno in parola era stato negato avendo egli per una parte di quegli anni riportato la qualifica di «inferiore alla media», ha osservato che detta condizione del servizio «prestato senza demerito»; cui è sottoposto il diritto all'assegno, è prevista soltanto per i sottufficiali appartenenti alle forze di polizia e non anche per gli appartenenti alle forze armate (esercito, marina ed aeronautica), i quali lo conseguono — ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 16 settembre 1987 n. 379, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468 — sulla base del solo espletamento del servizio pluriennale d'istituto, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento fra le due categorie di sottufficiali;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, ha chiesto che venga dichiarata la inammissibilità o la non fondatezza della questione, essendo la denunciata diversità di trattamento giustificata dalla non equiparabilità del servizio prestato nelle forze armate a quello prestato nelle forze di polizia, e dovendosi comunque tener conto, nell'operarsi il raffronto, del complesso delle rispettive retribuzioni e non delle loro singole voci;

Considerato che la previsione dello specifico requisito del servizio prestato «senza demerito», richiesta per la concessione dell'assegno in parola ai sottufficiali appartenenti alle forze di polizia, assolve all'esigenza di assicurare permanentemente lo svolgimento del servizio di polizia in relazione alla sua specificità, con quell'impegno che le sue finalità richiedono;

che tale specificità dà luogo a discipline comuni per tutte le forze di polizia normativamente unificate dal punto di vista funzionale (sent. n. 277 del 1991), e ciò giustifica che anche al personale, pur appartenente alle forze armate — ivi compreso il Corpo della guardia di finanza che di esse «fa parte integrante» ai sensi dell'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189 — ma svolgente funzioni di polizia sia attribuito il trattamento economico stabilito con riferimento a quelle funzioni e secondo le medesime modalità;

che la denunciata difformità della disciplina prevista per le forze di polizia, ancorchè appartenenti alle forze armate, rispetto a quella propria del personale delle forze armate non costituisce una scelta arbitraria del legislatore, ma si collega alla diversità delle funzioni svolte dalle due categorie di personale;

che, d'altronde, tra le dette categorie di dipendenti pubblici (personale delle «forze di polizia», come individuato dall'art. 16 della legge n. 121 del 1981, da una parte, e personale delle forze armate, dall'altra) sussistono differenziati regimi retributivi e normativi per cui non è possibile operare una comparazione alla stregua del principio di eguaglianza (sent. n. 191 del 1990 e ord. n. 583 del 1988), trattandosi di situazioni tra loro non omogenee e che quindi non sono confrontabili;

che la questione è perciò manifestamente infondata, perchè prende a riferimento come termine di paragone la disciplina prevista per una categoria di personale, senza tener conto del trattamento normativo e di quello economico complessivo che risente di tale obbiettiva diversità;

Visti gli artt. 2, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0251

N. 92

Ordinanza 8-15 marzo 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Ministero di grazia e giustizia - Indennità giudiziaria - Corresponsione al personale comandato da altre amministrazioni dello Stato - Mancata previsione - Ragionevole esercizio della scelta legislativa nell'individuazione dei destinatari dell'indennità - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 57, come sostituito dall'art. 34 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico degli impiegati civili dello Stato), come sostituito dall'art. 34 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui non prevede, per il personale comandato, la corresponsione del più favorevole trattamento economico che eventualmente compete al personale dell'ufficio di destinazione, ordinanza emessa il 10 aprile 1992, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione di Latina, sul ricorso proposto da Ferrara Costantino contro il Ministero di Grazia e Giustizia, iscritta al n. 409 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Ferrara Costantino nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso di un giudizio — in cui il ricorrente, funzionario direttivo dell'Amministrazione centrale del tesoro, comandato presso il Ministero di grazia e giustizia, aveva richiesto la corresponsione dell'indennità prevista per

il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie dalla legge 22 giugno 1988, n. 221 — il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione di Latina, con ordinanza emessa il 10 aprile 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, dell'art. 57 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), come sostituito dall'art. 34 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, nella parte in cui non prevede, per il personale comandato, la corresponsione del più favorevole trattamento economico che eventualmente compete al personale dell'ufficio di destinazione;

che il giudice *a quo* sospetta la violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto il personale comandato sarebbe discriminato rispetto a quello di ruolo che pur espleta identiche mansioni negli stessi uffici; dell'art. 36 della Costituzione, in base al quale la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro; del dovere di imparzialità sancito dall'art. 97 della Costituzione, perchè l'amministrazione corrisponderebbe retribuzioni differenti per lavori eguali;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità o comunque di infondatezza della questione;

che è intervenuta la parte privata, a sostegno dei dubbi di legittimità costituzionale mossi dal giudice rimettente;

Considerato che il dipendente comandato non viene inquadrato nell'amministrazione di destinazione e non ottiene qualifica o livello che consenta un raffronto sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza e che d'altronde, come questa Corte ha più volte affermato, spetta al legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità, individuare i destinatari, la misura e le caratteristiche delle «indennità giudiziarie» (sentt. nn. 334 del 1992, 510 e 119 del 1991 e 238 del 1990; ordd. nn. 97 e 422 del 1990);

che l'amministrazione di provenienza — a carico della quale restano gli oneri per il personale comandato — non può subire un aggravio di spesa in conseguenza del comando, essendo d'altronde pacifico che il comando non possa avanzare pretese di natura economica verso l'amministrazione di destinazione;

che non può dirsi violato l'art. 36 della Costituzione se al dipendente venga conservata, nel periodo di comando, la sua posizione retributiva;

che il comando, disposto per esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza, è istituito correlato al buon andamento dell'amministrazione e non è certo strumento per conseguire miglioramenti retributivi, risultando dunque palesemente inconferente il richiamo all'art. 97 della Costituzione;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale all'esame di questa Corte va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico degli impiegati civili dello Stato), come sostituito dall'art. 34 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui non prevede, per il personale comandato, la corresponsione del più favorevole trattamento economico che eventualmente compete al personale dell'ufficio di destinazione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 93

Ordinanza 8-15 marzo 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Caccia - Soggetti abilitati - Limitazioni al numero massimo in ambito nazionale e locale - Irrilevanza delle questioni - Giudizio a quo vertente sull'applicazione della normativa penale sopravvenuta e più favorevole all'imputato - Manifesta inammissibilità.

(Legge 27 dicembre 1977, n. 968, artt. 8, primo, quinto, sesto, ottavo e nono comma, 21, primo e secondo comma, 22, secondo e terzo comma; legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 1, secondo comma, 12, primo, sesto, undicesimo e dodicesimo comma, 14, terzo, quarto, settimo e ottavo comma, e 22, primo, secondo, settimo e nono comma).

(Cost., artt. 2, 3, 9, 10, 11, 30, 32, 33, 41, 42, 44 e 101).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1°, 5°, 6°, 8°, 9°; 21, commi 1° e 2°; 22, commi 2° e 3°, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia) e degli artt. 1, commi 2°; 12, commi 1°, 6°, 8°, 11° e 12°; 14, commi 3°, 4°, 7° e 8°; 22, commi 1°, 2°, 7° e 9° della legge 11 febbraio 1992, n. 157, (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1992 dal Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di Gabrieli Leopoldo, iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28 prima serie speciale dell'anno 1992:

Visto l'atto di costituzione di Gabrieli Leopoldo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Gabrieli Leopoldo il Pretore di Bassano del Grappa, con ordinanza del 10 aprile 1992 (r.o. n. 350 del 1992), ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1°, 5°, 6°, 8°, 9°; 21, commi 1° e 2°; 22, commi 2° e 3°, legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia) e degli artt. 1, commi 2°; 12, commi 1°, 6°, 8°, 11° e 12°; 14, commi 3°, 4°, 7° e 8°; 22, commi 1°, 2°, 7° e 9°, legge 11 febbraio 1992, n. 157, (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nella parte in cui consentono l'esercizio della caccia da parte di soggetti privati, previo rilascio di licenza di porto di fucile per uso di caccia a seguito di abilitazione regionale, in assenza di alcun fine di utilità sociale; ovvero, e comunque, nella parte in cui non prevedono limitazioni al numero massimo dei soggetti così abilitati, in ambito nazionale e locale in riferimento agli artt. 2; 3, commi 1° e 2°; 9, commi 1° e 2°; 10, commi 1°; 11, secondo inciso; 32, commi 1°; 30, commi 1°; 33, commi 1°; 41, commi 2° e 3°; 42, commi 2°; 44, commi 1°; 101, commi 2°, Costituzione;

che il giudice *a quo* ha premesso nell'ordinanza che l'imputato era stato citato a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 c.p. per avere abbattuto un esemplare di gallo cedrone appartenente a specie protetta nei cui confronti la caccia doveva considerarsi non consentita e che durante il dibattimento lo stesso imputato ha proposto domanda di oblazione, essendo nel frattempo intervenuta la legge 11 febbraio 1992 n. 157, che, all'art. 30, ha escluso l'applicabilità delle disposizioni relative al reato di furto a fattispecie quali quelle oggetto del giudizio *a quo*, ed ha previsto nuove sanzioni;

che le censure di costituzionalità sono rivolte nei confronti del complesso delle disposizioni che disciplinano l'esercizio della caccia concernenti:

- a) i requisiti soggettivi necessari ad ottenere le prescritte autorizzazioni e concessioni;
- b) la previsione di un numero aperto di coloro che possono conseguire la concessione per lo svolgimento dell'attività venatoria in tutto il territorio nazionale;
- c) l'attività di programmazione dell'esercizio venatorio demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e alle Regioni;
- d) la tutela del patrimonio faunistico e delle specie protette;

Considerato che le questioni sottoposte all'esame della Corte non appaiono rilevanti, dal momento che il giudizio *a quo* verte sull'applicazione all'imputato della normativa penale sopravvenuta, a lui più favorevole, di cui all'art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 — che ha previsto nuove sanzioni penali per l'ipotesi criminosa di abbattimento di animale appartenente a specie protetta, escludendo per questa fattispecie l'applicabilità delle sanzioni previste per il furto — e che tale disposizione di favore non risulta impugnata nel presente giudizio;

che l'invocata declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina autorizzatoria dell'esercizio dell'attività venatoria non potrebbe comunque, nella specie, influire sulla legittimità di tale esercizio effettuato sulla base della licenza di caccia di cui risultava in possesso l'imputato all'epoca del fatto contestato;

che le questioni sollevate non risultano, pertanto, pregiudiziali alla definizione del giudizio *a quo* e devono, di conseguenza, essere dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1°, 5°, 6°, 8° e 9°; 21, commi 1° e 2°; 22, commi 2° e 3° della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia) e degli artt. 1, commi 2°; 12, commi 1°, 6°, 8°, 11° e 12°; 14, commi 3°, 4°, 7° e 8°; 22, commi 1°, 2°, 7° e 9° della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 30, 32, 33, 41, 42, 44 e 101 della Costituzione, dal Pretore di Bassano del Grappa con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 94

Ordinanza 8-15 marzo 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Docenti universitari - Professori associati - Giudizio di idoneità - Terza tornata - Partecipazione - Legittimati - Incaricati d'insegnamento per almeno un triennio in facoltà di nuova istituzione - Esclusione - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 412/1992) - Manifesta infondatezza.

(Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 1; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 1).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma terzo, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 50, n. 1, del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1992 dal T.A.R. della Toscana sul ricorso proposto da Patané Fabrizio contro il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, iscritta al n. 492 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo comma, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 50, n. 1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non consentono l'ammissione alla terza tornata dei giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati, di coloro i quali abbiano maturato incarichi di insegnamento per almeno un triennio in facoltà o corsi di laurea di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 100, lett. d), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, successivamente alla scadenza dei termini per la partecipazione, fissati dal bando relativo alla prima tornata dei giudizi di idoneità, avvenuta il 13 aprile 1981;

che, è stato osservato, ove si ritenesse l'equipollenza sostanziale di *status* tra i professori incaricati in corsi di laurea, ufficiali e necessari, con contratto *ex art.* 100, lett. d), del d.P.R. n. 382 del 1980, e ove si riconoscessero come tassative le categorie dei docenti ammesse a partecipare ai giudizi in questione (secondo l'interpretazione della costante giurisprudenza del Consiglio di Stato e della stessa Corte costituzionale), si dovrebbe pervenire alla censura d'incostituzionalità delle norme impugnate per la mancata assimilazione dei docenti a contratto (i quali abbiano maturato il triennio di incarichi di insegnamento in facoltà o corsi di laurea di nuova istituzione, attribuiti ai sensi dell'art. 100, lett. d), del citato d.P.R. n. 382 del 1980) rispetto alle categorie di docenti universitari espressamente indicate dalle norme impugnate, e da alcune sentenze della stessa Corte costituzionale (sent. n. 397 del 1989 e 89 del 1986);

che la disparità di trattamento emergerebbe con evidenza, in quanto i docenti a contratto verserebbero nella medesima condizione dei professori incaricati stabilizzati, avendo gli appartenenti alle due categorie svolto identiche mansioni e acquisito lo stesso livello di professionalità;

che soccorrerebbe la stessa esigenza di eliminazione del precariato posto a fondamento della normativa di cui alla legge n. 28 del 1980 e al d.P.R. n. 382 del 1980;

che oltre alla violazione del principio costituzionale della parità di trattamento di situazioni eguali, vi sarebbero anche riflessi di illegittimità con riguardo al principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione);

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità o la manifesta infondatezza della sollevata questione d'incostituzionalità;

Considerato che la questione, già sollevata negli stessi termini dal Consiglio di Stato, è stata dichiarata da questa Corte non fondata con sentenza n. 412 del 1992;

che l'attuale ordinanza di remissione non contiene, rispetto a quella emessa il 29 novembre 1991 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale, nuove argomentazioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1958, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 1 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica) e dell'art. 50, n. 1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0254

N. 95

Ordinanza 8-15 marzo 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Successione - Imposte - Beni esenti di rilevante interesse culturale - Alienazione entro il quinquennio dall'apertura della successione - Pena pecuniaria pari a tre volte l'imposta - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 2 agosto 1982, n. 512, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 512 (Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale), promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1991 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Siena sul ricorso proposto da Eddo Bartali ed altra contro l'Ufficio del Registro di Siena, iscritta al n. 312 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1992;

in

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza 5 dicembre 1991 la Commissione tributaria di secondo grado di Siena ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 512, il quale dispone che, in caso di alienazione entro il quinquennio dall'apertura della successione di beni esenti da imposta perché di rilevante interesse culturale, l'erede è tenuto al pagamento delle imposte nella misura di tre volte quella normale e di una pena pecuniaria non riducibile pari a tre volte l'imposta stessa;

che, ad avviso della Commissione, detta disciplina violerebbe gli artt. 3 e 53 della Costituzione, per un verso parificando agli effetti sanzionatori le differenti ipotesi considerate e per l'altro spezzando, con l'imporre il pagamento delle imposte nella misura di tre volte quella normale, il collegamento tra capacità contributiva e precetto tributario;

che è intervenuta nel giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che, come questa Corte ha reiteratamente statuito (sentenza n. 333 del 1991; ordd. n. 103 del 1992 e n. 520 del 1991; n. 62 del 1989, 593 e 50 del 1988, 337 e 315 del 1987), le scelte discrezionali del legislatore non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalità se non risultino palesemente irragionevoli;

che la disciplina impugnata trova fondamento nella particolare rilevanza che i beni considerati e la loro adeguata conservazione hanno per il patrimonio culturale del paese;

che la *ratio* delle norme offre ragionevole giustificazione per lo speciale regime, consistente in primo luogo nella esenzione dalla imposta di successione e per converso nel rigore della sanzione in caso di violazione degli obblighi incombenti sull'erede;

che non appare censurabile l'equiparazione a fini sanzionatori di ipotesi diverse l'una dall'altra ma unificate dalla previsione di comportamenti contrastanti con la doverosa tutela di beni di rilevante interesse culturale;

che, versandosi in materia sanzionatoria, risulta incongruo il richiamo al principio della capacità contributiva;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 512 (Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Siena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 96

Ordinanza 8-15 marzo 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Previdenza e assistenza - I.N.A.I.L. - Rendita vitalizia - Interessi e rivalutazione monetaria - Trattamento deteriore per i datori di lavoro e gli enti previdenziali rispetto ai debitori comuni - Irrilevanza per difetto di pregiudizialità - Manifesta inammissibilità.**

(C.P.C., art. 429, terzo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1992 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Livoti Giuseppe e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 321 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Livoti Giuseppe e dell'I.N.A.I.L.;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Giuseppe Livoti contro l'INAIL per ottenere il pagamento di una rendita vitalizia con gli interessi e la rivalutazione monetaria, il Pretore di Milano, con ordinanza del 6 aprile 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., «in quanto riserva un trattamento deteriore ai datori di lavoro e agli enti previdenziali rispetto ai debitori comuni»;

che, ad avviso del giudice remittente, il significato normativo ascrivito all'art. 429 dalla giurisprudenza prevalente, cioè il cumulo di rivalutazione monetaria e interessi legali, una volta elevati questi ultimi al dieci per cento in virtù dell'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, comporta per i crediti di lavoro e previdenziali una tutela esorbitante rispetto a quella prevista dall'art. 1224 cod. civ. per gli altri crediti pecuniari;

che il giudice remittente ritiene rilevante la questione pur dopo la legge 30 dicembre 1991, n. 412, il cui art. 16, comma 6, per i crediti previdenziali ha sostituito alla regola del cumulo il criterio della spettanza al creditore della maggior somma tra l'importo degli interessi legali e l'ammontare della rivalutazione: tale disposizione, infatti, essendo priva di efficacia retroattiva, non è applicabile al rapporto di cui è causa;

che nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti il ricorrente e l'INAIL chiedendo l'uno una dichiarazione di infondatezza, l'altro una dichiarazione di fondatezza della questione;

Considerato che la norma impugnata concerne esclusivamente i crediti di lavoro, mentre il rapporto dedotto nel giudizio *a quo* ha per oggetto una prestazione previdenziale;

che la norma applicabile a tale rapporto è l'art. 442 cod. proc. civ. così come modificato dalla sentenza n. 156 del 1991 di questa Corte, il quale, agli effetti del risarcimento del danno da svalutazione monetaria, non rinvia all'art. 429, ma detta una norma formalmente distinta e autonoma, onde la sollevata questione appare irrilevante per difetto di pregiudizialità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0256

N. 97

Ordinanza 8-15 marzo 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Miniere, cave e torbiere - Sicurezza del lavoro - Comportamenti omissioni - Sanzioni penali - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, art. 671, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 32).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 671, secondo comma, del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1992 dal Pretore di Grosseto - Sezione distaccata di Massa Marittima nel procedimento penale a carico di Dalle Cort Marcello ed altri, iscritta al n. 537 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di Marcello Dalle Cort ed altri per violazione degli artt. 158 e 167 del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), il Pretore di Grosseto - Sezione distaccata di Massa Marittima, con ordinanza del 7 maggio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 671, secondo comma, del citato d.P.R. n. 128 del 1959, nella parte in cui non opera una distinzione all'interno degli «altri casi» (diversi da quelli specificamente indicati nel primo comma) «tra le ipotesi nelle quali la condotta omissiva, con riguardo a carenze nella predisposizione di specifici accorgimenti tecnici, può essere sanata attraverso l'ottemperanza al contenuto della diffida e quelle nelle quali la condotta omissiva abbia oggettivamente integrato, nella sua completezza, una ipotesi di reato»;

che, ad avviso del giudice remittente, nel caso di infrazioni, quali quelle contestate nella specie, in cui la condotta omissiva abbia già prodotto completamente tutti gli effetti dannosi o pericolosi che giustificano la sanzione penale. «la diffida e la successiva ottemperanza non possono realizzare altro che una forma di estinzione del reato», in contrasto con la *ratio legis* consistente, come si desume dagli artt. 672, 673 e 674 del decreto, nel fine di ottimizzazione delle condizioni di lavoro in cava e in miniera e non di sottrarre alla sanzione penale fattispecie criminose già completamente attuate;

che pertanto la norma denunciata è ritenuta contraria sia al principio di eguaglianza, «per l'evidente disparità di trattamento con identiche situazioni che si verificano in settori di lavoro diversi da quello esaminato», sia al principio di tutela della salute;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che gli illeciti previsti dal secondo comma dell'art. 671 del d.P.R. n. 128 del 1959 sono configurati dalla legge come reati di inosservanza di un ordine legittimo della pubblica autorità, di guisa che la fattispecie penale e il conseguente obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria (art. 672) si concretano soltanto con l'inadempimento, debitamente constatato, della diffida intimata dall'ingegnere capo;

che si tratta di una scelta discrezionale del legislatore, fondata su una valutazione che ragionevolmente differenzia la disciplina degli «altri casi» previsti dall'art. 671, secondo comma, sia rispetto ai casi specificamente indicati nel primo comma, sia rispetto alle infrazioni previste dall'art. 9 del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, in ordine alle quali la diffida è una mera facoltà dell'Ispettorato del lavoro, non, in quanto inadempita, un elemento costitutivo del reato;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 671, secondo comma, del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Pretore di Grosseto - Sezione distaccata di Massa Marittima con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0257

N. 98

Ordinanza 8-15 marzo 1993

Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 401 del 19 ottobre 1992.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 401 del 19 ottobre 1992;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993, il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale occorso nella sentenza n. 401 del 19 ottobre 1992, dipendente dalla riproduzione meccanica del testo depositato della sentenza medesima;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che, nella sentenza n. 401 del 19 ottobre 1992, sia corretto il seguente errore materiale:

1) nel «Considerato in diritto», al punto 2), nel secondo periodo le parole «In proposito è opportuno premettere» sono sostituite dalle seguenti: «Per quel che riguarda il riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, va rilevato».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0258

N. 99

Sentenza 10-19 marzo 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti - Indennità di fine rapporto di lavoro - Sequestrabilità e pignorabilità - Esclusione - Assenza di una valida ragione giustificativa per una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati entro i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, del c.p.c. - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, primo comma, n. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni), in relazione all'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, ordinanza emessa il 5 luglio 1989 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. I.D.M. e Napoli Vincenzo, iscritta al n. 338 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto in fatto

La S.p.a. I.D.M. impugnava avanti la Corte d'appello di Roma la sentenza del Tribunale con cui, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, era stato dichiarato inefficace il pignoramento, da essa effettuato presso terzi, delle somme dovute a titolo d'indennità di fine rapporto di lavoro al proprio debitore, Napoli Vincenzo, già dipendente del Comune di Roma.

La Corte d'Appello rilevava che, nel frattempo, era intervenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3, del citato d.P.R. «nella parte in cui, in contrasto con l'art. 545, comma quarto, codice di procedura civile, non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da aziende e imprese di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R. fino alla concorrenza di un quinto per ogni altro credito vantato nei confronti del personale» (sent. n. 89 del 1987). E, conseguentemente, sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 2 (*rectius*, n. 3), nella parte in cui non prevede la pignorabilità, negli stessi limiti e per gli stessi tipi di crediti, delle indennità per cessazione del rapporto di lavoro dovute ai dipendenti degli enti di cui all'art. 1 del d.P.R. già menzionato.

Ha osservato la Corte remittente che la norma contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione in considerazione della sopravvenuta dilatazione del settore pubblico, i cui dipendenti fruiscono della normativa dettata dal d.P.R. n. 180 del 1950, onde sarebbe oggi ingiustificata la diversità di disciplina tra le due classi di dipendenti (privati e pubblici) in ordine alla aggredibilità delle loro retribuzioni. Si che, per le medesime ragioni enunciate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 89 del 1987, la norma impugnata sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione.

La rilevanza della questione risiederebbe nel fatto che la società appellante è creditrice ordinaria e, dunque, non rientrerebbe nelle categorie dei soggetti privilegiati indicati dall'art. 2, primo comma, n. 2 (*rectius*, n. 3), del d.P.R. n. 180. Il giudizio di costituzionalità si renderebbe quindi necessario, poiché la norma — quantunque parzialmente modificata dalla Corte con la sentenza n. 89 testé citata — non consentirebbe il riferimento ai corrispettivi dovuti ai dipendenti per il caso della cessazione del rapporto di lavoro.

Considerato in diritto

1. — Viene all'esame della Corte, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 2 (*rectius*, n. 3), del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in relazione all'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui esclude, per i dipendenti degli enti indicati nell'art. 1 dello stesso decreto, la pignorabilità, anche per ogni altro credito, delle indennità di fine rapporto di lavoro spettanti ai detti dipendenti.

2. — La questione è fondata.

L'art. 545 del codice di procedura civile stabilisce, al terzo comma, che «le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario, o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal Pretore». La disposizione prosegue, al quarto comma, stabilendo che «tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito». Le somme dovute dai privati datori di lavoro a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro sono perciò pignorabili, nella misura massima di un quinto, per ogni tipo di credito.

Da siffatto regime generale si discostava tutto il comparto dell'impiego pubblico (Stato, province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e «qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazione o di trasporto»), per il quale l'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, stabiliva la regola della normale insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti. Regola, questa, che conosceva soltanto le eccezioni stabilite dagli artt. 2 e seguenti del decreto in esame.

3. — I limiti al pignoramento degli emolumenti percepiti dai pubblici dipendenti hanno formato oggetto di numerose pronunce da parte di questa Corte che ha volutamente allargato, in danno dei dipendenti pubblici, l'area dei crediti pignorabili.

Una prima serie di interventi ha riguardato, in particolare, le retribuzioni dei pubblici dipendenti. La sentenza n. 89 del 1987 aveva aperto la breccia dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. n. 180, che, fissando il regime di ordinaria impignorabilità e insequestrabilità degli emolumenti dei dipendenti pubblici, prevedeva l'aggregabilità dei crediti da lavoro «fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all'impiegato o salariato». E pertanto non consentiva — contrariamente a quanto dispone, per il settore privato, il quarto comma dell'art. 545 del codice di procedura civile — la pignorabilità e la sequestrabilità, nella stessa misura, degli emolumenti dovuti da «altri enti diversi dallo Stato» per ogni altra ragione creditoria diversa da quella fiscale. La successiva sentenza n. 878 del 1988 eliminava lo stesso privilegio ancora sussistente per i dipendenti dello Stato. E la sentenza n. 115 del 1990 affermava l'illegittimità dell'art. 1, terzo comma, lettera *b*), della legge 27 maggio 1959, n. 324, «nella parte in cui non prevedeva la pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità dell'indennità integrativa speciale istituita al primo comma dell'articolo, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale» interessato.

Una seconda serie di interventi (sentenze n. 1041 del 1988, n. 5 del 1987, n. 209 del 1984) ha avuto ad oggetto, in particolare, le pensioni.

In tale settore, d'indubbia peculiarità, la Corte:

a) ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni che escludevano la pignorabilità delle pensioni, ma limitatamente ai crediti particolarmente qualificati, come quelli alimentari, il cui riconoscimento discende dall'art. 29 della Costituzione;

b) ha tuttavia pienamente giustificato (sentenze n. 55 del 1991 e n. 231 del 1989) il regime generale dell'impignorabilità delle pensioni, in tutti i settori lavorativi, in ossequio alle finalità previdenziali che lo sorreggono.

4. — Chiamata ad affrontare per la prima volta la questione della sequestrabilità e pignorabilità della cosiddetta indennità di buonuscita, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 340 del 1990, non ha potuto spingersi oltre i limiti del *petitum*. Trattandosi di decidere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui non consentiva, negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, del più volte citato d.P.R. n. 180, la sequestrabilità e pignorabilità dell'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS ai dipendenti dello Stato, per crediti alimentari, la Corte non è andata al di là della *ratio* posta a base delle decisioni in materia di pignoramento e sequestro delle pensioni, lasciando impregiudicata la questione della natura retributiva o previdenziale delle, peraltro varie, indennità di fine rapporto dei pubblici dipendenti.

5. — La questione, ora chiaramente proposta, non può essere ulteriormente differita. Essa, tuttavia, trova una inequivocabile soluzione nella copiosa giurisprudenza di questa Corte.

Ancora da ultimo, con le sentenze n. 63 del 1992, n. 319 del 1991, n. 86 del 1990, n. 471 del 1989, questa Corte ha ribadito, invero, che le varie indennità di fine rapporto del settore pubblico hanno natura mista: «retributiva, previdenziale e assistenziale».

La parte, per così dire, previdenziale e assistenziale, «proprio per tale natura, è correlata a contribuzioni versate dai dipendenti e dalle stesse amministrazioni pubbliche» (sent. n. 86 del 1990) e, come tale, non è assoggettabile ad imposta. Cioché la Corte ha potuto affermare, con le sentenze n. 877 del 1988, n. 400 del 1987, e n. 178 del 1986, che le indennità di buonuscita erogate dall'ENPAS e dall'INADEL, per la parte afferente in via virtuale alla contribuzione dei dipendenti assicurati, non possono essere considerate reddito e, quindi, non possono essere assoggettate né a IRPEF né ad imposta di ricchezza mobile o complementare. Una conclusione, questa, da cui consegue che, per la parte, per così dire, retributiva dell'indennità di fine rapporto percepita dal dipendente pubblico, corrispondente al contributo che non è a suo carico, l'imposizione fiscale è pienamente legittima.

Ora, considerate la parvità della componente previdenziale dell'indennità di fine rapporto rispetto alla sua entità complessiva, che pertanto assume sempre più le caratteristiche della retribuzione differita, e la limitata misura (un quinto) dell'emolumento aggregabile con il sequestro o il pignoramento da parte del creditore che agisce per il recupero del suo credito, si palesa in tutta la sua evidenza l'ingiustificata disparità di trattamento fra i dipendenti dei diversi comparti, a seconda che si applichi loro l'art. 2 del testo unico n. 180 del 1950 oppure il quarto comma dell'art. 545 del codice di procedura civile. E, dunque, a seconda che si tratti di dipendenti pubblici o privati.

Essendo ormai progressivamente assimilabili i rispettivi trattamenti di fine rapporto — con la modesta eccezione di cui si è fatto cenno — non v'è più alcuna valida ragione giustificativa per mantenere la disparità di trattamento in ordine alla pignorabilità ed anche alla sequestrabilità della indennità di fine rapporto percepita dai lavoratori dei due comparti, accogliendo la questione di costituzionalità dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (così integrando il *petitum* del remittente).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni), nella parte in cui esclude, per i dipendenti degli enti indicati nell'art. 1 dello stesso decreto, la sequestrabilità e la pignorabilità, entro i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, anche per ogni altro credito, delle indennità di fine rapporto di lavoro spettanti ai detti dipendenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0271

N. 100

Sentenza 10-19 marzo 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Ambito di applicazione delle norme in materia - Atti a titolo gratuito compiuti tra i coniugi più di due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava l'impresa commerciale - Esclusione - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale parziale.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 69).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1992 dal Tribunale di Cassino nel procedimento civile vertente tra fallimento di De Blasis Antonio e Carducci Mariolina, in De Blasis, ed altro, iscritta al n. 682 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione della curatela del fallimento di De Blasis Antonio;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'avvocato Fulvio Fabrizi per la curatela del fallimento di De Blasis Antonio;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 31 gennaio 1992 e pervenuta alla Corte costituzionale il 12 ottobre 1992, il Tribunale di Cassino riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 69 della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Premetteva il Tribunale che, nel corso della procedura fallimentare nei confronti di Antonio De Blasis, il curatore, rilevato che con due rogiti trascritti il 7 gennaio 1981 ed il 17 giugno 1981, il fallito aveva donato alla moglie alcuni immobili, chiedeva che il Tribunale dichiarasse in via alternativa detti negozi assolutamente simulati (*ex art. 1416 del codice civile*) o revocati ai sensi dell'art. 69 della legge fallimentare ovvero dell'art. 2901 del codice civile, e comunque privi di effetto nei confronti della massa dei creditori ammessi al passivo del fallimento, con la conseguente restituzione degli immobili e dei frutti.

2. — Osservava il Tribunale che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 27 giugno 1973, n. 91, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 781 del codice civile, non sussiste più il divieto di donazione fra i coniugi. La conseguente liceità di siffatte donazioni, ad avviso del remittente, determina una lacuna nella disciplina fallimentare, dal momento che, mentre le donazioni fra coniugi compiute nel biennio anteriore al fallimento possono ritenersi inefficaci ai sensi dell'art. 64 della legge fallimentare riguardante tutti gli atti a titolo gratuito a vantaggio di chiunque, per le liberalità tra coniugi compiute in epoca più remota, come quelle oggetto delle azioni proposte dal curatore, sorgono problemi di irragionevolezza e disparità di trattamento nella normativa residua alla predetta dichiarazione di illegittimità costituzionale...

3. — Ed invero — osserva il Tribunale — se si applicasse la norma (art. 2901 del codice civile) relativa alla revocatoria ordinaria, si avrebbe una sperequazione, sotto il duplice profilo del regime probatorio e della decorrenza della prescrizione, fra il trattamento normativo più esigente della sorte degli atti a titolo gratuito oltre il biennio dal fallimento rispetto a quello più facilitato della revoca degli atti a titolo oneroso tra coniugi (art. 69 della legge fallimentare). Né, d'altra parte, appare possibile al Tribunale, in via di interpretazione estensiva o per analogia, applicare quest'ultima disposizione anche agli atti a titolo gratuito oltre il biennio, ostandovi la chiara portata della stessa e il divieto di applicazione analogica di una norma contenente una presunzione legale.

Il Tribunale, pertanto, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3, 1° comma, e 24, 1° comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge fallimentare, nella parte in cui non comprende nel proprio ambito di applicazione gli atti a titolo gratuito compiuti più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale.

4. — Si è costituita in questa sede la curatela del fallimento per aderire incondizionatamente alla questione di illegittimità costituzionale sollevata d'ufficio dal Tribunale e chiedendo che la stessa venga accolta. Ribadisce in proposito il curatore che l'abolizione dello storico divieto di donazioni fra coniugi, già previsto dall'art. 781 del codice civile, fu giustificato dalla Corte costituzionale con riferimento ai rapporti interni fra coniugi, in quanto limitava la capacità contrattuale dei cittadini coniugati e riduceva la loro libertà di iniziativa economica. Ma in quella occasione non fu considerato che, nei riflessi esterni, ai creditori concorrenti deriverebbe per gli atti gratuiti una tutela peggiore rispetto ai negozi a titolo oneroso stipulati dai coniugi nel medesimo periodo di esercizio dell'impresa commerciale.

Considerato in diritto

1. — La presente questione di costituzionalità investe l'art. 69 della legge fallimentare nella parte in cui non comprende nel proprio ambito di applicazione gli atti a titolo gratuito compiuti tra i coniugi più di due anni anteriori alla dichiarazione del fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava l'impresa commerciale.

Il Tribunale rimettente ha ritenuto anzitutto rilevante la questione ai fini della decisione «dal momento che il curatore del fallimento ha invocato, sia pure in via alternativa, l'anzidetta norma, onde ottenere la dichiarazione giudiziale di inefficacia nei confronti dei creditori concorrenti degli impugnati atti di donazione, compiuti dal fallito a vantaggio della moglie in epoca anteriore di oltre due anni alla dichiarazione di fallimento».

In proposito, è appena il caso di ricordare che spetta al giudice a quo ritenere quale sia l'ordine logico di esame delle varie domande introitate a sentenza (art. 277 del codice di procedura civile), oltre che valutare se la controversia non possa essere decisa senza affrontare la questione di costituzionalità (si vedano le sentenze n. 73 del 1991, n. 97 del 1987 e n. 139 del 1980 della Corte costituzionale).

2. — La questione è fondata.

Giova premettere che il complesso quadro normativo disegnato dal legislatore del 1942 per tutelare i creditori da atti pregiudizievoli alle loro ragioni era composto da norme contenute sia nel codice civile (per le situazioni generali che prescindono dal fallimento), sia nella legge fallimentare per il particolare ambito applicativo di detta procedura concorsuale. Sul primo versante il codice prevedeva: *a*) l'azione revocatoria cosiddetta ordinaria, esercitabile alle varie condizioni previste dall'art. 2901, ed applicabile anche in sede fallimentare per l'esplicito richiamo contenuto nell'art. 66 della legge fallimentare; *b*) il divieto di liberalità fra coniugi, salvo quelle conformi agli usi, sancito dall'art. 781; e ciò per motivi inerenti a rapporti interni alla coppia e per la tutela dei creditori del donante.

Sul versante della procedura fallimentare, il legislatore tracciava un sistema revocatorio molto differenziato, prevedendosi la disciplina più rigorosa dell'inefficacia automatica *ex lege* per gli atti a titolo gratuito e per l'anticipazione di pagamenti compiuti nel biennio anteriore al fallimento (artt. 64, 65), e quella meno rigorosa, di revoca a determinate condizioni, per atti a titolo oneroso o cambiali scadute (artt. 67, 68).

A questa normativa comune se ne aggiungeva una particolare, riguardante specificamente gli atti fra coniugi, considerati dal legislatore con maggiore diffidenza presumendosi che il coniuge sia la persona più in grado di conoscere lo stato di insolvenza dell'imprenditore e più disposta a colludere con lui. In questo caso la legge prevedeva (oltre il generale divieto di donazioni sopraccennato) sia la revoca degli atti a titolo oneroso compiuti tra i coniugi durante tutto il tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale, per una presunzione *iuris tantum* di conoscenza dello stato di insolvenza (art. 69), sia la cosiddetta *praesumptio muciana* sulla provenienza del danaro per gli acquisti del coniuge del fallito (art. 70).

3. — Il sistema ora ricordato ha subito qualche successiva alterazione, oltre che per la menzionata dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 781 del codice civile (sentenza n. 91 del 1971 della Corte costituzionale), anche per il sopravvenire della riforma del diritto di famiglia (Legge n. 151 del 1975), da cui è derivata l'inapplicabilità della presunzione muciana al coniuge del fallito in regime di comunione legale (Cassazione, n. 351, n. 6079, n. 7338 del 1990).

L'abrogazione del divieto di donazioni fra coniugi, giustificato dalla citata sentenza per violazione del principio di eguaglianza fra cittadini e per la riduzione della libertà della iniziativa economica dei coniugi (ma con un accenno anche al risolto del possibile pregiudizio dei diritti di terzi), ha fatto sorgere notevoli dubbi sulla coerenza della disciplina applicabile agli atti gratuiti fra coniugi con le altre norme di risulta nel quadro complessivo della tutela delle ragioni dei creditori; problema che la dottrina e la giurisprudenza espressamente dichiarano di difficile soluzione, in sede interpretativa.

4. — Secondo una prima tesi, le donazioni tra coniugi, oltre il biennio, non più nulle ma ancora pregiudizievoli per i creditori, potrebbero essere attualmente revocate nell'ambito della procedura fallimentare soltanto ai sensi dell'azione generale dell'art. 2901 del codice civile, ancorché gli stessi autori lamentino che le condizioni previste per detta azione siano ora ingiustificatamente più gravose di quelle relative alla revoca degli atti a titolo oneroso tra coniugi. Ed invero, mentre per questi ultimi la legge (art. 69 della legge fallimentare) presume nell'acquirente la conoscenza dello stato di insolvenza del fallito e la mala fede dell'alienante, l'art. 2901 pone invece a carico del creditore (e per esso del curatore) il notevole onere di provare, anche per gli atti a titolo gratuito, tutte le condizioni previste dal numero 1) della citata norma (e cioè la conoscenza dell'*eventus damni* e, in certi casi, anche il *consilium fraudis*). Senza contare che la prescrizione per la revoca degli atti a titolo oneroso *ex art. 69 della legge fallimentare* decorre dalla data della dichiarazione di fallimento, mentre quella per gli atti a titolo gratuito risalirebbe al momento in cui essi sono compiuti, favorendo così la prescrizione dell'azione.

5. — Ad evitare queste incongruenze e disparità, altri studiosi — sia pure con notevoli perplessità — ed una parte della giurisprudenza di merito ritengono che la soluzione del problema vada rinvenuta estendendo l'applicabilità di norme contenute nella legge speciale anche agli atti di liberalità compiuti oltre il biennio dai coniugi con pregiudizio per i creditori fallimentari. Pur non escludendosi, cioè, l'eventualità di un possibile ricorso alla revocatoria ordinaria (richiamata espressamente dall'art. 66 della legge fallimentare), si è evidenziata l'esigenza di una soluzione che, da una parte, eviti le incongruenze derivanti dalla sola applicabilità dell'art. 2901 agli atti di liberalità tra coniugi, dall'altra, sia più coerente col trattamento che la legge fallimentare riserva agli atti gratuiti ed a quelli onerosi compiuti dai coniugi.

Premesso che il caso degli atti gratuiti tra coniugi effettuati nel biennio rientra ovviamente nell'applicabilità della norma generale prevista dall'art. 64 della legge fallimentare, ove invece si tratti di atti a titolo gratuito tra coniugi prima ancora del biennio si cerca quale sia la norma suscettibile di espansione per la sua *ratio* e per le condizioni più prossime a tale secondo caso.

Va in proposito osservato che, a prescindere dai limiti del *petitum* dell'ordinanza di rimessione, che appunto individua tale norma nell'art. 69, effettivamente questa disposizione, anche se riguardante gli atti a titolo oneroso, contiene due elementi di prossimità alla predetta seconda ipotesi, essendo essa infatti riferita specificamente solo agli atti tra coniugi e ad atti posti in essere nel periodo di esercizio dell'impresa, anche oltre il biennio anteriore al fallimento.

6. — La dilatazione della portata della citata norma all'ipotesi degli atti gratuiti tra coniugi oltre il biennio non può essere affermata mediante interpretazione estensiva, dati i chiari limiti del contenuto della norma stessa, né per analogia, ove si consideri che le presunzioni legali, costituite solo in forza di speciali disposizioni di legge, danno luogo ad *jus singulare*, come tale non suscettibile di applicazione analogica.

Non resta che la via di una pronuncia di incostituzionalità parziale, che meglio assicuri la certezza del diritto, dal momento che la soluzione adeguatrice consiste nell'estensione logicamente necessitata ed in certo senso implicita nella potenzialità interpretativa del contesto normativo in cui è inserita la disposizione impugnata (Corte costituzionale, sentenza n. 8 del 1987). Ed invero, la irragionevolezza della norma dell'art. 69 sopravvenuta all'abrogazione del divieto di donazioni tra coniugi (art. 781 del codice civile), può essere superata ampliando la portata della disposizione originariamente limitata alla revocatoria degli atti a titolo oneroso compiuti tra coniugi anche oltre il biennio — limitazione ormai priva di fondamento logico — agli atti di liberalità tra coniugi nello stesso periodo, altrimenti revocabili solo alle condizioni più rigorose previste dall'art. 2901 e con una decorrenza prescrizione più svantaggiosa.

Può conclusivamente ritenersi che gli aspetti di irragionevolezza sopra esposti sono in contrasto con i principi dell'art. 3 della Costituzione, restando assorbita l'ipotesi di prospettazione del giudice a quo in riferimento all'art. 24 della Costituzione. L'estensione dell'intero testo dell'art. 69 della legge fallimentare agli atti gratuiti non disperde qualche residuo margine di disarmonia, come quello della rilevanza della prova contraria del coniuge sulla sua ignoranza circa lo stato di insolvenza del fallito (mentre ciò è previsto dall'art. 2901, n. 2, del codice civile solo per l'ipotesi degli atti a titolo oneroso); ma eliminare tali residui margini è compito del legislatore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), nella parte in cui non comprende nel proprio ambito di applicazione gli atti a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 101

*Sentenza 10-19 marzo 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Imputato contumace - Restituzione nel termine per poter formulare la richiesta di applicazione di una pena di cui all'art. 444 - Mancata previsione - Assenza di ostacoli interpretativi alla piena applicazione dell'art. 175 del c.p.p. - Non fondatezza nei sensi in cui in motivazione.****(C.P.P., artt. 487, quinto comma, e 446, primo comma).****(Cost., artt. 3 e 24).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 487, quinto comma, e 446, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1992 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Mair Gregor, iscritta al n. 473 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Bolzano, con ordinanza del 27 maggio 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 487, quinto comma, e 446, primo comma, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non consentono all'imputato dichiarato contumace, che abbia successivamente, prima della decisione, fornito la prova del suo legittimo impedimento, di chiedere il patteggiamento».

Il remittente osserva che l'art. 487, quinto comma, del codice di procedura penale, nell'ultima parte, prevede che se l'imputato dimostra che la prova del legittimo impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa, è disposta la rinnovazione degli atti rilevanti ai fini della decisione; non prevede però che l'imputato sia riammesso nei termini e nelle condizioni di poter esercitare in pieno i suoi diritti di difesa.

L'art. 446, primo comma, del codice di procedura penale, a sua volta, pone come limite per la richiesta del patteggiamento le formalità di apertura del dibattimento e non tiene conto dell'eventualità che a queste formalità di apertura del dibattimento non sia presente l'imputato che, legittimamente impedito, non abbia potuto, non per sua colpa, fornire tempestiva prova di tale impedimento.

Le norme, ad avviso del remittente, contrastano con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Vi è infatti disparità di trattamento tra l'imputato legittimamente impedito che abbia potuto fornire la prova del suo impedimento e l'imputato che nelle stesse condizioni di legittimo impedimento non abbia potuto, non per sua colpa, fornire la stessa prova. La discriminazione consiste nel fatto che nel primo caso non sono compiute le formalità di apertura del dibattimento e l'imputato è nei termini e nelle condizioni di richiedere il patteggiamento; tale possibilità è invece preclusa nel secondo caso.

È indubbio, infine, che la richiesta di patteggiamento costituisce una forma di difesa, come dimostrano i vantaggi che il codice fa discendere dalla scelta di questo procedimento speciale.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che nel sistema tracciato dal nuovo codice di procedura penale la contumacia rappresenta una situazione del tutto residuale: a norma del primo comma dell'art. 487 persino la mera probabilità di una mancata conoscenza o di un impedimento a presenziare è sufficiente ad impedirne la dichiarazione.

Una volta però che non ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'art. 487, e debba quindi legittimamente presumersi che l'imputato, esercitando la facoltà riconosciutagli dalla legge, abbia scelto di non presentarsi, non si può correre il rischio che l'attività processuale compiuta possa essere in ogni momento vanificata dalla prova tardiva dell'impossibilità a comparire. Ed è proprio ciò — questa esigenza, cioè, di garantire il normale svolgimento del processo — che giustifica la «diversità di trattamento» fra l'imputato che fornisce la prova dell'impossibilità a comparire prima della pronuncia dell'ordinanza dichiarativa della contumacia e l'imputato che fornisce la stessa prova in un momento successivo.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 487, quinto comma, e 446, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che l'imputato contumace, il quale, prima della decisione — essendo pervenuta la prova che l'assenza alla prima udienza fu dovuta alle cause indicate nell'art. 487, quarto comma — dimostri che la prova medesima è pervenuta con ritardo senza sua colpa, sia restituito nel termine per poter formulare la richiesta di applicazione di una pena di cui all'art. 444 del codice, termine fissato «alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado».

Tale mancata previsione violerebbe, ad avviso del remittente, da un lato, il diritto di difesa dell'imputato, in quanto la richiesta di patteggiamento costituisce una forma di difesa, e, dall'altro, il principio di eguaglianza, per irrazionale disparità di trattamento tra l'imputato che abbia potuto tempestivamente fornire la prova del suo legittimo impedimento a comparire e l'imputato che tale prova abbia fornito con ritardo ma incolpevolmente, in quanto solo nel primo caso è previsto il rinvio del dibattimento (e, quindi, in particolare, della dichiarazione di apertura del medesimo), con conseguente perdurante facoltà di formulare la richiesta in esame.

2. — La questione non è fondata nei sensi di cui in motivazione.

Va premesso che questa Corte ha già avuto modo di affermare che la richiesta di applicazione di una pena da parte dell'imputato esprime una modalità di esercizio del diritto di difesa, in quanto «costituisce efficiente strumento di tale diritto la possibilità offerta all'imputato di avvalersi, con libera scelta, dell'istituto in esame e di acquisire così una pena minima sottraendosi al rischio di più gravi sanzioni» (sent. n. 313 del 1990, ord. n. 116 del 1992).

D'altro canto, è stato più volte ritenuto, con riferimento sia al rito speciale ora in esame, sia al giudizio abbreviato, che l'interesse dell'imputato ad accedere a detti riti trova tutela solo in quanto la sua condotta consenta l'effettiva adozione di una sequenza procedimentale che, evitando il dibattimento (con l'assunzione del relativo rischio da parte dell'imputato stesso) e contraendo le possibilità di appello, permetta di raggiungere quell'obiettivo di rapida definizione dei processi che il legislatore ha inteso perseguire; per cui, una volta che tale scopo non può più essere pienamente raggiunto, in quanto il dibattimento è già iniziato, non troverebbe più razionale giustificazione consentire ugualmente l'accesso ai riti medesimi e la concessione dei connessi benefici (cfr. sentt. n. 277 e n. 593 del 1990, n. 316 del 1992; ord. n. 320, n. 355 e n. 420 del 1990, n. 5 e n. 3 del 1992). Sulla base di tali premesse sono state ritenute legittime — sia in riferimento all'art. 3 che all'art. 24 della Costituzione — le norme transitorie che limitano l'ammissibilità dei riti speciali in discussione ai soli procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice per i quali non siano state ancora compiute le formalità di apertura del dibattimento, nonché quelle che non consentono l'accesso a tali riti in caso di nuove contestazioni ai sensi degli artt. 516 e 517 del codice di procedura penale.

Ma le anzidette considerazioni non possono ritenersi valide in ordine alla questione ora sottoposta all'esame della Corte, nella quale — rispetto alle precedenti — non vengono in rilievo né la discrezionalità di cui in generale il legislatore gode nel dettare disposizioni di carattere transitorio, né alcun profilo di inerzia dell'imputato e quindi di «addebitabilità» al medesimo delle conseguenze della mancata instaurazione del rito differenziato.

Invero, almeno nei casi in cui risulti che la inosservanza del termine per formulare — anche ovviamente a mezzo di procuratore speciale — la richiesta di applicazione di una pena sia stata determinata da un evento non evitabile dall'interessato, sarebbe molto difficile negare che la impossibilità di ottenere i relativi benefici concreti una ingiustificata compressione del diritto di difesa.

3. — Tuttavia, va a questo punto rilevato che l'ordinamento appresta in tali ipotesi un adeguato strumento di tutela, costituito dall'istituto della «restituzione nel termine» di cui all'art. 175 del codice di procedura penale, il quale, in linea generale, stabilisce (al primo comma) che «il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore».

Premesso che l'istituto nel suo complesso ha subito un ampliamento rispetto alla previgente disciplina di cui all'art. 183-*bis* del codice abrogato, non sembra che alla sua applicabilità al termine per la richiesta di «patteggiamento» si frappongano ostacoli interpretativi. Tale non può essere considerato, in particolare, il principio di tassatività dei termini perentori che il legislatore ha ritenuto di introdurre nel nuovo codice (art. 173, primo comma), ispirandosi — come è detto nella Relazione al progetto preliminare — alla analoga disposizione del codice di procedura civile (art. 152, secondo comma). Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione formatasi in ordine a quest'ultima norma, infatti, detto principio non impedisce di ritenere che un termine, per lo scopo che persegue e per la funzione che è destinato ad assolvere, debba, pur in assenza di un'espressa previsione in tal senso, essere rigorosamente osservato e quindi considerato di carattere perentorio: e nessuno dubita (ivi compreso ovviamente il giudice *a quo*) che quello in esame abbia tale natura, essendo coesistente alla funzione di deflazione e di rapida definizione del processo tipica dell'istituto cui si riferisce.

D'altro canto, va osservato che l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, considerata anche la sua fondamentale natura di «patteggiamento sulla pena o sul merito» più che di «patteggiamento sul rito», non appare di per sé assolutamente incompatibile con la fase dibattimentale in cui eccezionalmente verrebbe ad inserirsi, conservando anche, in tal caso, sia pur parzialmente, la propria efficacia deflattiva. Esso, tuttavia, deve subire un inevitabile adattamento, ricavabile dal sistema. Invero, tale evenienza certamente non può comportare alcuna sorta di annullamento dell'attività legittimamente compiuta: ciò in ossequio ad un generale principio di economia processuale che si rinviene in varie disposizioni del codice, come, ad esempio, nell'art. 176, in tema proprio di effetti della restituzione nel termine, e nell'art. 487, in materia di contumacia, i quali appunto prevedono soltanto la possibilità di «rinnovazione» di alcuni atti, il che certamente non implica invalidamento di quelli già compiuti.

Deve, pertanto, ritenersi, da un lato che nulla impedisce che il rito speciale in esame, nella ipotesi di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 del codice di procedura penale, trovi collocazione nel corso del dibattimento e, dall'altro, che in tal caso esso non possa non operare alla luce della istruzione dibattimentale svoltasi sino a quel momento, con la conseguenza che sia il consenso delle parti, sia il controllo del giudice (sulla qualificazione giuridica del fatto, sull'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, sulla congruità della pena) dovranno avvenire sulla base del complesso degli atti fino allora compiuti.

4. — In conclusione, accertato che l'ordinamento processuale vigente offre, a determinate rigorose condizioni, un adeguato rimedio a situazioni nelle quali altrimenti il diritto di difesa subirebbe un ingiustificato sacrificio, la questione sollevata dal giudice *a quo* deve dichiararsi non fondata.

Spetta, ovviamente, al giudice medesimo accertare se nella fattispecie sottoposta al suo giudizio ricorrano gli estremi per l'applicabilità del richiamato istituto di cui all'art. 175 del codice di procedura penale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 487, quinto comma, e 446, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 102

Sentenza 10-19 marzo 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Farmacie - Corresponsioni da parte delle uu.ss.lla. - Trattenuta di una quota pari al 2,5% dell'importo al lordo dei tickets - Insussistenza di una disparità di trattamento tra titolari di farmacia ed altri utenti del Servizio sanitario nazionale e di violazione del principio della capacità contributiva nonché della progressività della imposizione - Non fondatezza.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 maggio 1992 dal Giudice conciliatore di Treviso, iscritta al n. 424 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa l'11 luglio 1992 dal Giudice conciliatore di Mirano nel procedimento civile vertente tra Maguolo Ugo e la U.S.L. n. 17 di Mirano, iscritta al n. 554 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1992;

3) ordinanza emessa il 22 luglio 1992 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Guerra Alberto e la U.S.L. n. 16 di Venezia, iscritta al n. 659 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti l'atto di costituzione di Vanzini Marisa nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

Uditi gli avvocati Francesco Cavallaro e Paolo Barile per Vanzini Marisa e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio civile promosso da Vanzini Marisa, titolare di farmacia convenzionata, contro la U.S.L. n. 10 di Treviso il giudice conciliatore di Treviso ha sollevato, con ordinanza del 12 maggio 1992, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, nella parte in cui dispone che il Servizio sanitario nazionale, nel provvedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto per la vendita delle specialità medicinali (in regime di assistenza diretta), trattiene una quota pari al 2,5% dell'importo al lordo dei tickets. Secondo il giudice rimettente la norma si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza perché introduce una prestazione patrimoniale obbligatoria di carattere tributario a carico di una limitata categoria di cittadini (ossia i titolari di farmacia) senza che sussista alcuna ragione giustificatrice di tale trattamento discriminatorio, essendo essi gravati, quanto chiunque altro, dalle normali imposte e dal contributo per il S.S.N.

Inoltre sussiste contrasto con il principio secondo cui ogni cittadino è tenuto a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva e il sistema tributario è uniformato a criteri di progressività (art. 53 Cost.); in particolare attraverso il prelievo del 2,5% la categoria dei titolari di farmacia viene sottoposta ad una prestazione patrimoniale la cui base imponibile è rappresentata (non già dal reddito, ma) dal ricavo lordo. Infine la stessa norma censurata discrimina anche all'interno della stessa categoria dei titolari di farmacia, tra coloro che svolgono prevalentemente servizio mutualistico e coloro per i quali tale servizio costituisce solo una componente dell'attività; sicchè essa grava in modo ineguale all'interno della stessa categoria che subisce il prelievo, risultando questo distribuito secondo un criterio casuale e talvolta in misura inversamente proporzionale all'effettiva capacità contributiva in quanto legato non al reddito, ma al ricavo lordo.

2. — Si è costituita la parte privata Vanzini Marisa sostenendo la illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Premesso che la disposizione impugnata configura un vero e proprio prelievo impositivo a carico dei titolari di farmacie, la difesa della parte costituita ritiene leso il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) che esige l'identificabilità di un collegamento effettivo tra la prestazione imposta e il presupposto economico considerato dalla norma tributaria, collegamento che nella fattispecie dell'art. 4 censurato farebbe invece difetto, atteso che la «trattenuta» a favore del Servizio sanitario è commisurata, sulla base di una percentuale fissa del 2,5%, all'importo liquidato dal Servizio sanitario alle farmacie per le specialità medicinali spedite in regime di assistenza diretta e quindi il prelievo risulta imposto e determinato con riferimento al ricavo lordo e non già all'utile effettivamente conseguito dal farmacista.

Inoltre — prosegue la difesa della parte costituita — la disposizione in esame si pone in contrasto anche con i fondamentali principi di razionalità e di eguaglianza affermati dall'art. 3 Cost., perchè si tratta difatti di una prestazione che penalizza indebitamente, sul piano contributivo, i titolari di farmacie rispetto agli altri soggetti che pure usufruiscono all'interno del Servizio sanitario nazionale di prestazioni identiche a quelle dei farmacisti.

Rileva infine la difesa della parte privata che la commisurazione al ricavo lordo del prelievo obbligatoriamente imposto ai farmacisti rende l'effettiva incidenza del tributo casuale rispetto al reddito e quindi discriminatoria nei confronti dei titolari di farmacia maggiormente gravati dai costi di esercizio, sia perchè irragionevolmente penalizza, a parità di ricavo, i percettori di minori utili, sia perchè il carico impositivo è tanto più elevato quanto maggiore è la quota di servizio mutualistico svolto dal titolare di farmacia.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata.

Sostiene innanzi tutto l'Avvocatura che la questione sollevata è inammissibile perchè l'ordinanza di rimessione si limita ad affermarne la pertinenza e la strumentale efficacia nel giudizio *a quo*, senza tuttavia affatto accennare ai termini concreti della controversia.

Nel merito l'Avvocatura ritiene non fondata la questione in ragione della giurisprudenza della Corte costituzionale che ha già riconosciuto la legittimità costituzionale dello «sconto» sui prezzi delle specialità medicinali, seppur in relazione alla disciplina precedente quella investita dalla censura del giudice rimettente. In particolare ritiene non sussistere la lamentata vulnerazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) per effetto dell'imposizione della prestazione in esame a carico (soltanto) dei titolari di farmacie, atteso che si tratta di categoria di soggetti la cui attività si ricollega particolarmente all'assistenza farmaceutica e, come tale, discrezionalmente ritenuta dal legislatore la più idonea a sostenerne in parte l'onere. Nè è violato il principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. che esprime l'esigenza che ogni prelievo fiscale abbia causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di quella capacità, intesa quale idoneità soggettiva ad adempiere l'obbligazione deducibile dal presupposto (discrezionalmente valutato dal legislatore) al quale la prestazione è collegata; esigenza questa che nella fattispecie deve ritenersi rispettata in ragione del collegamento dell'imposizione al prezzo di vendita dei prodotti, che è indice rivelatore di ricchezza.

4. — Con ordinanze dell'11 luglio 1992 e del 22 luglio 1992 il giudice conciliatore di Mirano ed il Pretore di Venezia, rispettivamente nel corso del giudizio tra Maguolo Ugo e l'USL n. 17 di Mirano e del giudizio tra Guerra Alberto e l'USL n. 16 di Venezia, hanno sollevato la medesima questione incidentale di costituzionalità svolgendo analoghe argomentazioni.

5. — In entrambi questi due giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata sulla base delle stesse argomentazioni già sopra esposte.

6. — Nell'imminenza dell'udienza la difesa della parte privata Vanzini ha presentato una memoria in cui ribadisce le argomentazioni già svolte nell'atto di costituzione ed insiste per la dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata. Aggiunge che non è richiamabile la risalente giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di sconto farmaceutico atteso che la posizione del farmacista convenzionato con gli enti mutualistici non può essere posta a raffronto con quella del farmacista convenzionato con il Servizio sanitario nazionale perchè, mentre la convenzione con gli enti mutualistici scaturiva da una libera scelta del titolare della farmacia, la convenzione del farmacista con il S.S.N. costituisce oggi un obbligo inderogabile.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. — dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) nella parte in cui dispone che il Servizio sanitario nazionale, nel provvedere alla corresponsione alla farmacie di quanto dovuto, trattiene una quota pari al 2,5% dell'importo al lordo dei *tickets* per sospetta violazione:

a) del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) sotto un duplice profilo, perchè da una parte pone una prestazione patrimoniale obbligatoria di carattere tributario a carico di una limitata categoria di cittadini (i titolari di farmacia) senza che sussista alcuna ragione giustificatrice di tale trattamento deteriore rispetto a chiunque altro fruiscia delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale; d'altra parte perchè si determina un trattamento differenziato anche all'interno della stessa categoria dei titolari di farmacia tra coloro che svolgono prevalentemente servizio mutualistico e coloro per i quali tale servizio costituisce solo una componente dell'attività, essendo i primi — a differenza dei secondi — maggiormente gravati dal prelievo suddetto;

b) del principio di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione tributaria (art. 53 Cost.) atteso che la base imponibile del prelievo è rappresentata (non già dal reddito, ma) dal ricavo lordo dell'attività di vendita di specialità medicinali in regime di convenzione.

2. — Dopo la riunione dei giudizi in ragione dell'identità delle questioni di costituzionalità sollevate, va preliminarmente respinta l'eccezione, proposta dall'Avvocatura di Stato, di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. Infatti la qualità delle parti (gli attori, titolari di farmacie convenzionate, — come risulta dalle ordinanze — e singole Unità sanitarie locali) e la fattispecie regolata dalla disposizione della cui legittimità i giudici remittenti dubitano, consentono di individuare l'oggetto del giudizio *a quo* nella pretesa del farmacista di non subire la ~~deduzione del 2,5% del prezzo delle specialità medicinali, oggetto di rimborso.~~ Quindi i giudici rimettenti sono chiamati a fare diretta applicazione della norma investita dalla censura sicchè è da condividere il giudizio di rilevanza della questione seppur espresso in termini estremamente sintetici.

Sulla rilevanza della questione di costituzionalità non incide poi, come del resto è anche pacifico tra le parti, il successivo art. 8, comma 2, d.l.vo 30 dicembre 1992 n. 502, — che ha previsto che le unità sanitarie locali corrispondano alle farmacie il prezzo delle specialità medicinali, al netto dell'eventuale quota di partecipazione a carico dell'assistito, nei limiti del prezzo fissato per i farmaci dai provvedimenti del CIP — atteso che si tratta di disposizione che, in quanto operante *ex nunc*, non è comunque idonea ad alterare i termini del giudizio *a quo*.

3. — Nel merito — che è limitato, quanto al *thema decidendum*; ai profili di sospetta illegittimità costituzionale allegati dai giudici rimettenti con esclusione di altre prospettazioni che appaiono adombrate nelle difese scritte ed orali della parte privata costituita — le questioni non sono fondate.

Va preliminarmente rilevato che tutti i giudici rimettenti partono dalla premessa che la «trattenuta» del 2,5%, prevista dalla norma censurata sull'ammontare di quanto spettante alle farmacie a titolo di rimborso (da parte del Servizio Sanitario Nazionale) del prezzo di vendita delle specialità medicinali, abbia natura tributaria. In mancanza di alcun apporto in dottrina ed in giurisprudenza sull'argomento non vi è ragione di censurare tale premessa esegetica non sussistendo, come risulterà in seguito, necessità di interpretazione adeguatrice ai canoni costituzionali che i giudici rimettenti, sotto i profili da essi indicati, assumono lesi; tanto più che, in riferimento all'analoga figura dello «sconto» (del 25%) sul prezzo di vendita delle specialità medicinali, quale in passato previsto dall'art. 4 legge 4 agosto 1955 n. 692 a carico delle imprese produttrici e delle farmacie ed in favore degli istituti ed enti mutualistici (normativa questa poi abrogata dall'art. 1 d.l. 4 maggio 1977 n. 187, convertito in legge l'1 luglio 1987 n. 395), la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto la natura tributaria dello stesso (sent. n. 201 del 1975 e n. 144 del 1972).

3. — Ciò premesso, deve escludersi che vi sia violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) sotto alcuno dei due profili allegati dai giudici rimettenti.

Non vi è disparità di trattamento tra titolari di farmacia ed altri soggetti utenti del Servizio Sanitario Nazionale atteso che i primi — in relazione all'attività di cessione delle specialità medicinali, che costituisce il presupposto della «trattenuta» *de qua* — si trovano in una situazione differenziata; essi infatti non solo sono — al pari di chiunque altro — fruitori dell'assistenza farmaceutica pubblica, ma — a differenza degli altri utenti del S.S.N. — partecipano, in regime di convenzione, all'erogazione dell'assistenza stessa mediante la vendita dei farmaci, dei quali percepiscono il prezzo dal S.S.N. Il particolare collegamento in tali termini con il S.S.N. costituisce giustificata ragione della specialità della disposizione censurata; d'altra parte questa Corte, pronunciandosi in tema di «sconto» farmaceutico ed esaminando un'analoga censura di disparità di trattamento per essere (all'epoca) lo «sconto» posto a carico dei produttori farmaceutici [oltre che dei titolari di farmacia] mentre l'onere dell'assistenza farmaceutica avrebbe dovuto gravare sulla generalità dei cittadini, ha affermato che «il principio fondamentale dell'art. 3 non è violato quando risultano diversamente disciplinate situazioni che il legislatore considera diverse, purchè siano osservati i limiti stabiliti dal primo comma di detto articolo, e purchè il trattamento differenziato riguardi categorie di persone e non già singoli soggetti. Nella specie lo sconto obbligatorio è posto a carico dei produttori di medicinali, cioè di quella categoria di industriali, l'attività dei quali, pur essendo compresa nell'ambito dell'assistenza sanitaria in genere, si ricollega tuttavia, in particolare, direttamente all'assistenza farmaceutica...» (sent. n. 70 del 1960, successivamente confermata, proprio in ordine a questo profilo, da sent. n. 144 del 1972).

Nè c'è disparità di trattamento nell'ambito della stessa categoria dei titolari di farmacie in ragione della diversa percentuale di farmaci dispensati in regime di assistenza pubblica, e quindi a carico del S.S.N., ovvero in regime privatistico, e quindi a carico degli acquirenti. Infatti diversa è parallelamente anche la percentuale dei ricavi derivanti dai rimborsi del S.S.N. ed è coerente con la finalità della «trattenuta» — che è quella (non già di incrementare indistintamente le entrate tributarie al fine di far fronte alla lievitazione della spesa farmaceutica, ma) di determinare direttamente una contrazione della spesa pubblica per specialità medicinali — che soltanto i ricavi a tale spesa collegati siano presi in considerazione. Può a tal proposito richiamarsi la citata sentenza n. 144/72 che ha escluso che la (previgente) disciplina dello «sconto» farmaceutico determinasse violazione del principio di eguaglianza per l'asserita ingiustificata disparità di trattamento tra industrie farmaceutiche secondo che la loro produzione avesse ad oggetto medicinali destinati all'uso dei mutuatisti ovvero farmaci destinati al consumo ordinario.

4. — Non c'è poi violazione del principio della capacità contributiva, che deve indefettibilmente sussistere in caso di imposizione tributaria (art. 53 Cost.).

Ha già affermato questa Corte che per capacità contributiva «deve intendersi l'idoneità soggettiva all'obbligazione d'imposta, deducibile dal presupposto al quale la prestazione è collegata senza che spetti al giudice della legittimità delle leggi alcun controllo, se non, ovviamente, sotto il profilo dell'assoluta arbitrarietà o irrazionalità delle norme» (sent. 201 del 1975); la medesima pronuncia — resa in tema di «sconto» farmaceutico — ha rinvenuto un indice concretamente rivelatore di capacità contributiva proprio nella percezione del prezzo di vendita dei farmaci (in senso conforme v. anche sent. n. 144 del 1972). Ed in effetti — come già ritenuto in tali pronunce — il regime, tuttora vigente (seppur novellato), di prezzo imposto, qual è quello delle specialità medicinali, è tale da assicurare una congrua entrata patrimoniale al titolare della farmacia (la stessa norma censurata ha determinato nel 25% la percentuale di spettanza ai farmacisti sul prezzo di vendita dei farmaci al netto d'IVA, modificando quella in precedenza fissata dall'art. 7, comma 13, legge 8 novembre 1991 n. 362 sul riordino del settore farmaceutico). È quindi rinvenibile un sicuro indice di capacità contributiva sicchè non può dubitarsi dell'«idoneità soggettiva» a far fronte alla «trattenuta» *de qua* che — proprio per il suo meccanismo di decurtazione di un'entrata piuttosto che di esborso — è necessariamente collegata ad un ricavo.

Nè a diversa conclusione induce il rilievo della difesa della parte privata, secondo la quale, dopo l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, tutte le farmacie non possono che operare in regime di convenzione (*ex art. 28 legge 23 dicembre 1978 n. 833*), atteso che il presupposto dell'imposizione tributaria va identificato nell'attività di vendita di prodotti farmaceutici agli assistiti, di per sé rivelatrice di capacità contributiva, mentre l'assunta esclusività del regime convenzionale in cui essa verrebbe necessariamente ad inserirsi rappresenta un *privus*, a tal fine, irrilevante.

5. — Il parametro dell'art. 53 Cost. non è neppure violato sotto il profilo, prospettato dai giudici rimettenti, della sospettata vulnerazione del principio di progressività dell'imposizione tributaria per essere la «trattenuta» *de qua* calcolata sull'importo dovuto dal servizio Sanitario Nazionale senza tener conto delle spese afferenti alla gestione della farmacia. Infatti non si tratta di un'imposta sul reddito, che almeno tendenzialmente richiede la determinazione di una base imponibile al netto delle spese di produzione del reddito stesso, bensì la «trattenuta», in quanto ritenuta di natura tributaria, deve catalogarsi — ancorata com'è all'indice costituito dal trasferimento di ricchezza rappresentato dal

rimborso del prezzo delle specialità medicinali — nell'ambito dell'imposizione indiretta, che in generale può non richiedere il computo di spesa alcuna. Né vengono in discussione criteri di progressività, così come in materia di IVA (v. ord. 22 del 1992); d'altra parte la prescrizione del carattere progressivo dell'imposizione fiscale prevista dall'art. 53 Cost. riguarda il sistema tributario nel suo complesso e non già in tutte le sue componenti (sent. n. 159 del 1985). Nella specie questa connotazione di progressività così globalmente intesa non è incisa dalla previsione della «trattenuta» *de qua*, che, pur certamente priva di tale carattere, ha una portata assai limitata sotto l'aspetto sia soggettivo (in riferimento alla categoria onerata) che oggettivo (in relazione alla misura dell'aliquota applicata).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dai giudici conciliatori di Treviso e di Mirano e dal Pretore di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0274

N. 103

Sentenza 10-19 marzo 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

~~Comuni e province - Scioglimento di consigli comunali e provinciali -~~ ~~Disposizione con decreto del Presidente della~~ Repubblica - Estensione della misura anche ad amministratori non direttamente interessati dai collegamenti con la criminalità organizzata - Emergenza di uno stato di fatto alterativo del processo di formazione della volontà degli amministratori - Protrazione degli effetti dello scioglimento - Presunta limitazione al diritto elettorale attivo e passivo - Inconferente riferimento agli artt. 48 e 51 della Costituzione - Manifesta inammissibilità - Non fondatezza.

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15-bis, introdotto dall'art. 1 del d.-l. 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221).

(Cost., artt. 48, 51 e 125).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164 (Misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali

e provinciali e degli organi di altri enti locali; conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso), convertito con modificazioni dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Frustagli Domenico ed altri c/Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri, iscritta al n. 681 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Picciolo Guglielmo, ed altro, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Udito l'avvocato Alfredo Cordone per Picciolo Guglielmo, ed altro, e l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio sui ricorsi per l'annullamento di due decreti del Presidente della Repubblica, entrambi in data 30 settembre 1991, con i quali era stato disposto rispettivamente lo scioglimento del consiglio comunale di S. Andrea Apostolo dello Jonio e lo scioglimento del consiglio comunale di Trabia, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza dell'8 luglio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 48, 51, 97, 113, 125 e 128 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, che consente l'adozione di provvedimenti di scioglimento di consigli comunali (e provinciali), con decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, allorchè «... emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica» (comma 1 dell'art. 15-*bis* della legge n. 55 del 1990, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito con modificazioni dalla legge 22 luglio 1991, n. 221).

1.1. — Il Tribunale remittente, in relazione ad eccezione di inammissibilità dei ricorsi (promossi da taluni componenti dei consigli comunali disciolti, *uti singuli*) sollevata dall'Avvocatura erariale nel giudizio *a quo*, premette innanzitutto che ai provvedimenti impugnati non può riconoscersi la natura di atti politici, come tali sottratti al sindacato giurisdizionale, dovendosi optare per una individuazione restrittiva della categoria degli atti politici, alla luce del principio costituzionale di indefettibilità della tutela giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione, e per la necessaria delimitazione di quella categoria ai soli atti che attengono alla direzione suprema e generale dello Stato, considerato nella sua unità; connotati, questi, non ravvisabili, per il giudice *a quo*, nei decreti presidenziali di scioglimento.

2. — Nel merito, il Tribunale amministrativo regionale dubita della legittimità costituzionale della norma indicata, in quanto:

a) consente di attribuire rilevanza a «collegamenti indiretti» di taluni amministratori con la criminalità organizzata;

b) prevede lo scioglimento dell'intero organo elettivo anche in presenza di collegamenti — nel senso detto — riguardanti soltanto alcuni amministratori;

c) stabilisce il permanere degli effetti dello scioglimento per un periodo da dodici a diciotto mesi.

2.1. Il giudice remittente muove dall'inquadramento della norma impugnata nel contesto delle disposizioni finalizzate — come quella — alla difesa delle amministrazioni locali dall'ingerenza o dall'influenza della criminalità: l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, di riforma delle autonomie locali, che prevede la possibilità di sospensione e rimozione degli amministratori degli enti locali quando siano imputati di un reato previsto dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 (legge che ha tra l'altro istituito il reato di associazione di tipo mafioso) o sottoposti a misura di prevenzione — generica, a norma della legge n. 1423 del 1956, o qualificata, a norma della legge n. 575 del 1965 — o a misura di sicurezza; e l'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, che ha previsto la sospensione obbligatoria degli amministratori degli enti locali sottoposti a procedimento penale per il delitto di associazione di tipo mafioso o per delitti di favoreggiamento commessi in relazione al primo, ovvero ancora soggetti all'applicazione, anche con provvedimento non definitivo, di una misura di prevenzione a norma della citata legge n. 575 del 1965.

In questo contesto, la norma impugnata si caratterizza — ad avviso del giudice *a quo* — per un minore grado di spessore probatorio richiesto quanto al presupposto sostanziale ivi considerato (i «collegamenti» con la criminalità organizzata), rispetto agli elementi richiesti sia per il promovimento dell'azione penale sia per l'adozione della misura preventiva.

In tal modo, l'apprezzamento della sussistenza di collegamenti tra l'organo elettivo e la criminalità organizzata viene ad essere affidato a valutazioni, di consistenza inferiore anche a quella richiesta per gli elementi indiziari, che non consentono un adeguato controllo in sede giurisdizionale; di qui il dubbio di conformità ai principi di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), sia nel raffronto con le altre norme sopra indicate, meno «afflittive» — in quanto limitate al singolo amministratore — e tuttavia ancorate a presupposti maggiormente verificabili, sia per le insufficienti garanzie di obiettività e coerenza rispetto alla finalità della norma.

Ulteriore violazione del principio di ragionevolezza della legge è ravvisata dal tribunale remittente nel fatto che la norma prevede lo scioglimento dell'intero consiglio comunale, pur in presenza di «collegamenti» con la criminalità organizzata solo di alcuni consiglieri comunali. Tale previsione, che caratterizza la misura in senso sanzionatorio, finisce per colpire anche i componenti dell'organo che sono estranei al collegamento con il crimine organizzato, vulnerando il principio di personalità della responsabilità.

I profili critici indicati si riflettono poi, secondo il tribunale remittente, anche sulla effettività e pienezza della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 della Costituzione) riducendosi la possibilità di controllo della legittimità dell'operato della pubblica amministrazione, tanto più quanto meno «percepibili» sono i dati e gli elementi assunti a base del giudizio di collegamento tra organo elettivo e criminalità organizzata.

Ulteriore parametro costituzionale violato, in questa prospettiva, è ravvisato nell'art. 51 della Costituzione, giacché la garanzia di accesso alle cariche elettive «non può non includere ... il mantenimento della carica conseguita e l'esercizio delle relative funzioni»; la norma denunciata non rispetta la necessità, sottolineata dalla Corte costituzionale, che la disciplina della materia, affidata dal precetto costituzionale al legislatore ordinario, sia immune da genericità o indeterminatezza.

Quanto alla durata dello scioglimento dell'organo elettivo, fissata dalla norma (comma 3 dell'art. 15-bis della legge n. 55 del 1990) tra i dodici e i diciotto mesi, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio dubita che la previsione sia conforme a Costituzione per vari profili:

a) perchè tale protratta efficacia dello scioglimento comporta la sospensione sia del diritto di elettorato attivo, che l'art. 48 della Costituzione consente di limitare solo per le cause — incapacità civile, sentenza penale irrevocabile, indegnità morale — ivi elencate, sia del diritto di elettorato passivo (art. 51 della Costituzione);

b) perchè determina la «sospensione dell'autonomia degli enti locali», garantita dagli articoli 5 e 128 della Costituzione;

c) perchè la rimessione alla discrezionalità dell'amministrazione della determinazione in concreto della durata dello scioglimento, in difetto di un parametro normativo, sottrae la scelta al sindacato giurisdizionale, violando l'art. 24 della Costituzione e altresì gli artt. 5, 48, 51 «125» della Costituzione, per le ragioni già esposte riguardo agli altri profili della questione.

3. — Si sono costituiti in giudizio Guglielmo Picciolo e Giuseppe di Vittorio, ricorrenti nel giudizio *a quo* quali componenti del disciolto consiglio comunale di Trabia, i quali hanno ulteriormente sviluppato le argomentazioni già proposte nell'ordinanza di rimessione, concludendo per una richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata.

4. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile e comunque infondata.

4.1. — L'Avvocatura rileva che i ricorsi proposti nel giudizio *a quo* sono volti all'annullamento di decreti di scioglimento ai quali deve riconoscersi natura di atti politici, contro i quali non è consentito sindacato giurisdizionale, ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato 26 giugno 1924, n. 1054; di qui la richiesta di declaratoria di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza nel giudizio medesimo.

Alla qualificazione come «atti politici» dei provvedimenti di rigore adottati a norma dell'art. 15-bis della legge n. 55 del 1990, l'Avvocatura perviene attraverso una ampia disamina dei caratteri qualificanti di tali misure, alla luce delle finalità perseguite dal legislatore e del tipo di procedimento configurato per la loro adozione.

I provvedimenti in questione hanno carattere di specialità rispetto alle ipotesi di scioglimento delle assemblee elettive degli enti locali già contemplate nell'ordinamento; tale specialità, manifestata dalla clausola di esclusione con cui la norma denunziata esordisce «Fuori dei casi contemplati dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142...»), attiene sia alle ipotesi più consuete di scioglimento per motivi amministrativi sia al caso di scioglimento «per gravi motivi di ordine pubblico», già previsto nell'art. 323 del T.U. della legge comunale e provinciale n. 148 del 1915 e oggi previsto nel citato art. 39 della legge n. 142 del 1990, come è comprovato dal fatto che, in situazioni di concorso di ipotesi di scioglimento (*ex* legge n. 142 del 1990 ed *ex* art. 15-*bis* legge n. 55 del 1990) si fa comunque luogo alla più incisiva misura prevista dalla norma impugnata (comma 6 dell'art. 15-*bis* citato).

La finalità che il legislatore ha avuto di mira, dunque, è stata quella di superare la tradizionale delimitazione del concetto di «ordine pubblico» già in precedenza legittimante provvedimenti di scioglimento di organi elettivi locali, concetto riferito alla sicurezza e alla quiete pubblica (Corte costituzionale, sent. n. 40 del 1961); l'emergenza rappresentata dal crescente condizionamento di organizzazioni criminali sui pubblici poteri in ambito locale ha determinato la necessità di un superamento di quei tradizionali e limitati istituti, in ragione del carattere realmente eversivo dell'operato della criminalità organizzata di stampo mafioso.

Le misure di rigore rispondono così ad esigenze generali e unitarie di difesa dello Stato dall'aggressione di contro-poteri criminali; siffatte connotazioni si riflettono del resto — osserva l'Avvocatura — nel procedimento: l'adozione della misura è affidata alla delibera del Consiglio dei Ministri — il cui intervento non è viceversa previsto nelle ipotesi «ordinarie» di scioglimento — che è trasmessa al Presidente della Repubblica per l'emanazione e contestualmente è trasmessa alle Camere, prima ancora dell'esecutività del provvedimento, per evidenti esigenze di controllo politico anticipato, laddove per l'art. 323 del T.U. n. 148 del 1915 era previsto solo un sindacato a posteriori sull'operato del Governo, e per l'art. 39 della legge n. 142 del 1990 i provvedimenti di controllo degli organi sono comunicati al termine dell'*iter* di formazione degli stessi. Tali peculiarità sostanziali e procedurali, in definitiva, rendono le misure di scioglimento in argomento piuttosto assimilabili allo scioglimento dei consigli regionali per ragioni di sicurezza nazionale, a norma dell'art. 126, terzo comma, della Costituzione, misura cui si riconosce generalmente la natura di atto politico, non sindacabile in sede di giurisdizione amministrativa bensì in sede di conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale in virtù dell'espresso disposto dell'art. 134 della Costituzione (che in ogni caso non riguarda i comuni e le province).

Del resto — conclude l'Avvocatura — se autorevoli opinioni attribuiscono natura di atto politico allo scioglimento di consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico già previsto dall'art. 323 del T.U. n. 148 del 1915 e ora ridisciplinato dall'art. 39 della legge n. 142 del 1990, a maggior ragione tale natura va riconosciuta al decreto emanato in base alla norma denunziata.

4.2. — Quanto al merito della questione, l'Avvocatura erariale ne deduce l'infondatezza sotto vari profili:

a) in quanto è improprio il raffronto, istituito dal Tribunale remittente, tra la norma denunziata e gli artt. 40 della legge n. 142 del 1990 e 15 della legge n. 55 del 1990, poichè queste ultime disposizioni concernono ipotesi di rimozione e sospensione di amministratori locali sul piano individuale, laddove la prima regola situazioni di inquinamento dell'organo come tale. Il raffronto, quindi, deve essere più correttamente istituito con l'art. 39 della citata legge n. 142 del 1990, che concerne ipotesi di scioglimento del consiglio comunale a causa di anomalie o turbative riferite all'organo nella sua interezza, ipotesi in cui lo scioglimento non può essere «frazionato» a seconda della riferibilità dei fatti o delle condizioni, assunti quali presupposti di scioglimento, a questo o quello dei componenti dell'organo: emblematico lo scioglimento per «gravi motivi di ordine pubblico», in cui non si ha riguardo all'imputazione soggettiva della turbativa, che può anche essere estranea all'agire dell'organo.

La norma denunziata dà rilievo a un dato obiettivo e super-individuale, un «collegamento» dell'organo con la criminalità organizzata di stampo mafioso. Non pertinenti dunque risultano i riferimenti del giudice *a quo* alla responsabilità personale, giacchè è diverso il segno delle norme poste a raffronto, ed è altresì inesatta l'argomentazione per cui la norma sospettata di incostituzionalità presupporrebbe solo un diverso e minor grado di acquisizione probatoria a fronte delle prove o degli indizi richiesti per l'azione penale o per l'avvio del procedimento di prevenzione.

Là disomogeneità dei termini posti a raffronto sottolinea, per questo primo profilo, l'infondatezza della questione rispetto al principio di ragionevolezza;

b) il principio di buon andamento alla pubblica amministrazione è invocato «a rovescio», posto che finalità primaria della norma è quella di tutelare il corretto operato amministrativo negli enti locali;

c) in ordine ai parametri della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 della Costituzione), l'Avvocatura replica che, laddove venisse esclusa la natura politica dei provvedimenti, la piena ricorribilità che ne conseguirebbe sarebbe sufficiente per escludere la lesione di questi stessi parametri;

d) quanto all'art. 51 della Costituzione, l'Avvocatura nega che esista una garanzia costituzionale per il «mantenimento» delle funzioni di consigliere comunale, e, quanto al diritto di elettorato attivo (art. 48 della Costituzione), sottolinea come la norma impugnata tuteli proprio la libera espressione del voto, evitando «sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale o conniventi con fattori criminali»;

e) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale remittente, l'autonomia comunale non solo non è lesa ma al contrario è valorizzata dalla introduzione di un effettivo strumento di tutela della libera determinazione degli organi elettivi locali, così frequentemente eterodiretti e condizionati dal potere criminale (artt. 5 e 128 della Costituzione);

f) non è ravvisabile violazione di principi costituzionali nella durata della sospensione, nè, infine, è esattamente invocato l'art. 125 della Costituzione, che concerne le — sole — regioni e non interferisce in alcun modo con la materia del giudizio *a quo*.

4.3. — In prossimità dell'udienza l'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato una memoria nella quale, sviluppando le indicazioni già proposte nell'atto di intervento per la richiesta di declaratoria di inammissibilità infondatezza della questione, ha sottolineato ulteriori profili nella medesima direzione; in particolare:

a) in ordine ai presupposti dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali l'Avvocatura ritiene inesatta l'interpretazione della norma denunciata operata dal giudice remittente, che incentra la questione — solo — sulla nozione di «collegamenti», diretti o indiretti, tra amministratori locali criminalità organizzata, laddove i presupposti richiesti per far luogo allo scioglimento sono, nella legge, ben più complessi: l'art. 15-bis, infatti, dà rilievo a quegli elementi in quanto produttivi di una situazione di menomazione della libera determinazione degli organi elettivi, in una effettiva relazione causale tra i primi e la seconda. Non può quindi affermarsi la «labilità» delle condizioni che legittimano il provvedimento di rigore, consistendo queste nella rilevazione di una perdita o compressione dell'autonomia, politica e funzionale, degli organi, per effetto dei citati elementi di «collegamento»; nè d'altra parte sarebbe stato possibile per il legislatore predeterminare le modalità con cui viene a manifestarsi il condizionamento mafioso, il che tuttavia non attribuisce al Governo un potere arbitrario di intervento, attivandosi il procedimento solo in presenza di elementi qualificati (risultanze di indagini penali, accertamenti in sede di prevenzione), ed articolandosi il procedimento stesso su diversi livelli istituzionali;

b) in ordine alla censura circa la «rimozione indiscriminata» di tutti gli amministratori, l'Avvocatura erariale ribadisce che il provvedimento di scioglimento opera su un piano completamente diverso da quello che attiene alle misure individuali a carico di singoli componenti degli organi che risultino coinvolti in procedimenti penali o di prevenzione; la norma denunciata rappresenta uno strumento di «difesa anticipata» delle istituzioni locali, e si colloca sul terreno della prevenzione, in cui acquistano rilievo elementi che, al di là del grado di rilevanza probatoria che possono acquistare in sede processuale ai fini della individuazione di responsabilità soggettive, dimostrano obiettivamente che l'azione dell'organo si è allontanata dai canoni di legalità e trasparenza;

c) in ordine, infine, alla durata degli effetti del provvedimento da dodici a diciotto mesi, l'Avvocatura osserva che tale periodo, più lungo rispetto a quello contemplato nelle ipotesi di scioglimento *ex art.* 39 della legge n. 142 del 1990, è coerente con la finalità della norma: la misura rischierebbe di essere del tutto superflua qualora all'applicazione dello scioglimento dovesse seguire un immediato rinnovo del disciolto consiglio, assai verosimilmente riproducendosi la medesima situazione precedente allo scioglimento; la più lunga gestione commissariale è finalizzata quindi all'obiettivo di risanamento della già inquinata situazione politico-amministrativa locale.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 (articolo introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito con modificazioni dalla legge 22 luglio 1991, n. 221), il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, possa essere disposto lo scioglimento di consigli comunali e provinciali allorchè «emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonchè il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica».

Ad avviso del giudice *a quo* tale articolo, consentendo di attribuire rilevanza ai «collegamenti indiretti» con la criminalità organizzata ed estendendo la misura anche agli amministratori non direttamente interessati da quei collegamenti, contrasterebbe: con l'art. 3 della Costituzione, nel raffronto con altre previsioni normative anch'esse dirette a reprimere la criminalità organizzata, dato che queste non solo richiedono un maggior grado di acquisizione probatoria, ai fini dell'adozione di provvedimenti di sospensione o rimozione di amministratori di organi elettivi locali, ma producono effetti più ristretti, in quanto possono riguardare soltanto i soggetti colpiti da condanne o misure di prevenzione e devono essere ancorati a dati probatori certi e verificabili; ancora con l'art. 3 della Costituzione, essendo irragionevole e lesiva del principio di «personalità della responsabilità» l'estensione della misura a tutti i consiglieri anche estranei ai «collegamenti» con la criminalità; con gli artt. 24 e 113 della Costituzione per la ridotta tutela giurisdizionale derivante dalla labilità ed incontrollabilità degli elementi sui quali il provvedimento si fonda; con l'art. 51 della Costituzione, in quanto lesivo del diritto alla prosecuzione dell'esercizio delle funzioni di consigliere comunale, sulla base di elementi normativi vaghi e generici non rispondenti alla riserva di legge ivi prevista; con l'art. 97 della Costituzione, in quanto non aderente al principio costituzionale sul piano della coerenza tra mezzo e fine perseguito. Inoltre anche in quanto stabilisce il permanere degli effetti dello scioglimento per un periodo da dodici a diciotto mesi, la disposizione impugnata contrasterebbe poi con gli artt. 5 e 128 della Costituzione, producendo l'ulteriore effetto «di una sorta di sospensione della autonomia degli enti locali... della quale è necessario corollario la rappresentatività degli organi di amministrazione»; con l'art. 48 della Costituzione perchè «ne deriva... una sospensione... del diritto di elettorato attivo» fuori dei casi ivi contemplati e, analogamente, con l'art. 51 della Costituzione per quel che riguarda l'elettorato passivo; con l'art. 24 della Costituzione, in difetto di un parametro normativo di riferimento che possa far valutare in sede di sindacato giurisdizionale la graduazione temporale della misura.

2. — Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri nell'assunto della natura politica dei provvedimenti di scioglimento impugnati dinanzi al giudice rimettente e che sarebbero per tale ragione insuscettibili di sindacato giurisdizionale, ai sensi dell'art. 31 del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054.

Osserva in proposito la Corte che l'ordinanza di rimessione ha disatteso in modo esplicito la medesima eccezione — che era stata già dedotta nel giudizio *a quo* — nel «rilievo che la categoria degli atti politici, da individuare con criteri restrittivi, stante il principio della indefettibilità della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 della Costituzione), include gli atti che attengono alla direzione suprema e generale dello Stato considerato nella sua unità e nelle sue istituzioni fondamentali». I provvedimenti adottati ai sensi della norma impugnata, si soggiunge nell'ordinanza, «non presentano tali requisiti, giacchè, da un lato la salvaguardia delle amministrazioni locali dalle ingerenze della criminalità organizzata risponde ad un interesse specifico e delimitato dello Stato, per quanto pressante e necessaria sia l'esigenza dell'intervento, e, d'altro lato, una volta che la norma abbia previsto i presupposti ed i contenuti del provvedimento, le valutazioni di ordine politico devono intendersi esaurite nella sede legislativa, restando al potere esecutivo il compito, che è proprio della sfera di azione della potestà amministrativa, di rendere operante il dettato della fonte primaria». In presenza di sì precisa ed argomentata presa di posizione del giudice *a quo*, circa l'assoggettabilità a sindacato giurisdizionale dei decreti del Presidente della Repubblica in quella sede impugnati, non può più mettersi in discussione l'ammissibilità della questione incidentale di legittimità costituzionale, essendo all'uopo sufficiente ricordare l'indirizzo di questa Corte (v. da ultimo sentenza n. 436 del 1992) secondo cui «una volta che il giudice *a quo* abbia ritenuto di dover fare applicazione della norma, il controllo sull'ammissibilità della questione potrebbe far disattendere la premessa interpretativa (del medesimo giudice) solo quando questa dovesse risultare palesemente arbitraria, e cioè in caso di assoluta reciproca estraneità fra oggetto della questione e oggetto del giudizio di provenienza (sent. n. 67 del 1985) o quando l'interpretazione offerta dovesse risultare del tutto non plausibile.» Questi presupposti non si verificano nel caso di specie, il primo, perchè è indubitabile la pertinenza della norma impugnata rispetto al giudizio *a quo*, il secondo, perchè il giudice remittente offre un'interpretazione di per sè plausibile sul problema della natura politica degli atti impugnati, che viene esclusa, peraltro, alla stregua di argomenti sostenuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente, ben tenuti presenti nel dibattito parlamentare sviluppatosi sulla norma ora impugnata (relazione alla Camera dei Deputati — Commissione Affari Costituzionali, resoconto 18 giugno 1991, Atto Camera n. 5723).

3.1. — Nel merito le questioni non sono fondate.

Per quel che riguarda l'asserito contrasto della disposizione impugnata con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui essa attribuisce rilevanza «ai collegamenti indiretti» degli amministratori con la criminalità organizzata, l'ordinanza di rinvio sostiene in primo luogo che tale disposizione, rispetto al contesto normativo nel quale deve essere inquadrata, finalizzato alla difesa delle amministrazioni locali dalle infiltrazioni della criminalità organizzata (art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142; legge 13 settembre 1982, n. 646; legge 27 dicembre 1956, n. 1423; legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni; art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55; art. 416-*bis* del codice penale) sarebbe caratterizzata, nelle premesse costitutive del provvedimento ivi contemplato, da una «diversa intensità delle acquisizioni probatorie circa i rapporti degli amministratori con la criminalità organizzata». Difatti, si sostiene che, alla stregua della disposizione impugnata, allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali potrebbe addivenirsi «anche in presenza di elementi insufficienti sia per la promozione dell'azione penale sia, e soprattutto, per l'adozione della misura preventiva». Di conseguenza si assume che, mentre le misure di prevenzione possono fondarsi su situazioni e circostanze «aventi semplice valore indiziario, l'apprezzamento dei collegamenti con la criminalità organizzata» (richiesto per l'applicazione della norma impugnata) risulterebbe «affidato ad elementi che presentano un grado di significatività inferiore a quello degli indizi e che, pertanto, mal si prestano ad un procedimento logico di tipo induttivo e ad un successivo controllo in sede giurisdizionale».

3.2. — Ciò premesso, rileva la Corte che l'ordinanza di rinvio, nel prospettare tali dubbi di costituzionalità, muove da una lettura parziale della disposizione impugnata perchè sembra soffermarsi su uno solo dei suoi aspetti (quello dei collegamenti indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata) senza tener conto della struttura complessiva del citato art. 15-*bis* che è ben diverso da come viene inteso dal giudice *a quo*. Si sostiene difatti che esso sarebbe tale da consentire di prescindere «dall'osservanza del canone di congruità argomentativa» perchè prevederebbe che quei provvedimenti possano basarsi «su presunzioni aprioristiche», onde la sua «dubbia aderenza ai principi di ragionevolezza e di imparzialità per le insufficienti garanzie di obiettività e di coerenza rispetto al fine perseguito».

Osserva in proposito la Corte che la disposizione impugnata è invece formulata in modo da assicurare il rispetto dei principi che si assumono violati, e contiene in sé tutti gli elementi idonei a garantire obiettività e coerenza nell'esercizio dello straordinario potere di scioglimento degli organi elettivi conferito all'autorità amministrativa. Quel potere è previsto nella ricorrenza di talune situazioni, fra loro alternative, quali *a)* i collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata, *b)* le forme di condizionamento degli amministratori, ma sempre che risulti che l'una o l'altra situazione compromettano la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali nonché il regolare funzionamento dei servizi loro affidati, ovvero quando il suddetto collegamento o le suddette forme di condizionamento risultino «tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica».

La norma esige, perciò, una stringente consequenzialità tra l'emersione, da un lato, di una delle due situazioni suddette, «collegamenti» o «forme di condizionamento», e, dall'altro, di una delle due evenienze, l'una in atto, quale la compromissione della libertà di determinazione e del buon andamento amministrativo nonché del regolare funzionamento dei servizi, l'altra conseguente ad una valutazione di pericolosità, espressa dalla disposizione impugnata con la formula (che ha come premessa i «collegamenti» o le «forme di condizionamento») «tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica».

3.3. — Non può perciò condividersi, alla stregua dell'analisi della disposizione impugnata, l'assunto del giudice *a quo*, secondo cui l'applicazione dell'art. 15-*bis* della legge in questione sarebbe affidata ad elementi «che presentano un grado di significatività inferiore a quello degli indizi e che, pertanto, mal si prestano ad un procedimento logico di tipo induttivo e ad un successivo controllo in sede giurisdizionale»; nè può aderirsi alla sua opinione secondo cui la disposizione stessa potrebbe legittimare provvedimenti fondati su «convincimenti che, prescindendo dall'osservanza del canone di congruità argomentativa e conclusiva, possono basarsi su considerazioni aprioristiche». È invece la stessa prevista connessione tra situazione emersa ed evenienza pregiudizievole ad esigere, nella motivazione del provvedimento, la dimostrazione che, muovendo dalla accertata constatazione della sussistenza di una delle due situazioni anzidette, possano farsi risalire ad essa quella compromissione o quel pregiudizio cui il legislatore ha inteso ovviare nel prevedere la misura. Un obbligo, quello della adeguatezza della motivazione, che, anche prima di essere espressamente previsto in via generale dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, era già imposto dalla costante giurisprudenza amministrativa in modo rigoroso per gli atti amministrativi — come quelli previsti dalla disposizione impugnata — restrittivi della sfera giuridica dei destinatari. Si è difatti sempre affermato il principio che in questo particolare tipo di atti si debba adeguatamente dar conto della sussistenza dei presupposti di fatto, del nesso logico fra questi e le determinazioni che, muovendo da essi, vengono adottate, della congruità dei sacrifici operati in relazione alle finalità da perseguire.

3.4. — Ad escludere che la norma, intesa in modo conforme alla sua struttura complessiva ed agli scopi che si propone, possa dar luogo ad interpretazioni tali da dar corpo ai sollevati dubbi di costituzionalità relativamente ai parametri invocati, soccorre d'altronde il significato che ad essa è stato attribuito dalla circolare esplicativa (n. 7102 M/6 del 25 giugno 1991) del Ministero dell'Interno, sul punto dei presupposti che debbono sorreggere i provvedimenti di scioglimento: In tale circolare si afferma che dagli «elementi» oggetto di valutazione debba emergere «chiaramente il determinarsi di uno stato di fatto nel quale il procedimento di formazione della volontà degli amministratori subisca alterazioni per effetto dell'interferenza di fattori, esterni al quadro degli interessi locali, riconducibili alla criminalità organizzata».

Vi è dunque la piena consapevolezza, da parte dell'autorità che deve applicare la norma, che questa renda possibile lo straordinario potere di scioglimento solo in presenza di situazioni di fatto evidenti e quindi necessariamente suffragate da obiettive risultanze che rendano attendibili le ipotesi di collusioni anche indirette degli organi elettivi con la criminalità organizzata, sì da rendere pregiudizievole per i legittimi interessi delle comunità locali il permanere di quegli organi alla guida degli enti esponenziali di esse.

Si è in presenza perciò di una misura di carattere sanzionatorio, che ha come diretti destinatari gli organi elettivi, anche se caratterizzata da rilevanti aspetti di prevenzione sociale per la sua ricaduta sulle comunità locali che la legge intende sottrarre, nel loro complesso, all'influenza della criminalità organizzata. Una misura di carattere straordinario, dunque, rigorosamente ancorata alle finalità enunciate nel titolo della legge 22 luglio 1991, n. 221, di conversione del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164 che la qualifica come «misura urgente ... conseguente ai fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso». Tale qualificazione, collegando la misura ad una emergenza straordinaria, attribuisce a quell'emergenza il valore di limite e di misura del potere, esercitabile perciò solo nei luoghi e fino a quando si manifesti tale straordinario fenomeno eversivo.

3.5. — Le considerazioni che precedono mettono in evidenza la specificità della previsione e giustificano così compiutamente le sue peculiarità anche rispetto al restante contesto normativo finalizzato alla difesa della collettività dalle infiltrazioni mafiose. Ciò induce a disattendere il dubbio di costituzionalità prospettato in riferimento al principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) e di imparzialità (art. 97 della Costituzione), sotto il profilo delle insufficienti garanzie di obiettività e di coerenza rispetto sia al fine perseguito, sia al modello procedimentale previsto dalle altre disposizioni assunte quali termini di confronto. Queste collegano la sospensione e la rimozione degli amministratori all'avvenuta irrogazione di altra misura preventiva, limitandole solo a coloro cui questa sia stata appunto irrogata, e subordinandole a «riscontri probatori meno labili e verificati dall'osservanza del principio del contraddittorio».

Osserva al riguardo la Corte che la rilevata diversità della misura in esame, rispetto ai modelli procedimentali previsti da altre disposizioni invocate a raffronto, non è irragionevole, ove si consideri l'enunciata specificità della misura che, come si è rilevato in precedenza (punto 3.4), ha natura sanzionatoria nei confronti dell'organo elettivo, considerato nel suo complesso, in ragione della sua inidoneità ad amministrare l'ente locale. Tale natura del provvedimento di scioglimento e la specificità del suo destinatario (organo collegiale) impediscono perciò di poter assumere a termine di raffronto i modelli che riguardano persone singole ed in particolare quelli che prevedono la loro sospensione o la rimozione da cariche pubbliche a seguito della irrogazione di condanne penali o di misure preventive.

3.6. — La irragionevolezza della norma impugnata non può neppure sostenersi sotto il profilo, prospettato nell'ordinanza di rinvio, di eccessività del mezzo rispetto al fine, ravvisabile nella prevista possibilità di estensione della misura a tutti gli amministratori, pur in presenza del collegamento solo di alcuni di essi con la criminalità organizzata. In proposito è sufficiente richiamare quanto osservato in precedenza, circa il carattere sanzionatorio della misura che ha come destinatari non tutti i consiglieri, ma l'organo collegiale considerato nel suo complesso, in ragione della sua inidoneità a gestire la cosa pubblica. Un rilievo, questo, che fa perdere ogni consistenza sia al profilo della eccessività della misura rispetto al fine, sia al profilo del carattere personale della responsabilità, che non può essere riferito ad un organo collegiale, in particolare nell'ipotesi, alternativa a quella della collusione, del «condizionamento» dell'organo da parte dei gruppi criminali; situazione questa che può profilarsi non necessariamente in conseguenza di comportamenti illegali di taluno degli amministratori.

Avendo dunque come destinatari i consigli comunali e provinciali, la misura può essere per molti versi assimilata a quella prevista dall'art. 39, comma 1, lettera a, della legge n. 142 del 1990, che contempla lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali «per gravi motivi d'ordine pubblico».

Per il comune fondamentale connotato della regolazione di ipotesi di diminuita o cessata idoneità dell'organo collegiale come tale e non di suoi singoli componenti, e per l'analoga previsione collaterale di uno strumento di controllo parlamentare sull'adozione del provvedimento (rispettivamente, comma 2 della disposizione denunciata e art. 39, comma 6, della legge n. 142 del 1990), anzi, la misura in argomento può considerarsi una specificazione di quella contemplata nell'art. 39 citato, per la cui irrogazione neppure è previsto, nella fase amministrativa, «il contraddittorio». Un elemento questo con cui l'ordinanza di rinvio ha inteso probabilmente riferirsi alla preventiva contestazione degli addebiti e alla possibilità di dedurre in ordine ad essi nel corso del procedimento. La mancanza di tale previsione nel procedimento amministrativo relativo alle ipotesi di scioglimento, così assimilate, appare giustificata dalla loro peculiarità, essendo quelle misure caratterizzate dal fatto di costituire la reazione dell'ordinamento alle ipotesi di attentato all'ordine ed alla sicurezza pubblica. Una evenienza dunque che esige interventi rapidi e decisi, il che esclude che possa ravvisarsi l'asserito contrasto con l'art. 97 della Costituzione, dato che la disciplina del procedimento amministrativo è rimessa alla discrezionalità del legislatore nei limiti della ragionevolezza e del rispetto degli altri principi costituzionali, fra i quali, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 23 del 1978; ord. n. 503 del 1987), non è compreso quello del «giusto procedimento» amministrativo, dato che la tutela delle situazioni soggettive è comunque assicurata in sede giurisdizionale dagli artt. 24 e 113 della Costituzione.

4. — Alla luce di quanto precede devono essere disattese anche le censure che invocano come parametro di riferimento gli artt. 24 e 113 della Costituzione e che sono svolte nell'assunto che «le indicate carenze si riflettono in senso riduttivo sulla pienezza della tutela giurisdizionale, perchè quanto meno è percepibile l'efficacia rappresentativa degli elementi sui quali poggia l'accertamento dei rapporti con la criminalità organizzata, tanto più si riduce la possibilità di controllare, nel giudizio di legittimità, l'operato dell'amministrazione».

Osserva in proposito la Corte che, come è stato chiarito in altre occasioni (sent. n. 409 del 1988), gli interessi legittimi correlati all'azione amministrativa non hanno una soglia costituzionalmente garantita, ma sono configurabili, nella loro effettiva consistenza, in relazione alla disciplina sostanziale di rango ordinario di volta in volta presa in considerazione.

Di conseguenza, una volta salvaguardati nei confronti dell'amministrazione i diritti fondamentali ed il principio di uguaglianza, ed assicurata la relativa tutela giurisdizionale, gli interessi procedurali (cioè quelli che attengono alla regolarità formale dell'azione amministrativa) assurgono ad interessi legittimi alla stregua della disciplina che li contempla, perchè è essa che ne definisce la misura ed il contenuto in base ai quali possono poi essere fatti valere dinanzi al giudice. I modelli organizzativi o procedurali, come è stato chiarito (sent. n. 409 del 1988 cit.), sono molteplici ed articolati, per cui la legittimità delle norme che li prevedono non può essere affermata solo allorchè essi consentano un sindacato il più penetrante possibile, ma deve essere considerata nel contemperamento con tutti gli altri principi costituzionali.

Ciò premesso, va richiamato quanto si è osservato, secondo cui l'adozione dei provvedimenti di scioglimento degli organi elettivi locali è ancorata alla ricorrenza di alcune situazioni di fatto in connessione con il verificarsi di certe conseguenze reputate pregiudizievoli. Si è anche osservato che la norma impugnata non esclude affatto che il provvedimento di scioglimento debba essere motivato con riferimento a risultanze obiettive circa l'effettiva sussistenza di quelle situazioni, nonchè argomentato in modo plausibile sulle conseguenze che da esse siano derivate o possano derivare sul piano della funzionalità e della imparzialità degli organi stessi o su quello della sicurezza pubblica. Ma appare pur sempre evidente che, una volta assicurati quegli adempimenti, deve ritenersi, in armonia con i principi costituzionali, che l'autorità che deve provvedere sia dotata di poteri largamente discrezionali per valutare — nel suo prudente apprezzamento e con riferimento a tutto il contesto delle circostanze prese in considerazione, nel quadro del particolare fenomeno della criminalità organizzata — le conseguenze pregiudizievoli che ritenga si siano prodotte o possano prodursi sul terreno degli interessi pubblici da salvaguardare.

Orbene, anche in presenza di tale latitudine di apprezzamenti, la garanzia della tutela giurisdizionale appare sufficientemente assicurata dalla possibilità, per il giudice amministrativo, di verificare la sussistenza degli elementi di fatto — «precisi», secondo quanto affermato nella citata circolare del Ministero dell'Interno — quali vengono asseriti nella motivazione, che all'uopo deve essere fornita dall'organo che emana il provvedimento di scioglimento, nonchè di valutare, sotto il profilo della logicità, il significato attribuito agli elementi di fatto su cui ci si fonda, e l'iter seguito per pervenire a certe conclusioni. Del resto, la consistenza fattuale degli «elementi» su cui le misure di scioglimento devono essere fondate si accentua ulteriormente in rapporto alle fonti informative da cui quegli elementi sono rilevati,

trattandosi di risultanze che conseguono a poteri di accesso e di verifica delle autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico e alla lotta contro i fenomeni di criminalità organizzata. Tali poteri a loro volta sono puntualmente disciplinati e delimitati nei rispettivi presupposti sostanziali di esercizio: accesso del prefetto presso gli enti territoriali e locali, i cui amministratori vengono raggiunti da provvedimenti di sospensione o decadenza per effetto di condanne penali o misure di prevenzione (art. 15, comma 5, in relazione al comma 1, della legge n. 55 del 1990); accesso del Ministro dell'interno, del direttore della Direzione investigativa antimafia o del prefetto nell'ambito di pubbliche amministrazioni, allorchè siano riscontrate «infiltrazioni» di tipo mafioso nell'ambito dell'attività contrattuale concernente opere o lavori pubblici (art. 16, legge n. 55 del 1990 cit., in relazione all'art. 2 del d.l. 29 ottobre 1991, n. 345 convertito in legge 30 dicembre 1991, n. 410); analogo intervento, dei medesimi organi, nell'ambito delle verifiche previste dagli artt. 1 e 1-bis del d.l. 6 settembre 1982, n. 629, convertito in legge 12 ottobre 1982, n. 726, già istitutivo dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

Tutta una serie di elementi, questi, che portano ad escludere anche il ravvisato dubbio di costituzionalità in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione.

5.1. — Altro gruppo di censure riguarda la parte dell'art. 15-bis che prevede la protrazione degli effetti dello scioglimento per la durata da dodici a diciotto mesi. Questa previsione contrasterebbe, per il giudice remittente, come si è già ricordato, con il principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) sotto il profilo «dell'adeguatezza del mezzo al fine»; con l'art. 48, secondo comma, della Costituzione, poichè limiterebbe, per la prevista durata, il diritto di elettorato attivo al di là delle ipotesi contemplate da esso; con l'art. 51 della Costituzione, ponendo non consentiti limiti all'elettorato passivo; con gli artt. 5 e 128 della Costituzione, poichè da tale protrazione deriverebbe una sorta di sospensione dell'autonomia degli enti locali, della quale è tradizionale e necessario corollario la rappresentatività degli organi di amministrazione; con l'art. 24 della Costituzione, perchè la durata degli effetti dello scioglimento dell'organo elettivo sarebbe rimessa alla insindacabile discrezionalità dell'amministrazione, mancando qualsiasi parametro normativo per la graduazione temporale della misura.

5.2. — Osserva la Corte, per quel che riguarda l'art. 3 della Costituzione, che la possibilità del protrarsi degli effetti dello scioglimento, al di là dei tre mesi previsti dall'art. 39 della legge n. 142 del 1990, non appare irragionevole, perchè è collegata alla peculiarità del fenomeno, in ragione del quale è prevista nelle more la ricostituzione dell'organo elettivo per un periodo più lungo rispetto a quello indicato per le altre ipotesi di scioglimento, non legate al fenomeno della criminalità; ciò che trova una sua ragionevole giustificazione nell'esigenza di evitare il riprodursi del fenomeno, ove si sia manifestato: un'evenienza questa che sarebbe certamente più probabile ove la ricostituzione dell'organo fosse immediata. Il protrarsi degli effetti dello scioglimento può difatti consentire, nel frattempo, di intervenire sul terreno del ripristino della legalità, della eliminazione degli effetti prodotti dall'inquinamento criminoso, della creazione di condizioni nuove che, avvalendosi della precedente esperienza, permettano la ripresa della vita amministrativa al riparo dai collegamenti e dai condizionamenti cui si era voluto ovviare con lo scioglimento. Coerente con questa finalità, sottesa alla determinazione legale della durata minima e massima della misura, risulta del resto la prevista prevalenza dello scioglimento in base alla norma denunziata, allorchè con esso concorra una ipotesi di scioglimento dell'organo a norma del già richiamato art. 39 della legge n. 142 del 1990, secondo quanto dispone il comma 6 della disposizione censurata: tale previsione — che rappresenta una ulteriore conferma del rapporto di sostanziale specificazione che intercorre tra i due istituti — mira ad evitare che lo strumento dello scioglimento adottato ex art. 15-bis possa essere vanificato dalle dimissioni di almeno la metà dei consiglieri, le quali comporterebbero lo svolgimento di nuove elezioni appunto entro tre mesi, a norma dell'art. 39, legge n. 142 del 1990.

5.3. — Quanto all'asserito contrasto con gli artt. 48 e 51 della Costituzione, la censura è manifestamente inammissibile in quanto i parametri costituzionali invocati sono completamente estranei all'ipotesi in esame. L'art. 48, terzo comma, della Costituzione prevede la possibilità di limitazioni del diritto di elettorato attivo con riferimento a situazioni che riguardano la persona di ciascun elettore, singolarmente considerato. Così parimenti l'art. 51, primo comma, posto anche in relazione con l'art. 3 della Costituzione, tende ad evitare ogni discriminazione fra i soggetti dell'ordinamento, quanto alla possibilità di accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive. Nella specie non si è in presenza nè di limitazioni legate al diritto di voto del singolo, nè di limitazioni all'accesso alle cariche elettive, derivanti da condizioni personali del cittadino, bensì di effetti indiretti della misura sanzionatoria in questione che, come si è detto, è diretta a colpire non i singoli componenti dei consigli elettivi, nè, tantomeno, i cittadini, singolarmente considerati, del comune o della provincia, bensì l'organo elettivo nel suo complesso, al verificarsi di taluni presupposti

di fatto, valutati in ragione delle pregiudizievoli evenienze che possono produrre. Una misura, quindi, che solo indirettamente si riflette su tutti i cittadini di quel determinato comune o di quella determinata provincia, non per conculcare i diritti di ciascuno di essi ma, al contrario, proprio in vista della già ravvisata esigenza di preservare la parte sana della comunità locale dall'influenza delle organizzazioni criminali.

5.4. — Quanto poi al prospettato contrasto con gli artt. 5 e 128 della Costituzione della censurata durata, per un periodo da dodici a diciotto mesi, degli effetti dello scioglimento, la questione è infondata perchè, pur essendosi in presenza di una misura che può essere annoverata nella categoria del controllo sugli organi, essa è ispirata — a differenza che in altre ipotesi di scioglimento in cui è previsto un minor intervallo temporale per la ricostituzione di quelli disciolti — dalla particolare esigenza più volte qui messa in evidenza. Si giustifica perciò che l'aspetto proprio delle autonomie, quale quello della rappresentatività degli organi di amministrazione, possa temporaneamente cedere di fronte alla necessità di assicurare l'ordinato svolgimento della vita delle comunità locali, nel rispetto delle libertà di tutti ed al riparo da soprusi e sopraffazioni, estremamente probabili quando sui loro organi elettivi la criminalità organizzata possa immediatamente riprendere ad esercitare pressioni e condizionamenti.

5.5. — Infondata è anche la censura formulata in riferimento all'art. 24 della Costituzione. Diversamente da quanto si asserisce nell'ordinanza, se è vero che la durata degli effetti è determinata sulla base di un potere discrezionale dell'amministrazione, la sua latitudine è pur sempre delimitata dalla valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione all'estensione dell'influenza criminale così come manifestatasi.

La determinazione della durata è, perciò, per sua natura legata alla valutazione di cui si deve dare necessariamente conto alla stregua dei principi generali in tema di motivazione degli atti amministrativi: il che costituisce sicuro limite al possibile arbitrio, condizionando il potere dell'organo che deve determinare la durata degli effetti dello scioglimento e, quindi, consentendo il sindacato giurisdizionale sulla congruità e logicità della valutazione compiuta anche per questa parte del provvedimento.

5.6. — Relativamente alla previsione per ultimo presa in considerazione, l'ordinanza fa anche riferimento all'art. 125 della Costituzione, senza svolgere alcun argomento che possa giustificare tale richiamo. La questione è pertanto manifestamente inammissibile, non ravvisandosi alcuna attinenza con essa del parametro costituzionale invocato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164 (Misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso), convertito con modificazioni dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, sollevate con l'ordinanza indicata in epigrafe dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in riferimento agli artt. 48, 51 e 125 della Costituzione;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15-bis sopraindicato, sollevate con la stessa ordinanza in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 97, 113 e 128 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 104

Ordinanza 10-19 marzo 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Previdenza e assistenza - Ex segretari comunali e provinciali - Grandi invalidi per servizio - Assegni accessori - Adeguamento - Esclusione per i titolari di pensione ex legge 29 aprile 1976, n. 177 - *Ius superveniens*: art. 14, ottavo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 274 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.****(Legge 29 gennaio 1987, n. 13).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici*: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 29 gennaio 1987, n. 13 (Adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra, promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1991 dalla Corte dei Conti, terza sezione giurisdizionale, sul ricorso proposto da Barone Giuseppe, iscritta al n. 428 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Barone Giuseppe;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 giugno 1991 (pervenuta a questa Corte il 16 luglio 1992) la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale, adita dal ricorso di Giuseppe Barone, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge 29 gennaio 1987, n. 13, nella parte in cui limita il beneficio dell'adeguamento degli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio (nella stessa misura dei corrispondenti assegni accessori previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra) ai soli impiegati civili dello Stato, con esclusione degli ex segretari comunali e provinciali, titolari di pensioni a carico delle Casse di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177;

Considerato che dopo l'emanazione dell'ordinanza di rimessione, la legge 8 agosto 1991, n. 274, ha introdotto nuove norme sulle procedure di liquidazione delle pensioni ed in particolare, all'art. 14, comma 8, ha esteso ai titolari di pensioni privilegiate di prima categoria a carico delle Casse degli istituti di previdenza gli assegni accessori al trattamento stesso «con le modalità, misure e decorrenze previste dalla legge 29 gennaio 1987, n. 13»;

che sulla formulazione di tale disposizione v'è stato significativo approfondimento in sede parlamentare, proprio al fine di evitare disarmonie e discriminazioni a danno dei pensionati delle Casse, tanto che l'originaria stesura della norma è stata modificata per far decorrere gli adeguamenti predetti dal 1° luglio 1986 (Senato, Assemblea, seduta del 5 ottobre 1989);

che pertanto occorre disporre la restituzione degli atti al giudice *a quo*, affinché riesamini la controversia alla luce della normativa sopravvenuta;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0276

N. 105

Ordinanza 10-19 marzo 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Leva militare - Benefici della legge n. 958/1986, art. 20 - Applicazione - Limitazioni interpretative al solo servizio militare in corso alla data di entrata in vigore della legge o a quello successivo - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 455/1992) - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 52).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 maggio 1992 dal Vice-Pretore di Avezzano - Sezione distaccata di Tagliacozzo, nel procedimento civile vertente tra Grasso Antonino e l'Ente ferrovie dello Stato, iscritta al n. 481 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 7 luglio 1992 dal Pretore di Locri nel procedimento civile vertente tra Badolato Pasquale e l'Ente ferrovie dello Stato, iscritta al n. 582 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale dell'anno 1992;

Visti l'atto di costituzione di Badolato Pasquale, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Vice-Pretore di Avezzano - Sezione distaccata di Tagliacozzo, nel procedimento civile vertente tra Grasso Antonino e l'Ente ferrovie dello Stato, con ordinanza del 10 maggio 1992 (R.O. n. 481 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il quale prevede come utili per i benefici previsti dall'art. 20 della legge n. 958 del 1986, solo il servizio militare in corso alla data di entrata in vigore della legge oppure prestato successivamente;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 3 e 52 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verifica, solo per l'elemento temporale, tra cittadini che hanno effettuato la stessa prestazione e per il pregiudizio che una categoria subisce per l'adempimento di un obbligo costituzionalmente imposto;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità o per la infondatezza della questione;

che la stessa questione è stata sollevata dal Pretore di Locri con ordinanza del 7 luglio 1992 (R.O. n. 582 del 1992) nel giudizio tra Badolato Pasquale ed Ente FF.SS con identici argomenti;

che anche in questo giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, che ha rassegnato conclusioni identiche a quelle del giudizio precedente, e si è costituita la parte privata che ha concluso per l'accoglimento della questione;

Considerato che i due giudizi, siccome prospettano la stessa questione possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento;

che la stessa questione, con sentenza n. 455 del 1992, è stata dichiarata non fondata;

che non sono stati dedotti motivi nuovi o diversi che possono fondare una diversa decisione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, sollevata dal Vice-Pretore di Avezzano - Sezione distaccata di Tagliacozzo, e dal Pretore di Locri rispettivamente con ordinanze n. 481 e n. 582 del 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il relatore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

¹Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 106

Ordinanza 10-19 marzo 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Misure - Sorveglianza speciale con divieto di soggiorno - Sorveglianza speciale e obbligo di soggiorno - Criteri soggettivi di applicazione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 3).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1992 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Santoriello Antonio, iscritta al n. 299 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il ricorrente aveva impugnato un decreto della Corte d'appello di Salerno, confermativo della misura di prevenzione comminatagli — consistente nella sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con divieto di soggiorno nei comuni delle Regioni Campania, Lazio, Basilicata e Calabria — la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 6 marzo 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

che il giudice *a quo* osserva come la norma stessa inizialmente descrivesse tre ipotesi di pericolosità sociale (normale, intermedia e particolare) riferibili ai soggetti previsti nell'art. 1 della legge medesima nonché agli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso *ex art. 1* della legge 31 maggio 1965, n. 575, alle quali si correlano, rispettivamente, la sorveglianza speciale, la sorveglianza con il divieto di soggiorno ed infine l'imposizione dell'obbligo di soggiorno;

che, a parere del giudice rimettente, il suddetto quadro normativo avrebbe subito uno sconvolgimento con l'emanazione degli artt. 20 e 24 del decreto-legge n. 152 del 1991, i quali non prevedono più — sia pure allo scopo di evitare infiltrazioni mafiose in altre parti del territorio — il divieto di soggiorno per gli indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, certamente «portatori di una carica di pericolosità sociale più allarmante» di quella di coloro che possono invece ancora essere assoggettati a tale misura;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale preliminarmente ha contestato il presupposto ermeneutico della Corte di cassazione ed eccepito l'inammissibilità della questione;

che, secondo l'Avvocatura, il trattamento riservato ai soggetti indicati nell'art. 1, numeri 1) e 2), della legge n. 1423 del 1956 sarebbe parificato a quello dei presunti mafiosi, con esclusione di ogni disparità;

che, infine, a parere dell'Autorità intervenuta, l'opzione legislativa, motivata dal rischio di «esportazione» del fenomeno mafioso, avrebbe eliminato la misura del divieto di soggiorno non in una logica di tutela dei soggetti interessati, ma per ragioni di politica criminale fondate sulla specificità del fenomeno mafioso e pertanto sarebbe da escludere la comparabilità delle situazioni, rispettivamente, del mafioso, al quale si applicherebbe l'obbligo di soggiorno (con la scelta se nel comune di residenza o in altro comune) e del non-mafioso al quale sarebbe comminato il divieto di soggiorno;

Considerato che l'ordinanza di rimessione, oltre a non motivare circa la rilevanza della questione, non offre elementi atti a consentire una completa valutazione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo*;

che, in particolare, non è dato conoscere — come rileva esattamente l'Avvocatura dello Stato e come appare più probabile — se il caso in esame riguardi una delle ipotesi di pericolosità di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956 ovvero la categoria dalla stessa norma contemplata *sub* 3);

che, in riferimento alla prima delle due eventualità, risulterebbe applicabile l'art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, come modificato dall'art. 13 della legge 3 agosto 1988, n. 327, il quale estende le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, alle persone qualificate pericolose a termini dei citati numeri 1) e 2);

che, ciò premesso, verrebbe altresì in evidenza l'art. 24 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 152 (convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203) dettato per regolare la situazione di chi — versando nelle condizioni soggettive di cui sopra — si trovasse sottoposto a divieto di soggiorno;

che, pertanto, il sindacato richiesto a questa Corte riveste un'efficacia meramente ipotetica nel giudizio in corso davanti al giudice *a quo*, onde il giudizio di costituzionalità non può essere ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.

Il Presidente e redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 107

Ordinanza 10-19 marzo 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio ordinario e giudizio direttissimo - Disparità in ordine alla richiesta del giudizio abbreviato segnatamente al rispettivo regime delle prove - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (sentenze nn. 316 e 213 del 1992) - Manifesta infondatezza.

[C.P.P., artt. 519, secondo comma, e 451, terzo comma (*rectius*: quinto comma)].

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 519, secondo comma, e 451, terzo comma (*rectius*: quinto comma), del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1992 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Quotidiano Pasquale ed altro, iscritta al n. 304 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che Quotidiano Pasquale e Andolfi Giuseppe sono stati tratti a giudizio direttissimo dinanzi al Tribunale di Napoli per il reato previsto dagli artt. 110, 56 e 628, primo e terzo comma, del codice penale, modificato poi dal P.M., dopo l'istruttoria dibattimentale e l'acquisizione di prove, in quello previsto dagli artt. 110, 610 e 339 del codice penale;

che l'istanza di giudizio abbreviato dai suddetti avanzata dopo la modifica dell'imputazione è stata respinta sia dal giudice di primo grado che da quello di appello;

che la Corte di cassazione, con ordinanza del 4 febbraio 1992 (R.O. n. 304 del 1992) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 519, secondo comma, e 451, terzo comma (*rectius*: quinto comma), del codice di procedura penale;

che, a parere della Corte remittente, sarebbero violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verifica tra coloro che sono tratti a giudizio ordinario, nel quale il giudizio abbreviato può essere chiesto anche dopo che siano assunte le prove e sia stata modificata l'imputazione, e coloro che sono tratti a giudizio direttissimo, nel quale la detta richiesta deve essere avanzata prima che siano assunte le prove e prima che sia possibile conoscere se l'imputazione sia modificata;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte ha più volte affermato (sentenze n. 316 del 1992; n. 213 del 1992) che i benefici connessi al giudizio abbreviato conseguono alla rinuncia dell'imputato al dibattimento, la quale consente di realizzare l'obiettivo prefissosi dal legislatore della rapida definizione del processo;

che detto obiettivo non può essere raggiunto quando già si è pervenuti al dibattimento in base alle contingenti valutazioni dell'imputato sull'andamento del processo;

che la richiesta di giudizio è collegata solo al fatto contestato e non rileva l'eventuale modifica dell'imputazione, peraltro ben prevedibile dall'imputato, in un sistema processuale imperniato sulla formazione della prova nel dibattimento;

che allo stesso imputato è affidata la scelta tra i benefici derivanti dal giudizio abbreviato e gli eventuali vantaggi che possono conseguire alla modifica dell'imputazione;

che non sussiste disparità di trattamento derivante dalla diversità del rito, né lesione del diritto a difesa;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 519, secondo comma, e 451, terzo comma (rectius: quinto comma), del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0279

N. 108

Ordinanza 10-19 marzo 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Mancata previsione della trasmissione immediata del verbale di udienza al p.m. e della sospensione in attesa del giudizio sulla falsa testimonianza - Richiamo alle sentenze nn. 24/1992 di illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del c.p.p. e 255/1992 di illegittimità costituzionale dell'art. 500, terzo comma, del c.p.p. - *Ius superveniens*: d.l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 - Necessità di riesame in ordine alla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.P., artt. 207, secondo comma, e 476, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 207, secondo comma, e 476, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1991 dal Tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di Faraci Giovanni, iscritta al n. 674 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Savona ha sollevato, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 207, secondo comma, e 476, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la possibilità di trasmissione immediata del verbale di udienza al pubblico ministero e di sospensione del dibattimento in attesa del giudizio sulla falsa testimonianza, qualora ciò sia necessario per la definizione del giudizio in corso;

che a tal proposito il tribunale rimettente osserva che, a differenza di quanto prevedeva l'art. 458 del codice di procedura penale del 1930, l'assenza di una disciplina che regoli le possibili interferenze tra procedimento in corso e giudizio sulla falsità della testimonianza e la mancanza di una norma generale che consenta la sospensione del processo in presenza di pregiudiziale penale, obbligano il giudice a proseguire il dibattimento fino alla sentenza, «anche nel caso in cui si riveli assolutamente necessario l'accertamento sulla falsità del teste, che rimane rimesso ad un eventuale e separato procedimento», sicché, ove l'imputazione si fondi su dichiarazioni di una persona e questa non le confermi in sede di esame testimoniale, il giudizio, non potendo essere sospeso, non potrà che concludersi con una sentenza assolutoria, «destinata a rimaner ferma, quand'anche venisse poi accertato che la mancata conferma fosse dovuta all'opera di intimidazione o subornazione posta in essere dall'imputato o da terzi»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, successivamente alla pronuncia della ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 24 del 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, cosicché a seguito della caducazione del divieto ivi enunciato, si è resa ammissibile la testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni;

che, con sentenza n. 255 del 1992, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 500, terzo comma, del codice di procedura penale, nonché l'illegittimità costituzionale del quarto comma del medesimo articolo nella parte in cui non prevede l'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dai commi primo e secondo, delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero;

che il medesimo art. 500 del codice di procedura penale è stato successivamente sostituito ad opera dell'art. 7 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, stabilendosi, nel quarto e quinto comma, che le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni nell'esame testimoniale sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità o risulta che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame;

che, pertanto, alla stregua del *petitum* che il giudice *a quo* mostra di perseguire, spetta al medesimo rimettente verificare se, in conseguenza delle profonde modifiche che il quadro normativo è venuto a subire in ordine allo specifico tema della prova testimoniale, la questione sollevata sia tuttora rilevante nel processo *a quo*;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Savona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 8

*Ricorso per conflitto n. 8 di attribuzione depositato in cancelleria il 12 marzo 1993.
(della regione autonoma della Sardegna)*

Caccia - Divieto dell'attività venatoria su tutto il territorio nazionale per un periodo di otto giorni in relazione alla particolare «gravità» delle «attuali condizioni meteo-climatiche dalle quali deriva uno stato di pericolo di rilevanza nazionale di danno ambientale per la minaccia alla fauna selvatica» dovuto alla «maggiore vulnerabilità» di questa - Asserita invasione della sfera di competenza regionale in materia di caccia, così come disciplinata dalla legge quadro n. 157/1992, che assegna alle regioni il potere di vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche, oltreché per malattia o altre calamità - Statuto regione Sardegna artt. 3, lett. i), e 6 - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 177, 217, 633 e 1000 del 1988, 407/1989, 346/1990, 37 e 386 del 1991.

**(Ordinanza 5 gennaio 1993 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste).
[Statuto regione Sardegna, artt. 3, lett. i), e 6].**

Ricorso della regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore* on.le ing. Antonello Cabras, giusta deliberazione della giunta regionale del 12 gennaio 1993, n. 1/84 rappresentata e difesa — in virtù di procura a margine del presente atto — dall'avv. prof. Sergio Panunzio, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, piazza Borghese n. 3; contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per il regolamento di competenza in relazione all'ordinanza del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in data 5 gennaio 1993, recante «Divieto dell'attività venatoria su tutto il territorio nazionale, per un periodo di giorni otto».

FATTO

La regione autonoma della Sardegna, in virtù degli artt. 3, lett. i), e 6 dello statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), è titolare di potestà legislativa e amministrativa di tipo esclusivo (o primario) in materia di caccia.

Nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia, la regione Sardegna ha stabilito una organica disciplina legislativa della caccia, contenuta nella legge 28 aprile 1978, n. 32 (sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna), successivamente modificata ed integrata.

Ciò premesso, nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1993, n. 4, è stata pubblicata l'ordinanza del Ministro dell'ambiente 5 gennaio 1993, meglio indicata in epigrafe. Con tale ordinanza — adottata visto l'art. 1, secondo e quinto comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349; visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59; e visti gli artt. 19 e 21, primo comma, lett. m) ed n), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 — il Ministro dell'ambiente ha vietato «su tutto il territorio nazionale ogni forma di attività venatoria per giorni otto dalla data della pubblicazione della presente ordinanza».

Nel preambolo si legge che l'ordinanza è stata adottata dal Ministro essendosi accertato che nelle attuali condizioni meteo-climatiche, a causa della loro gravità si ravvisano i presupposti previsti dagli artt. 19 e 21 della sopra citata legge n. 157 (1992); essendosi «Ritenuto che tale situazione configura uno stato di grave pericolo di danno ambientale per la minaccia alla fauna selvatica in quanto per tali condizioni, la fauna selvatica stessa risulta essere in condizioni di maggiore vulnerabilità, e che tale stato di grave pericolo, in quanto di rilevanza nazionale, impone l'adozione di idonee misure conservazionistiche da parte dell'autorità centrale dello Stato»; ed essendosi infine «Ritenuto che l'unico strumento idoneo a prevenire l'insorgenza di fenomeni pregiudizievoli per la sopravvivenza della fauna selvatica e per favorire una più efficace attività di controllo da parte delle autorità competenti è quello di sospendere ogni attività venatoria su tutto il territorio nazionale interessato dai fenomeni meteo-climatici di cui in premessa, per un periodo di giorni otto».

Nella parte in cui tale ordinanza è applicabile anche nel territorio della regione Sardegna essa è però gravemente lesiva delle attribuzioni costituzionali di quest'ultima, onde la Regione Sardegna la impugna per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione delle attribuzioni regionali stabilite dagli artt. 1, lett. *i*) e 6 dello statuto speciale per la Sardegna, e dalle relative norme d'attuazione. Violazione dei principi di legalità, di leale collaborazione, e relativi al potere sostitutivo dello Stato.

1. — In base alle proprie attribuzioni costituzionali spetta alla regione di adottare tutti i provvedimenti necessari, anche quelli di urgenza, per la tutela della fauna dell'isola. Come afferma anche l'art. 1 secondo comma della citata legge regionale n. 32/1978, l'amministrazione regionale può assumere — fra l'altro — tutte le iniziative idonee ad assicurare la conservazione del patrimonio faunistico regionale.

Invero le attribuzioni già statali in materia di caccia sono state trasferite integralmente alla competenza esclusiva della regione.

Spetta dunque agli organi della regione Sardegna (in particolare all'Assessore regionale competente ed al Comitato regionale faunistico: v. infatti gli artt. 6 e 38 della legge regionale n. 32/1978) di disporre eventuali divieti temporanei di caccia, anche ove ciò sia reso urgentemente necessario da particolari avversità atmosferiche che colpiscono il territorio dell'isola.

Nè vi è, d'altro canto, alcuna norma che attribuisca al Ministro dell'Ambiente (ma neppure a quello dell'agricoltura) il potere di adottare ordinanze aventi il contenuto di quella impugnata.

Tali, infatti, non sono neppure le norme legislative nel preambolo dell'ordinanza.

Non lo è, in primo luogo, l'art. 8 della legge n. 59/1987, poiché il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti ivi attribuito al Ministro dell'Ambiente è dato ad esso al solo fine di tutelare l'ambiente, allorché «si verificano situazioni di grave pericolo di danno ambientale e non si possa altrimenti provvedere». Si tratta, dunque, di un potere di ordinanza che non può avere ad oggetto la tutela della fauna (per la quale le residue competenze statali spettano semmai al Ministro dell'agricoltura). Infatti, per quanti collegamenti vi siano fra la «fauna» e «l'ambiente», non vi è però fra le due materie rapporto di identità, né la fauna può essere considerata una parte rispetto all'ambiente considerato come il tutto. E ciò, del resto, trova conferma in quelle stesse disposizioni della legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente (legge 8 luglio 1986, n. 349), richiamate dall'ordinanza ministeriale impugnata, secondo cui spetta al Ministero (oltre a quelli della promozione, conservazione e recupero «delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita» anche il compito de «la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento» (art. 1, secondo comma); ed inoltre spetta anche al Ministero di promuovere e curare l'adempimento delle convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti «l'ambiente e il patrimonio naturale» (art. 1, quinto comma). È noto, infatti, come anche quella del «patrimonio naturale» è nozione che — nella tradizione legislativa e giurisprudenziale — afferisce all'ambiente ed alla sua tutela, e però non si confonde con il «patrimonio faunistico» (di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157).

Ma il potere di adottare l'ordinanza qui impugnata non è attribuito al Ministro dell'ambiente neppure dalle vive disposizioni della legge n. 157/1992 da essa richiamate.

Non dall'art. 19 che prevede sì, al primo comma, la possibilità di vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia «per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità», ma che però non sembra prevedere anche un divieto temporaneo di caccia per tutte le specie (come quello disposto nell'ordinanza ministeriale impugnata), e comunque riconoscere espressamente che il potere in questione è delle regioni e non dello Stato.

Nè tale potere del Ministro può in alcun modo fondarsi sulle lettere *m*) ed *n*) del primo comma dell'art. 21 della legge 157, che si limitano a stabilire un divieto assoluto («È vietato a chiunque») di cacciare su terreni innevati, oppure negli specchi d'acqua ghiacciati e sui terreni allagati. Tali norme, infatti, lungi dall'attribuire al Ministro dell'ambiente (o ad altro organo dello Stato) un qualche potere, stabiliscono dei divieti permanenti di caccia in determinate situazioni, di per sé immediatamente operativi, o comunque bisognosi semmai di una normazione integrativa regionale (cfr. spec. lett. *m*).

2. — Alla luce di quanto detto in precedenza, è dunque evidente come l'ordinanza ministeriale impugnata abbia leso le attribuzioni costituzionali della Provincia sotto diversi e concorrenti profili.

In primo luogo perché con tale ordinanza il Ministro dell'ambiente ha preteso di esercitare una attribuzione (quella di vietare in via di urgenza la caccia in Sardegna, in caso di eccezionali condizioni meteo-climatiche) che invece spetta alla Regione, in base alla competenze che le sono assegnate dallo Statuto speciale.

3. — In secondo luogo l'ordinanza impugnata è lesiva delle attribuzioni costituzionali della regione ricorrente anche perché - come risulta da quanto si è detto in precedenza - essa non è rispettosa del principio di legalità.

Si è visto infatti che nessuna delle norme legislative richiamate dall'ordinanza attribuisce al Ministro dell'ambiente il potere di vietare la caccia in Sardegna. Né tale potere potrebbe dirsi in qualche modo fondato su altre norme legislative (comunque non richiamate nell'ordinanza); è ciò anche perché se anche un qualche potere del genere fosse residuo al Governo (come non è) nonostante l'avvenuto trasferimento delle funzioni in materia di caccia alla Regione, la legge lo avrebbe semmai affidato, *ratione materiae*, al Ministro dell'agricoltura, e non a quello dell'ambiente.

4. — In terzo luogo, se anche lo Stato volesse cercare di giustificare l'ordinanza ministeriale impugnata invocando un preteso interesse nazionale che imporrebbe il suo intervento, egualmente sussisterebbe la lesione delle attribuzioni costituzionali della regione ricorrente.

Come è stato più volte affermato da codesta Ecc.ma Corte, «quando lo Stato agisce per l'attuazione di un interesse nazionale o di un obbligo internazionale, la sussistenza dell'uno o dell'altro non può essere semplicemente affermata o desunta genericamente, ma dev'essere comprovata da rigorosi procedimenti ermeneutici e da seri argomenti giustificativi, sottoponibili, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, a uno scrutinio particolarmente severo (v., per gli obblighi internazionali, sent. n. 830/1988, e, per l'interesse nazionale, sentenze nn. 177, 217 e 633 del 1988, 407/1989 e 139/1990). E ciò perché, come è stato affermato nella sent. n. 830 del 1988, si tratta di limiti alla competenza regionale nelle materie trasferite la cui natura e la cui consistenza sono tali da comportare una eccezionale alterazione della ripartizione dei poteri stabilita con norme di rango costituzionale» (così, per tutte, sent. n. 346/1990).

Alla stregua di tali principi, non solo l'ordinanza in questione è priva di base legale, ma inoltre manca comunque in essa una specifica ed adeguata dimostrazione dei motivi (di interesse nazionale) che dovrebbero provare la necessità del divieto di caccia anche nel territorio della Regione Sardegna.

Tale motivazione, evidentemente, non può essere costituita dal generico riferimento alla «attuali condizioni meteo-climatiche» contenuto nel preambolo dell'ordinanza. Infatti se anche può essere che in altre zone del territorio nazionale (in particolare nell'Italia settentrionale) il freddo intenso e le abbondanti nevicate avutesi agli inizi del 1992 potevano rendere necessario un divieto di caccia come quello disposto dall'ordinanza ministeriale (salvo vedere chi fosse competente ad emanarlo), certo è che non era tale la situazione della Sardegna. Dato il clima tipicamente mediterraneo della Sardegna, le spruzzate di neve che si erano avute anche sull'isola in quel periodo si erano immediatamente sciolte, onde non sussistevano minimamente i presupposti per un divieto di caccia esteso anche alla Sardegna. Prova ulteriore, questa, se pure ve ne fosse bisogno, che la adozione, con riferimento anche al territorio regionale, di provvedimenti di divieto di caccia come quello qui impugnato, per la natura stessa delle cose, che richiede valutazioni differenziate e riferite alle diverse situazioni territoriali, non può essere di competenza dello Stato, ma deve essere necessariamente di esclusiva competenza della Regione ricorrente.

5. Infine, sotto un ulteriore profilo, osserviamo ancora, per scrupolo difensivo, che l'ordinanza ministeriale impugnata non potrebbe essere giustificata neppure come espressione di un potere di controllo «sostitutivo» del Ministro.

Infatti: a) nessuna norma legislativa attribuisce al Ministro dell'ambiente un siffatto potere sostitutivo; b) comunque l'atto non sarebbe conforme ai principi relativi all'esercizio del potere di controllo sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni (sentt. nn. 177 e 1000 del 1988, 37 e 386 del 1991). In particolare, sotto quest'ultimo profilo, esso non sarebbe conforme al principio di «leale cooperazione», posto che in nessun modo lo Stato ha sollecitato la regione ad adottare provvedimenti di sua competenza, prima di adottare l'ordinanza ministeriale impugnata.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta allo Stato adottare, con decreto del Ministro dell'ambiente, divieti di esercizio dell'attività venatoria estesi al territorio della regione Sardegna, e per l'effetto annullare l'impugnata ordinanza del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, del 5 gennaio 1993.

Roma, addì 5 marzo 1993

Prof. avv. Sergio PANUNZIO

93C0237

N. 9

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 15 marzo 1993
(della regione Emilia-Romagna)*

Previdenza e assistenza sociale - Sospensione dei pensionamenti anticipati degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza, ai sensi del d.-l. 1° settembre 1992, n. 384 (convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438) - Deroga per le pensioni dei dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni accolta dai competenti organi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto - Interpretazione con la circolare impugnata della norma in questione nel senso che l'accettazione delle dimissioni debba essere manifestata in modo formale - Contrasto di detta interpretazione in materia con la normativa della regione Emilia-Romagna (leggi nn. 25 e 26 del 20 luglio 1973) che prevede l'istituto del silenzio assenso per effetto del quale le dimissioni si intendono accettate se la giunta non ha provveduto a comunicare al dipendente l'accettazione o il rifiuto entro trenta giorni dalla domanda - Invasione della sfera di competenza regionale in materia di stato giuridico e rapporto di impiego del personale dipendente come disciplinato anche dalla legge quadro sul pubblico impiego n. 93/1983 - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 40/1972 e 65/1982 - Istanza di sospensione.

(Circolare del Ministero del tesoro 23 dicembre 1992, n. 13).

(Cost., art. 117).

Ricorso della regione Emilia-Romagna in persona del presidente *pro-tempore*, giusta deliberazione della giunta n. 734 del 2 marzo 1993, rappresentato e difeso dal prof. avv. Angelo Clarizia e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma, via Principessa Clotilde n. 2, in virtù di procura speciale rep. n. 12465 del 2 marzo 1993 per atto notar Rita Merone, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio *pro-tempore*, per il regolamento di competenza in relazione alla circolare del Ministero del tesoro 23 dicembre 1992, n. 13/Istituti previdenza concernente «Sospensione dei pensionamenti anticipati degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza, ai sensi del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 433. Deroghe previste, perequazione delle pensioni per l'anno 1993, aliquota contributiva aggiuntiva ed assoggettamento a contributo della somma forfettaria di L. 20.000 mensili per l'anno 1993».

FATTO

La materia dello stato giuridico ed economico del personale regionale rientra in quella della organizzazione degli uffici che l'art. 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa delle regioni (cfr. Corte costituzionale nn. 40 del 24 febbraio 1972 e 65 del 26 marzo-1° aprile 1982).

Lo statuto della regione Emilia-Romagna, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 342, in attuazione della richiamata norma costituzionale, all'art. 61, quinto comma, espressamente demanda alla legge regionale la determinazione dell'organizzazione degli uffici della regione e loro sfera di competenza e la disciplina delle modalità di assunzione, del rapporto di lavoro e del trattamento economico del personale.

La competenza della regione in materia è altresì ribadita dalla legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, che all'art. 2 prevede che sono «regolate in ogni caso con legge dello Stato e, nell'ambito di competenza con legge regionale... i provvedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego».

In attuazione delle attribuzioni in materia, la regione Emilia-Romagna con leggi nn. 25-26 del 20 luglio 1973 ha regolamentato il «primo inquadramento del personale della regione»; all'art. 105 concernente le «dimissioni» si prevede che «Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta alla giunta almeno trenta giorni prima della data in cui il collaboratore intende lasciare il servizio. Se entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni la giunta non ha provveduto a comunicare al collaboratore l'accettazione o il rifiuto, queste si intendono accettate».

Detta normativa, sin da quando è entrata in vigore, è stata sempre applicata dalla regione senza rilievi di sorta da parte degli organi statali.

Anche a seguito della legge 14 novembre 1992, n. 438 (conversione con modificazioni del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, recante «misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali») che al secondo comma, lett. e), dell'art. 1 ha stabilito la sospensione del conseguimento del diritto a pensione anticipata, salvo che per i dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni da un pubblico impiego, accolta dai competenti organi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, la regione Emilia-Romagna ha coordinato ad applicare la disciplina di cui al citato art. 105 della legge regionale n. 25/1973, prendendo atto delle domande di dimissioni presentate dal personale regionale ed accettate per decorrenza dei termini prima del 19 settembre 1992.

Inopinatamente con circolare 13/I.P. del 23 dicembre 1992 (esplicativa del suddetto d.-l. n. 384/1992, come convertito con la legge n. 438/1992), il Ministero del tesoro in relazione al richiamato secondo comma, ha disposto che l'ipotesi di deroga sub e) si realizza, quando sussistono congiuntamente alcune condizioni tra le quali: a) che l'accoglimento della domanda di assunzione sia avvenuto, nelle prescritte forme di legge idonee a manifestare la volontà della pubblica amministrazione (e, cioè, con regolari atti deliberativi), anteriormente al 19 settembre 1992; b) che la volontà di accogliere la domanda sia stata formalmente manifestata dai competenti organi degli enti pubblici.

Nella suddetta circolare si specifica inoltre che «in tutti i casi in cui l'ente datore di lavoro abbia omissis di provvedere entro il termine previsto, non si può configurare, in senso tecnico-giuridico, l'ipotesi del silenzio-assenso in quanto, nella fattispecie, il silenzio della pubblica amministrazione non concretizza un atto amministrativo e non può surrogare, in positivo, il provvedimento di accoglimento della domanda di dimissioni o di collocamento a riposo».

Dal contenuto della circolare si evince pertanto che il Ministro non ritiene ammissibile la configurazione nella fattispecie di un'ipotesi di silenzio-assenso: in tal senso, nonostante l'espressa disciplina della regione Emilia-Romagna, si sono orientati gli uffici competenti, che, infatti, all'uopo hanno richiesto, nelle ipotesi di estinzione del rapporto maturate prima del 19 settembre, il provvedimento esplicito nonostante la regione avesse già indicato il decorso del tempo ai sensi della legge regionale.

Alla luce di tali indicazioni, si sottolinea il rilievo lesivo della circolare *de qua* in ordine alle attribuzioni costituzionalmente spettanti alla regione.

Pertanto avverso la stessa, con il presente atto, si propone ricorso per regolamento di competenza per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione dell'art. 117 della Costituzione, della legge 29 marzo 1983, n. 93, delle leggi regionali Emilia Romagna nn. 25-26 del 20 luglio 1973.

Con la circolare impugnata il Ministro del tesoro pretende «travolgere» le norme in materia di cessazione dal servizio e trattamento pensionistico contenute nelle leggi della regione Emilia-Romagna e nelle leggi statali surrichiamate.

Infatti nella regione Emilia-Romagna le modalità di estinzione del rapporto sono state espressamente disciplinate con le leggi regionali surrichiamate, che hanno introdotto anche l'istituto del silenzio-assenso nell'ipotesi di cessazione del rapporto per dimissioni volontarie.

La normativa locale è sempre stata ritenuta conforme al dettato costituzionale, in carenza di principi statali ostativi atteso altresì che la regolamentazione procedimentale è ricompresa nella sfera delle attribuzioni regionali.

Né può ritenersi che la legge n. 438/1992 abbia introdotto in materia un principio fondamentale innovativo, in quanto l'art. 1 citato si limita ad affermare che la domanda di dimissione deve essere accolta senza prevedere la necessità di una specifica ed espressa delibera.

Pertanto anche il silenzio assenso deve ritenersi ricompreso nell'ambito della fattispecie normativa innanzi richiamata, non potendosi ammettere che l'unica ipotesi di «accoglimento» si è incentrata sul provvedimento implicito.

Né può tralasciarsi che, a seguito dell'intervento ministeriale, con atto amministrativo si incede la vigente legislazione regionale, pretendendosi di espugnare dall'ordinamento una norma in vigore.

Non sussistono dubbi pertanto sulla illegittima invasione della competenza regionale determinata dalla circolare impugnata, nella misura in cui esclude per l'estinzione del rapporto l'ammissibilità di un provvedimento di accettazione correlato al decorso del tempo, limitandosi ad imporre una delibera esplicita, in carenza della quale statuisce il cd. blocco delle pensioni.

Considerati i danni gravi ed irreparabili, in ragione delle procedure di pensionamento del personale regionale, si chiede ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sospensione dell'atto impugnato.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta al Ministro del tesoro escludere l'operatività delle modalità di estinzione del rapporto di pubblico impiego previste dalla regione Emilia-Romagna, e conseguentemente annullare in parte qua la circolare impugnata per violazione dell'art. 117 della Costituzione e della legislazione statale e regionale indicata.

Roma, addì 3 marzo 1993

Prof. avv. Angelo CLARIZIA

93C0270

N. 18

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 marzo 1993
(della regione Lombardia)*

Zootecnia - Attuazione della direttiva n. 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica - Attribuzione di attività di controllo in materia veterinaria ad uffici periferici dello Stato (uffici statali veterinari di dogana interna, di porto e di aeroporto) già esistenti ma ridenominati «uffici veterinari del Ministero della sanità per gli adempimenti degli obblighi comunitari» retti da medici veterinari con qualifica dirigenziale - sottrazione alle regioni di compiti ad esse spettanti in quanto concernenti controlli interni sull'osservanza della legislazione veterinaria senza alcun riferimento ai rapporti internazionali - Eccesso di delega.

[D.lgs. 30 gennaio 1993, n. 27, artt. 2, primo comma, lettere *b)* e *c)*, e terzo comma, 8, secondo comma, lett. *b)*; all. *A* e all. *B*, quarto punto; d.lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, artt. 2, primo comma, lettere *f)* e *g)*, e 5, secondo comma].
(Cost., artt. 76, 117 e 118).

Ricorso della regione Lombardia, in persona del presidente della giunta regionale Fiorinda Ghilardotti autorizzata con delibera della giunta regionale n. 33684 del 5 marzo 1993, rappresentata e difesa dagli avv. ti prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1, come da delega in calce al presente atto, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 2, primo comma, lettere *b)* e *c)*, e terzo comma, dell'art. 8, secondo comma, lett. *b)*, nonché dell'allegato *A* e dell'allegato *B*, punto 4, del d.lgs. 30 gennaio 1993, n. 27, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 28, del 4 febbraio 1993, recante «attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica»;

h) dell'art. 2, primo comma, lettere *f)* e *g)*, e dell'art. 5, secondo comma, del d.lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 28, del 4 febbraio 1993, recante «attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari».

1. — Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, reca «attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica». Il titolo I riguarda la «legislazione veterinaria», il secondo la «legislazione zootecnica». Ma entrambi i titoli hanno la medesima struttura e disciplinano gli stessi argomenti: dopo alcune disposizioni generali (capo I), recano norme sull'«assistenza su richiesta» (capo II) e sull'«assistenza spontanea» (capo III), nonché «disposizioni finali».

Le due discipline (relative rispettivamente alla legislazione veterinaria e alla legislazione zootecnica) sono perfettamente parallele e di contenuto corrispondente.

Tuttavia nel titolo I — che disciplina «le modalità con le quali le autorità competenti in materia di controllo della applicazione della legislazione veterinaria collaborano con i servizi competenti degli altri Stati membri e della commissione delle Comunità Europee allo scopo di assicurare l'osservanza di tale legislazione» (art. 1, primo comma) — il legislatore delegato ha inserito, si direbbe surrettiziamente, una scelta — fra l'altro del tutto in contrasto con gli stessi criteri direttivi della delega — che si traduce nell'accentramento in capo ad organi statali di funzioni amministrative spettanti invece alle regioni, e nella conservazione e anzi nel potenziamento di uffici periferici dello Stato competenti in materia veterinaria, a cui vengono appunto attribuite funzioni che spetterebbero invece alle regioni.

* Si deve premettere che le funzioni in materia di controlli e vigilanza veterinaria sono state interamente attribuite alla competenza delle regioni con l'art. 27 del d.P.R. n. 616/1977, conservando in capo allo Stato solo le funzioni concernenti «i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria» [art. 6, primo comma, lett. *a)*, legge n. 833/1978; e cfr. già art. 30, primo comma, lett. *a)*, d.P.R. n. 616/1977].

Proprio in relazione ai residui compiti statali di profilassi internazionale in materia veterinaria lo Stato ha conservato un apparato periferico, costituito dagli uffici veterinari di dogana interna, di porto e di aeroporto (cfr. d.P.R. 31 luglio 1980, n. 614).

Ora, tuttavia, il d.lgs. n. 27/1993, nel disciplinare i controlli veterinari interni in conformità alle direttive comunitarie, e in particolare la collaborazione con i servizi competenti degli altri Stati membri e della commissione della C.E.E., stabilisce, all'art. 2, primo comma, lett. *b)*, che l'autorità dello Stato membro che formula domande di assistenza (c.d. «autorità richiedente») sia per lo Stato italiano il «Ministero della sanità che può avvalersi dei suoi uffici periferici di cui all'allegato A»; e all'art. 2, primo comma, lett. *c)*, le «competenti autorità» cui sono indirizzate domande di assistenza (c.d. «autorità interpellata») siano, per lo Stato italiano, solo «gli uffici di cui all'allegato A» del medesimo decreto, e cioè gli uffici statali veterinari di dogana interna, di porto o di aeroporto, con competenza territoriale corrispondente per lo più a singole regioni, ribattezzati all'uopo «uffici veterinari del Ministero della sanità per gli adempimenti degli obblighi comunitari» (allegato A). L'art. 2, terzo comma, stabilisce altresì che detti uffici «sono retti da medici veterinari con qualifica dirigenziale», elevandone quindi il rango.

In tal modo, implicitamente ma univocamente, si riservano a detti uffici statali tutte le funzioni che, in attuazione della direttiva C.E.E., il decreto attribuisce alla «autorità interpellata» (cfr. ad es. artt. 4, 5, 6, 7, che prevedono fra l'altro attività di indagine, di notifica di atti e provvedimenti, di sorveglianza sulle aziende, sui depositi di merci, sui movimenti di merci, sui mezzi di trasporto).

Ancora, l'art. 8, secondo comma, lett. *h)*, del decreto riserva a detti uffici statali il compito di ricevere le informazioni su operazioni che sono o sembrano contrarie alla legislazione veterinaria, o sui mezzi e metodi utilizzati per tali operazioni, e di comunicarle alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati.

Ora, poiché le attività demandate a tali uffici rientrano fra le competenze di vigilanza e controllo veterinario spettanti alle regioni, quel che si realizza è, sotto le vesti di un «adempimento» comunitario, lo svuotamento delle competenze regionali e il loro trasferimento, quanto meno in parte rilevante, agli uffici statali.

Non può ingannare il fatto che gli uffici in questione siano uffici di frontiera già investiti delle competenze statali in materia di profilassi internazionale in materia veterinaria.

Infatti le attività di controllo che qui vengono attribuite a detti uffici non hanno alcun riferimento ai rapporti internazionali, ma costituiscono controlli interni sul rispetto della legislazione veterinaria, nel quadro vincolante della normativa comunitaria.

Nemmeno tale ultima circostanza, e cioè il riferimento alla collaborazione con le autorità di altri Stati membri o con le autorità comunitarie, vale a giustificare la riserva allo Stato di dette attività. Infatti è ben noto che le funzioni amministrative nelle materie costituzionalmente spettanti alle regioni sono di competenza di queste ultime anche quando siano volte a dare attuazione a norme od obblighi comunitari (cfr. art. 6, primo comma, d.P.R. n. 616/1977), salva la potestà statale di indirizzo e coordinamento anche in relazione ai rapporti con la Comunità europea (art. 4, d.P.R. n. 616/1977).

Del resto la conferma del fatto che le esigenze della collaborazione intracomunitaria non comportino per nulla la riserva allo Stato delle relative attività è data dallo stesso decreto legislativo n. 27/1993, là dove, al titolo II, disciplina le identiche attività di collaborazione con i servizi competenti degli altri Stati membri e della commissione C.E.E., allo scopo di assicurare l'osservanza della legislazione zootecnica, prevedendo che la competente autorità centrale dello Stato membro che formula domande di assistenza sia, per lo Stato italiano, il Ministero dell'agricoltura, che può avvalersi però, oltre che dei prefetti, dei presidenti delle giunte regionali e degli assessori regionali all'agricoltura; e che le competenti autorità cui sono presentate le domande di assistenza («autorità interpellata») per lo Stato italiano siano le «autorità competenti ad esercitare il controllo», e precisamente, oltre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ai Prefetti (dei quali ultimi, peraltro, si dirà più avanti), il presidente della giunta regionale e gli assessori regionali all'agricoltura [art. 18, primo comma, lettere *b*) e *c*), e allegato *B*, punti 2 e 3].

È dunque palese che le attività disciplinate dal decreto rientrano a pieno titolo nelle competenze delle autorità di controllo sull'osservanza della legislazione (veterinaria e zootecnica); e dunque che le autorità cui il decreto demanda le attività previste debbono essere appunto quelle regionali (esplicitamente richiamate nell'allegato *B* e nel titolo II, ma non nel titolo I).

Onde tanto più appare ingiustificata ed arbitraria la scelta effettuata nel I titolo e nell'allegato *A*, di riservare invece, in relazione alla legislazione veterinaria, tali attività ai soli uffici statali periferici.

In buona sostanza, il Ministero della sanità tenta, con il titolo I del decreto, di «riciclare», potenziandolo, un proprio apparato periferico, le cui originarie funzioni di profilassi internazionale veterinaria sono oggi ridotte per effetto della realizzazione del mercato unico e del conseguente abbattimento delle frontiere fra gli Stati della C.E.E.; e che tale operazione è perseguita attraverso l'avocazione agli uffici statali di funzioni rientranti viceversa nell'ambito delle competenze trasferite alle regioni.

Le disposizioni in questione sono dunque illegittime e lesive dell'autonomia regionale, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché per violazione dell'art. 76 in relazione alla legge di delega n. 142, 1992. Quest'ultima, infatti, all'art. 47 (relativo ai criteri di delega in tema di controlli veterinari) non solo non autorizzava affatto il riaccentramento di competenze realizzato col decreto legislativo, ma, al contrario, prevedeva che si dovesse «individuare, tenuto conto delle funzioni attribuite, anche modalità di riorganizzazione dei servizi pubblici veterinari, sulla base di criteri di organicità, razionalità ed economicità, prevedendo, ove necessario, l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento alle regioni» [lett. *c*)]; quest'ultimo accenno presuppone, ovviamente, che le attività disciplinate siano poste in essere dalle regioni, e che lo Stato, lungi dal provvedervi con propri uffici periferici, si limiti ad esercitare la potestà di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni.

2. Si è detto come il titolo II della legge, in materia di legislazione zootecnica, sia viceversa ispirato a tutt'altra impostazione, prevedendo fra le autorità interne competenti (anche) gli organi regionali.

Tuttavia anche in questa materia [pur essa interamente rientrante nella competenza regionale: cfr. art. 66, primo e secondo comma, lett. *d*), d.P.R. n. 616/1977] il decreto legislativo n. 27/1993 incorre in una violazione dell'autonomia regionale laddove, all'allegato *B*, punto 4, include fra le autorità interne di cui il Ministero dell'agricoltura si può avvalere e alle quali sono presentate le domande di assistenza, ai sensi dell'art. 18, primo comma, lettere *b*) e *c*), i prefetti: organi statali ai quali non spetta invece alcuna competenza in *subiecta materia*.

Tale previsione si traduce in un parziale disconoscimento della competenza regionale, e dunque è anch'essa illegittima.

3. — Si connette strettamente alla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 27/1993 quella recata dal *coevo* d.lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, in tema di controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari.

Anche tale decreto, nel disciplinare i controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari — controlli che, si noti, «non effettuano alle frontiere» (art. 1, secondo comma), e non hanno nulla a che fare con i compiti di profilassi internazionale veterinaria —, accentra negli uffici statali, anche periferici, funzioni che spettano invece alle regioni.

Infatti l'art. 2, primo comma, lett. *f*), del decreto designa come «autorità competente» solo il Ministero della sanità o «quello individuato» «*rectius*: quella individuata» ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614; e l'art. 2, primo comma, lett. *g*), definisce come «veterinario ufficiale» solo «il medico veterinario dipendente dal Ministero della sanità o dall'autorità individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614».

Ora, il d.P.R. n. 614/1980 non è altro che il decreto delegato il quale ha disciplinato l'organizzazione, le funzioni e i compiti degli uffici periferici del Ministero della sanità, e cioè, per quanto qui interessa, quegli «uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, dipendenti dal Ministero della sanità» (art. 1, primo comma), che sono stati mantenuti per l'esercizio delle residue funzioni statali attinenti alla profilassi internazionale veterinaria.

Il d.lgs. n. 28/1993 attribuisce invece a detti uffici, addirittura in esclusiva, i compiti di controllo veterinario, rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto medesimo, e ai soli medici veterinari dipendenti dal Ministero o da tali uffici statali attribuisce la qualifica di «veterinari ufficiali», e cioè di medici competenti e abilitati a svolgere determinate attività amministrative [cfr. ad es. art. 10, secondo comma; art. 11, primo comma, lett. *c*), n. 2].

In particolare, poi, l'art. 5, secondo comma, del decreto prevede delle convenzioni stipulate «con gli uffici di cui all'allegato *A* del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27» — e cioè con gli uffici periferici del Ministero della sanità, ribattezzati come si è detto «uffici per gli adempimenti degli obblighi comunitari» — ai fini di stabilire le garanzie che i destinatari dei prodotti devono fornire allorché si registrano ai sensi dello stesso art. 5, quarto comma, lett. *a*): registrazione la quale pertanto sembra a sua volta doversi effettuare presso gli uffici statali.

Anche le predette disposizioni del d.lgs. n. 28/1993 sono dunque illegittime e lesive dell'autonomia regionale, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché dell'art. 76 della Costituzione in relazione ai criteri della delega (i quali, come si è detto, non prevedono affatto il riaccentramento in capo ad organi statali delle funzioni di controllo).

P. Q. M.

La regione ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare la illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione in relazione all'art. 47 della legge 19 febbraio 1992, n. 142:

a) dell'art. 2, primo comma, lettere b) e c), e terzo comma, e dell'art. 8, secondo comma, lett. b), nonché dell'allegato A e dell'allegato B, punto 4, del d.lgs. 30 gennaio 1993, n. 27;

b) dell'art. 2, primo comma, lettere f) e g), e dell'art. 5, secondo comma, del d.lgs. 30 gennaio 1993, n. 28.

Roma, addì 5 marzo 1993

Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 marzo 1993
(della regione Lombardia)*

Impiego pubblico - Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego - Disciplina analitica dell'organizzazione degli uffici e previsione di poteri direttivi e sostitutivi nei confronti di organi regionali - Previsione altresì di procedimenti (governati dallo Stato) di mobilità del personale anche di regioni e di enti da esse dipendenti nonché della stipulazione di contratti collettivi nazionali vincolanti anche per le regioni, ma con esclusione delle stesse dalla fase contrattuale - Nuova disciplina delle funzioni del commissario del Governo presso le regioni - Attribuzione al Ministro del tesoro della ripartizione delle risorse destinate a ciascun comparto della contrattazione collettiva - Asserita violazione della sfera di autonomia regionale in materia di organizzazione degli uffici e stato giuridico del personale da esse dipendenti e dell'autonomia finanziaria delle regioni - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 219/1984, 1001/1988, 407 e 410 del 1989.

(D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, artt. 1, terzo comma, 13, 15, secondo comma, 18, primo comma, 26, 27, secondo e quarto comma, 28, 30, secondo comma, 31, 32, 33, 34, 35, 41, primo e terzo comma, 42, secondo comma, 43, 45, 47, 49, secondo comma, 50, 51, 52, 54, 60, 61, secondo comma, 63, secondo comma, 64, 65, 67, 70, secondo comma).

(Cost., artt. 39, 76, 117, 118 e 119).

Ricorso della regione Lombardia, in persona del presidente della giunta regionale Fiorinda Ghilardotti autorizzata con delibera della giunta regionale n. 33676 del 2 marzo 1993, rappresentata e difesa dagli avv. ti prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1, come da delega in calce al presente atto, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 (terzo comma), 13, 15 (secondo comma), 18 (primo comma), 26, 27 (secondo e quarto comma), 28, 30 (secondo comma), 31, 32, 34, 33, 35, 41 (primo e terzo comma), 42 (secondo comma), 43, 45, 47, 49 (secondo comma), 50, 51, 52, 54, 60, 61 (secondo comma), 63 (secondo comma), 64, 65, 67, 70 (secondo comma), del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993.

1. — Il decreto legislativo n. 29/1993, in attuazione della delega di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, detta una nuova disciplina dell'«organizzazione degli uffici» e dei «rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» (art. 1, primo comma), con disposizioni espressamente dichiarate applicabili a tutte le «amministrazioni pubbliche», ivi comprese le regioni e gli enti pubblici non economici regionali, e le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale (art. 1, secondo comma).

Questa Corte ha avuto modo, soprattutto nella sentenza n. 219/1984, e in seguito nella sentenza n. 1001/1988 ed in altre ancora, di chiarire i limiti e le condizioni alle quali una disciplina legislativa statale o una disciplina recata da accordi sindacali nazionali possono vincolare le regioni in ordine all'organizzazione degli uffici delle regioni medesime e degli enti strumentali di esse, nonché al rapporto di impiego dei dipendenti delle regioni e degli enti strumentali di esse.

In particolare la Corte ha ribadito che spetta alle regioni «la potestà di emanare, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, norme legislative relative agli ordinamenti degli uffici», e che, «nella sua operatività, il principio della disciplina in base ad accordi va conciliato col principio ... secondo il quale, nelle regioni, deve essere regolato con legge l'ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto, quanto agli ambiti di disciplina riservati alla legge»; onde «spetta alle leggi regionali non la pura e semplice riproduzione dell'accordo sindacale in sede nazionale, ma il suo adeguamento, quando sia necessario, alle peculiarità dell'ordinamento degli uffici ed alle disponibilità del bilancio regionale» (sent. n. 219/1984); e ha ritenuto non illegittimo il sistema delineato nella legge n. 93/1983 (una volta dichiarata, con la sentenza n. 219/1984, la parziale incostituzionalità dell'art. 10, terzo comma) in quanto ciascuna regione viene «legittimata dalla stessa legge a partecipare in piena autonomia, ad ambedue le fasi fondamentali» del procedimento; e cioè «sia la fase contrattuale, mediante la presenza di un proprio rappresentante nella delegazione di parte pubblica costituita per la stipula degli accordi sia alla fase normativa, mediante l'approvazione con provvedimento regionale degli accordi stipulati, approvazione cui la legge subordina l'operatività degli stessi accordi nell'ambito regionale» (sent. n. 1001/1988).

1

Ora, il d.lgs. n. 29/1993 contiene numerose disposizioni, che si pretendono vincolanti per le regioni e per gli enti da esse dipendenti, in ordine all'organizzazione dei propri uffici e alla disciplina del relativo personale, le quali ledono l'ambito minimo garantito dell'autonomia regionale in questa materia, come tracciato nella ricordata giurisprudenza di questa Corte.

In concreto, si tratta di disposizioni che disciplinano fin nell'estremo dettaglio aspetti dell'organizzazione degli uffici e della disciplina del personale; che prevedono poteri di direttiva e di sostituzione in capo a organi statali nei confronti delle regioni; che statuiscano procedimenti di mobilità governati dallo Stato ma coinvolgenti in via obbligatoria anche il personale delle regioni e degli enti dipendenti; che disciplinano la stipulazione di contratti collettivi nazionali, vincolanti anche nei confronti delle regioni, con procedimenti che escludono del tutto le singole regioni dalla fase contrattuale, e non consentono alcuna autonomia nella fase successiva, in ordine all'applicazione degli accordi, eliminando anzi la fase «normativa» di attuazione degli accordi medesimi; che prevedono poteri di vincolo e di controllo dello Stato in ordine al controllo della spesa per il personale.

Infine, e per soprammercato, il decreto detta una nuova disciplina delle funzioni del commissario del Governo presso le regioni e dei rapporti tra Governo e regioni, non conforme, ad avviso della ricorrente, ai principi costituzionali.

Tali disposizioni appaiono pertanto illegittime e lesive dell'autonomia regionale per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché dell'art. 76 della Costituzione, in relazione all'oggetto e ai criteri direttivi della delega, e dell'art. 39 della Costituzione.

2. Ai sensi dell'art. 1, terzo comma, del decreto le disposizioni del medesimo «costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione» e «le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto della peculiarità dei rispettivi ordinamenti».

A parte l'incertezza sul significato di quest'ultima, per la verità oscura, proposizione, è chiaro che tutte le disposizioni del decreto sono dichiarate espressamente vincolanti e non derogabili dalla regione. Ora, è ben vero che lo stesso art. 2, secondo comma, della legge di delega n. 421/1992 prevedeva — con norma invero singolare, in quanto riferita a disposizioni future — che le disposizioni non solo dello stesso art. 2 ma anche «dei decreti legislativi in esso previsti» costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

Ma è altrettanto vero che, concretandosi ora il d.lgs. n. 29/1993 il contenuto della legislazione delegata, e risultando tale contenuto per più parti eccedente l'ambito e i limiti dei «principi fondamentali», la pretesa di vincolare le regioni all'osservanza di tutte le disposizioni del decreto, comprese quelle, in concreto, di estremo dettaglio, realizza l'attuale lesione dell'autonomia regionale. E ciò anche a prescindere dal pur legittimo interrogativo se una legislazione delegata, di per sé attuativa di principi e criteri direttivi e dunque avente carattere di dettaglio (soprattutto quando, come nella specie, i criteri della delega sono a loro volta particolareggiati e stringenti), e comunque eccedente i principi fondamentali, possa contenere disposizioni che pretendano invece di valere inderogabilmente nei confronti delle regioni alla stregua di principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

Pertanto la chiesta dichiarazione di illegittimità costituzionale dovrà investire anzitutto la disposizione dell'art. 1, terzo comma del decreto, quanto meno nella parte in cui tende a rendere vincolante nei confronti della regione tutte le disposizioni del decreto stesso, ivi comprese quelle aventi carattere di normativa di dettaglio e non di principio.

3. — Il capo II del titolo II (dedicato all'«organizzazione»), disciplina la «dirigenza».

Stando al tenore letterale dell'art. 13, ai cui sensi «le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici non economici nazionali, alle istituzioni universitarie ed alle amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale», mentre «a tali disposizioni si attengono le amministrazioni degli enti locali, conformando a tale fine i propri ordinamenti», sembrerebbe doversi escludere che in detto capo siano contenute disposizioni destinate a valere anche nei riguardi delle regioni e della relativa dirigenza.

Peraltro il decreto sembra contraddirsi, là dove, in disposizioni successive, mostra di estendere invece alcune disposizioni del capo stesso alla dirigenza di tutte le «amministrazioni pubbliche», con l'esclusione solo di alcune categorie di personale statale, stabilendo che tale dirigenza si articola sulla qualifica di «dirigente» (sembra di intendere, unica, mentre solo nelle amministrazioni statali o di enti pubblici non economici (espressione con la quale solitamente si designano gli enti funzionali, ma non le regioni e gli altri enti territoriali), resterebbe, ove prevista in base a specifiche disposizioni legislative, la qualifica di «dirigente generale», articolata «nei livelli di funzioni previsti dalle vigenti disposizioni»)

(art. 25, secondo comma); o, ancora, là dove si riferisce espressamente anche ai dirigenti della regione, stabilendo che «per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale» (art. 27, secondo comma, seconda parte; così confermando implicitamente, a quanto sembra, l'unicità della qualifica dirigenziale nelle regioni, nonché sancendo il carattere meramente funzionale e temporaneo degli incarichi di coordinamento, e disciplinando il rapporto fra coordinatori e altri dirigenti, e in tal modo pregiudicando fino al dettaglio la disciplina della dirigenza regionale).

Si tenga presente che nelle regioni, e così nella regione ricorrente, in base all'attuale disciplina la carriera dirigenziale è articolata su due qualifiche diverse. Se le disposizioni ora richiamate si intendono nel senso che esse si applicano anche alla dirigenza regionale (il che, almeno nel caso dell'art. 27, secondo comma, è addirittura affermato esplicitamente) ne conseguirebbe che le regioni sarebbero costrette a modificare il proprio ordinamento riducendo da due a una le qualifiche dirigenziali e disciplinando le funzioni di coordinamento nel modo specifico stabilito nella citata norma del decreto. Il che, peraltro, non potrebbe non configurarsi come una palese violazione della competenza e dell'autonomia regionale.

4. — L'art. 18, primo comma, stabilisce che, ai fini della verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti, è attribuito all'organismo di cui all'art. 2, primo comma, lett. *mm*), della legge n. 421/1992 (organismo interamente statale) il compito di definire, sulla base delle indicazioni del Ministero del tesoro, «i criteri e le procedure per l'analisi e la valutazione dei costi dei singoli uffici».

A sua volta l'art. 28 del decreto (sempre compreso nel capo II) disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente con disposizioni di estremo dettaglio, e attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire con proprio decreto le specifiche modalità dei concorsi e delle selezioni (percentuale riservata al concorso per esame, percentuali di posti da riservare al personale di ciascuna amministrazione, criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici, modalità di svolgimento delle selezioni, ecc.). Ove si ritenesse che tali disposizioni siano applicabili anche alla dirigenza delle regioni e degli enti da esse dipendenti, esse dovrebbero essere ritenute illegittime e lesive della competenza e dell'autonomia della regione.

5. — L'art. 13 del decreto, come si è visto, riferisce l'applicabilità di (tutte) le disposizioni del capo sulla dirigenza del medesimo decreto anche alle «amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto stabilito per il ruolo sanitario nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» (a sua volta impugnato dalla regione ricorrente in varie sue disposizioni, e in ogni caso contenente dettagliate disposizioni sul personale della sanità).

Ora, tale avocazione integrale allo Stato della competenza legislativa in ordine al personale, in specie dirigente, della sanità poteva, entro certi limiti, comprendersi forse nel precedente sistema in cui le U.S.L. erano configurate come «strutture operative» dei comuni, e dunque il relativo personale poteva assimilarsi per certi versi al personale dei comuni: benché questa Corte, nelle sentenze n. 307/1983 e n. 219/1984, avesse pure affermato che alla regione, in quanto titolare delle attribuzioni in materia di sanità, spetta uno spazio di autonomia e di competenza costituzionalmente garantito in tema di governo del personale del servizio sanitario.

In ogni caso, una siffatta avocazione integrale allo Stato della disciplina del personale della sanità non è compatibile con l'odierna configurazione delle U.S.L. come enti strumentali dalla regione (art. 3, primo comma, d.lgs. n. 502/1992).

La competenza regionale in materia di «ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione» (art. 117 della Costituzione) non può non estendersi dunque oggi agli enti sanitari; e dunque la disciplina del relativo personale non può che spettare, entro i limiti dell'art. 117 della Costituzione, alla regione.

L'art. 13 del d.lgs. n. 29/1993 è pertanto illegittimo nella parte in cui estende tutte le disposizioni del capo II, titolo II, del decreto medesimo alle amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale.

6. — Risultano inoltre lesive dell'autonomia regionale le specifiche disposizioni che il decreto detta in tema di dirigenza del servizio sanitario nazionale.

Tale l'art. 26, che detta norme transitorie per tale dirigenza, scendendo fino a stabilire che le posizioni funzionali corrispondenti al 10° e all'11° livello retributivo dei ruoli professionali, tecnico ed amministrativo sono conservate *ad personam* fino all'attribuzione della qualifica (unica, sembra di intendere) di dirigente (primo comma), e che i profili ricompresi nella nona posizione funzionale dei predetti ruoli sono soppressi (terzo comma, seconda parte); che i concorsi per le posizioni funzionali corrispondenti al 9° livello sono revocati ove non siano iniziate le prove di esame

(quarto comma); che fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, così ledendo direttamente e gravemente la competenza riconosciuta dalla Corte alla regione, pur nel passato ordinamento del servizio sanitario, in tema di controllo degli organici delle U.S.L. (sentt. n. 307/1983; n. 219/1984; e cfr. art. 15, undicesimo comma, n. 4, della legge n. 833/1978). Ancora, l'art. 27, quarto comma, demanda bensì alla regione la individuazione dell'organo competente a effettuare la verifica dei risultati dell'attività svolta dagli uffici ai fini della responsabilità dei dirigenti, ai sensi dell'art. 20, secondo comma, ma prevede che, decorso inutilmente il termine di centottanta giorni, «provveda il Presidente del Consiglio dei Ministri in via sostitutiva»: configurando così un potere sostitutivo non ancorato alle condizioni, ai parametri e alle modalità procedurali ritenute necessarie dalla giurisprudenza di questa Corte, in particolare non prevedendo alcuna previa diffida (tale norma sembra riferibile solo alla individuazione dell'organo competente per le amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, di cui è parola in precedenti proposizioni dello stesso comma; che se la si dovesse ritenere, invece, riferita anche agli uffici della regione, come potrebbe far pensare la sua collocazione alla fine del comma, dopo la menzione degli enti locali, ancora più grave e troppo evidente sarebbe la lesione della competenza e dell'autonomia regionale).

Infine l'art. 28, decimo comma, disciplina dettagliatamente l'accesso al livello dirigenziale del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo del servizio sanitario nazionale, nonché i requisiti di ammissione, e la riserva di posti a favore del personale in servizio presso l'ente che bandisce il concorso: ancora una volta attraendo integralmente nell'ambito di una disciplina statale particolare la dirigenza di enti, come le U.S.L. e le aziende ospedaliere, ormai divenute per espressa volontà del legislatore enti dipendenti della regione, e dunque rientranti pienamente nella competenza regionale di cui al primo alinea dell'art. 117 della Costituzione.

7. — Il capo III del titolo II del decreto si riferisce agli «uffici, piante organiche, mobilità a accesso», ed è applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche, dunque anche alle regioni ed agli enti da esse dipendenti.

L'art. 30, secondo comma, imponendo una ridefinizione triennale degli uffici e delle piante organiche «secondo il disposto dell'art. 6» (che peraltro si riferisce solo alle amministrazioni dello Stato), prevede direttive del Dipartimento della funzione pubblica, di concerto col Ministro del tesoro.

Se tale disposizione si ritenga applicabile anche alle regioni e agli enti dipendenti, la lesione dell'autonomia, insita soprattutto nel potere di direttiva accennato, attribuito ad un ufficio dell'amministrazione centrale dello Stato, non potrebbe negarsi.

A sua volta l'art. 31 disciplina, in sede di prima applicazione del decreto, la rilevazione del personale e la formazione di proposte di ridefinizione degli uffici e delle piante organiche [primo comma, lettere a) e b)], imponendo altresì di «conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al 10 per cento», nonché riservando un contingente di dirigente per l'esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento di sistemi informatico-statistici e del relativo personale [primo comma, lett. b)].

Le rilevazioni e le proposte sono trasmesse al dipartimento della funzione pubblica e al Ministro del tesoro (terzo comma), e ciò vale anche per le amministrazioni non statali — cui dunque tale disciplina si applica — come risulta dalla previsione di un potere sostitutivo del Presidente del Consiglio in ordine a tale trasmissione (quinto comma).

All'approvazione delle proposte per le amministrazioni non statali si procede con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti (quarto comma); ma in caso di inerzia è previsto, come si è detto, un potere sostitutivo del Presidente del Consiglio, esteso alla stessa formulazione oltre che alla trasmissione delle proposte (quinto comma: per l'approvazione non si dice nulla).

Infine si vieta l'assunzione di personale fino a che non siano state approvate le proposte in questione (sesto comma).

Anche tale disciplina risulta lesiva dell'autonomia regionale, specie là dove pretende di imporre riduzioni addirittura quantitativamente determinate (in termini percentuali, quale che sia la situazione attuale!) degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, dove prevede un controllo su tali proposte da parte del dipartimento della funzione pubblica, nonché un potere sostitutivo che inciderebbe su questioni di stretta pertinenza e interesse dell'ente decentrato (e così dalla regione), e dove infine stabilisce un vero e proprio blocco temporaneo delle assunzioni (sesto comma).

8. Gli artt. 32, 33, 34 e 35 disciplinano la mobilità del personale tra diversi enti anche di diversi comparti di contrattazione.

Questa Corte ha avuto modo, nelle sentenze nn. 407 e 410 del 1989, di precisare i limiti entro i quali la disciplina della mobilità del personale fra diverse amministrazioni può trovare applicazione nei confronti delle regioni; essa ha ritenuto in particolare illegittime norme che escludano «qualsiasi intervento regionale in ordine alle decisioni circa i movimenti di personale da o verso le regioni» determinano così «una penetrante interferenza nell'autonomia regionale, senza che, d'altra parte, esse «norme» possano ritenersi strettamente necessarie al fine di soddisfare l'interesse nazionale che le sorregge», nonché violando il principio di leale cooperazione (sent. n. 407/1989); e ha affermato che non possono trovare applicazione nei confronti delle regioni norme «che impongono una serie di adempimenti specifici e puntuali a carico delle amministrazioni destinatarie» (sent. n. 410/1989).

Ora, invece, gli artt. 32, 33, 34 e 35 del decreto impugnato dettano una minuziosa disciplina della mobilità, estesa a quanto sembra anche alle regioni, e governata esclusivamente dagli organi centrali, senza alcun intervento delle regioni medesime.

Così si dispone la comunicazione al dipartimento della funzione pubblica della consistenza del personale e delle relative carenze ed esuberanze, con l'elenco nominativo dei dipendenti appartenenti alle qualifiche e ai profili che presentano esuberi (art. 32, primo comma), assoggettando questi ultimi a mobilità per trasferimento a domanda o d'ufficio (secondo comma); la trasmissione al dipartimento della funzione pubblica dell'elenco nominativo delle domande di trasferimento (terzo comma), disponendo il divieto di assumere nuovo personale per le amministrazioni che non provvedano agli adempimenti predetti (quarto comma); e si estendono le disposizioni dell'art. 5 della legge n. 554/1988 agli enti strumentali e agli enti non economici dipendenti dalle regioni (quinto comma).

Si attribuiscono poi ai comitati provinciali (statali) di cui all'art. 17 del d.-l. n. 152/1991 il compito di formulare «proposte per la razionale redistribuzione del personale delle amministrazioni pubbliche presenti nella provincia» (art. 33, primo comma), e ai comitati metropolitani il compito di predisporre «progetti per una razionale redistribuzione del personale nei rispettivi ambiti provinciali» (secondo comma). I provvedimenti conseguenti di trasferimento del personale sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio (terzo comma).

Il personale che non ottemperi al trasferimento d'ufficio è collocato in disponibilità (art. 34).

È demandato infine ad un decreto del Presidente del Consiglio (qualificato «regolamento» all'art. 35, secondo comma) di disciplinare criteri e procedure per l'attuazione della mobilità volontaria e d'ufficio, i criteri di coordinamento fra i trasferimenti a domanda e d'ufficio e fra le procedure di mobilità e i nuovi accessi, le fasi dell'informazione e i contenuti generali oggetto dell'eventuale esame con le rappresentanze sindacali (art. 35, primo comma).

Per l'attuazione della mobilità esterna i trasferimenti sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio (art. 35, quarto comma).

Si noti, in particolare, che si prevede, ad opera del regolamento statale, la disciplina dei criteri e delle modalità per la mobilità del personale fra le strutture del servizio sanitario nazionale e i servizi sanitari centrali e periferici del Ministero della sanità (art. 35, terzo comma): confermando così l'«attuazione» nell'orbita statale del personale della sanità, addetto invece a enti strumentali della regione..

Tale disciplina della mobilità, che non prevede nessun intervento della regione per i procedimenti di mobilità da e verso la regione medesima, e attribuisce tutti i poteri a livello sia regolamentare, sia di amministrazione puntuale, agli organi statali, è palesemente lesiva dei criteri affermati dalla Corte nelle citate sentenze nn. 407 e 410 del 1989.

9. L'art. 41 demanda ad un regolamento del governo la disciplina dei requisiti di accesso all'impiego (compresa la «relativa documentazione»), dei contenuti dei bandi di concorso e delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali, delle categorie riservate e dei titoli di precedenza e di preferenza, delle procedure di reclutamento tramite liste di collocamento, della composizione e degli adempimenti delle commissioni giudicatrici (primo comma).

Ove tale disciplina risulti applicabile anche per l'accesso agli uffici regionali e degli enti dipendenti dalla regione, nonché agli uffici degli enti sanitari, essa appare gravemente lesiva dell'autonomia, comportando fra l'altro l'esercizio di una potestà regolamentare del Governo in materia di competenza regionale (senza peraltro sufficienti criteri legislativamente fissati, e dunque altresì in violazione del principio di legalità sostanziale), in contrasto con la Costituzione e con il divieto di cui all'art. 17, seconda comma, lett. b), della legge n. 400/1988.

10. — L'art. 42, secondo comma, prevede direttive impartite dal dipartimento della funzione pubblica sui programmi di assunzione per portatori di handicap nelle amministrazioni pubbliche: anche in tal caso siamo in presenza di una potestà di direttiva statale che si estende, illegittimamente, a materie di competenza regionale, come è l'assunzione negli uffici della regione e degli enti dipendenti.

11. — L'art. 43 stabilisce che agli assunti all'impiego presso le amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni dell'art. 7, quinto e settimo comma, della legge n. 444/1985 (concernente la presentazione dei documenti e l'efficacia dei provvedimenti di nomina: la legge n. 444/1985 peraltro si riferisce ai posti disponibili nell'amministrazione statale e degli enti locali); e al secondo comma stabilisce che il personale è tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per almeno sette anni.

Si tratta in entrambi i casi di disposizioni di stretto dettaglio, illegittimamente estese al personale della regione e degli enti dipendenti.

12. — Il titolo III disciplina la contrattazione collettiva e la rappresentanza sindacale.

Rispetto alla preesistente disciplina della legge quadro n. 93/1983, si attua una profonda trasformazione. Le materie riservate alla legge sono ridotte e per tutte le altre «materie relative al rapporto di lavoro» si stabilisce che vale la contrattazione collettiva (art. 45, primo comma).

I contratti collettivi nazionali, come già accadeva per gli accordi sindacali di cui alla legge n. 93/1983, sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione (art. 45, seconda comma), dalle organizzazioni sindacali di comparto e dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (art. 45, settimo comma). Ma non è più prevista una fase «normativa» di recepimento degli accordi: le amministrazioni pubbliche, semplicemente, «osservano gli obblighi assunti con i contratti collettivi» (art. 45, nono comma). In particolare, sono vincolanti, nel minimo, i trattamenti previsti dai contratti collettivi (art. 49, secondo comma).

• Ciò potrebbe sembrare conforme alla logica della contrattazione collettiva.

Ma, in primo luogo, è assai dubbio che gli enti pubblici dotati di autonomia costituzionalmente garantita possano essere assoggettati al vincolo di contratti collettivi «di categoria», specie se efficaci *erga omnes*.

Inoltre — a parte i legittimi dubbi sulla conformità di tale sistema, anche in ordine alla legittimazione a contrattare delle sole organizzazioni sindacali «maggiormente rappresentative», ai principi dell'art. 39 della Costituzione — in ogni caso il vincolo del singolo ente datore di lavoro al contratto collettivo in tanto si potrebbe giustificare, in quanto l'ente medesimo sia rappresentato o almeno possa essere rappresentato dalle organizzazioni stipulanti.

Ora, però, i contratti per il pubblico impiego sono stipulati non già da organizzazioni rappresentative degli enti pubblici datori di lavoro, e nemmeno da delegazioni di parte pubblica di cui facciano parte i rappresentanti di detti enti (come accadeva nel sistema della legge n. 93/1983), bensì dalla neo-istituita «Agenzia per le relazioni sindacali», cui è conferito *ex lege* il compito di rappresentare «in sede di contrattazione collettiva nazionale le pubbliche amministrazioni» (art. 50, secondo comma), attenendosi, nell'attività contrattuale, alle «direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la conferenza dei presidenti delle regioni per gli aspetti di interesse regionale» (art. 50, terzo comma), e dovendo solo tener conto, «in quanto compatibili» con dette direttive, delle «ulteriori indicazioni» espresse da varie rappresentanze fra cui la conferenza dei presidenti delle regioni (art. 50, quarto comma).

L'agenzia è un organismo strettamente statale, posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio (art. 50, primo comma) e disciplinato, quanto a organizzazione e funzionamento, da un regolamento del Governo (art. 50, settimo comma). Il direttore è nominato dal Presidente del Consiglio, previa delibera del Consiglio dei Ministri (art. 50, nono comma), ed è solo «coadiuvato», per le questioni relative al personale degli enti autonomi, da un «comitato di coordinamento» i cui membri sono designati dalle rappresentanze di tali enti, fra cui la conferenza dei presidenti delle regioni (art. 50, decimo comma).

Il contratto concordato è trasmesso dall'agenzia al Governo, che autorizza o meno la sottoscrizione, sentita la conferenza dei presidenti delle regioni per gli aspetti di interesse regionale (art. 51, primo comma).

Inoltre è previsto che il Ministero del tesoro quantifichi l'onere derivante dalla contrattazione collettiva, distintamente per il bilancio dello Stato e per quello delle altre amministrazioni, e che il Presidente del Consiglio impartisca «direttive» per i rinnovi contrattuali, «indicando in particolare le risorse complessivamente disponibili per i comparti, i criteri generali della distribuzione delle risorse al personale ed ogni altro elemento in ordine al rispetto agli indirizzi impartiti (art. 52, secondo comma): È il Ministro del tesoro che, in esito alla sottoscrizione dei contratti di comparto, ripartisce con propri decreti le risorse destinate a ciascun comparto, ove sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri (art. 52, quarto comma).

È palese come tale sistema di contrattazione, applicato al personale delle regioni e degli enti dipendenti, sia tale da spogliare del tutto le regioni medesime della loro autonomia.

Esse infatti non partecipano più alla fase contrattuale, demandata esclusivamente all'agenzia: le semplici «indicazioni» che la conferenza dei presidenti delle regioni può formulare, e l'apporto dei rappresentanti da questa designati nel comitato di coordinamento, non possono certo sostituire la partecipazione della singola regione ad una contrattazione i cui esiti sono peraltro per essa totalmente vincolanti.

Per di più è totalmente soppressa quella fase «normativa», mediante l'attuazione degli accordi ad opera della legge regionale, che consentiva alle regioni, secondo l'insegnamento della sentenza n. 219/1984, la possibilità di adeguare gli accordi «alle peculiarità dell'ordinamento degli uffici ed alle disponibilità del bilancio regionale», e che comunque conduceva a subordinare all'approvazione del provvedimento regionale l'operatività degli accordi nell'ambito regionale (sent. n. 1001/1988).

La regione è perciò da un lato privata della sua potestà legislativa in ordine alla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti propri e degli enti strumentali; dall'altro lato è privata della propria autonomia contrattuale poiché è vincolata all'osservanza di contratti collettivi alla cui stipulazione essa non può prendere parte in modo significativo e determinante.

Sotto ogni profilo, dunque, la disciplina in esame appare contrastante con i principi costituzionali sull'autonomia regionale, nonché con l'art. 39 della Costituzione, in quanto è lesa altresì l'autonomia sindacale e contrattuale della regione.

A ciò si aggiunge che la contrattazione nazionale, vincolante e immediatamente operante nei confronti delle regioni, è soggetta a poteri di autorizzazione, di direttiva e di controllo finanziario ad opera degli organi centrali dello Stato, ed è invece sottratta ad ogni potere di determinazione di intervento e di controllo anche finanziario della regione: aggravando così la lesione dell'autonomia.

Va ancora notato che alcune materie specifiche, nonché la durata dei contratti collettivi di comparto, possono essere disciplinate da «contratti collettivi quadro» (che verrebbero perciò a vincolare direttamente tutte le amministrazioni, ivi comprese le regioni), stipulati dall'agenzia statale e, per la parte sindacale, solo dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (art. 45, quinto e sesto comma).

La contrattazione decentrata è prevista, ma nei limiti dei contratti nazionali (art. 45, quarto comma), ed avviene ad opera di una rappresentanza del personale composta secondo modalità definite dalla contrattazione nazionale (art. 45, secondo comma).

La definizione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle organizzazioni sindacali è determinata ad un apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e le confederazioni sindacali, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri (art. 47, primo comma); in attesa di tale decreto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 395/1988 e le «conseguenti direttive emanate» dal dipartimento della funzione pubblica, che valgono anche in sede decentrata (art. 47, secondo comma).

Anche qui, a parte i legittimi dubbi sulla conformità di tale disciplina all'art. 39 della Costituzione, viene sottratta alle regioni ogni autonomia nel determinare le controparti contrattuali le quali stipuleranno i contratti nazionali, e anche quelli decentrati, per esse vincolanti.

Il decreto, infine, disciplinando le aspettative e i permessi sindacali, prevede che i limiti massimi siano determinati in un apposito accordo stipulato fra il Presidente del Consiglio e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio, previa delibera del Consiglio dei Ministri; e demanda la ripartizione delle aspettative sindacali fra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo al dipartimento della funzione pubblica (art. 54).

Anche tutti gli aspetti ora sottolineati comportano lesione dell'autonomia e delle competenze regionali.

13. L'art. 60, nel disciplinare l'orario di servizio e l'orario di lavoro, si spinge fino a stabilire che «l'orario di servizio si articola di norma su sei giorni, di cui cinque anche nelle ore pomeridiane, con un'interruzione di almeno un'ora»: così interferendo in aspetti della disciplina strettamente legati alle esigenze e alle condizioni locali.

Anche tale determinazione di estremo dettaglio appare lesiva dell'autonomia.

14. — L'art. 61, secondo comma, prevede che le amministrazioni adottino le misure per attuare le direttive delle Comunità europee in materia di pari opportunità «sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica».

Tale potere di direttiva, fra l'altro privo di ogni criterio legislativo e dunque contrastante col principio di legalità sostanziale, è a sua volta lesivo dell'autonomia regionale in quanto si indirizzi anche alle regioni.

15. — Gli artt. 63, 64 e 65 stabiliscono disposizioni in materia di controllo della spesa per il personale. Anche a tale proposito si assoggetta la regione a poteri di direttiva, di determinazione e di controllo di organi centrali, in contrasto con le esigenze dell'autonomia.

Così l'art. 63, secondo comma, stabilisce che tutte le amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti dall'organismo statale previsto dall'art. 2, primo comma, lett. *mm*), della legge n. 421/1992, sulla base delle indicazioni del Ministero del tesoro.

L'art. 64 prevede che le amministrazioni trasmettano ai Ministeri del tesoro e del bilancio gli elementi per la rilevazione e il controllo dei costi; che il Ministero del tesoro definisca procedure interne e tecniche di rilevazione, e provveda ad una articolazione dei bilanci a carattere sperimentale; che con decreto del Presidente del Consiglio siano elaborati i progetti di articolazione sperimentale dei bilanci pubblici; e che per la «omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposti alla vigilanza ministeriale» la Presidenza del Consiglio adotti «apposito atto di indirizzo e coordinamento»: potere, quest'ultimo, in particolare, esercitato con procedura anomala e non vincolato a criteri di legge, e dunque in contrasto anche col principio di legalità sostanziale.

L'art. 65 attribuisce al Ministero del tesoro il compito di definire un modello di rilevazione del personale e delle relative spese, vincolante per la presentazione annuale del conto delle spese di personale (secondo comma).

Infine l'art. 70, secondo comma, prevede che l'applicazione dei contratti collettivi sia oggetto di verifica del Ministero del tesoro e del dipartimento della funzione pubblica.

Tutti i poteri e i controlli indicati appaiono ingiustificati e lesivi dell'autonomia in quanto si esplicano anche nei confronti delle regioni.

16. — L'art. 67 del decreto stabilisce che «il commissario del Governo rappresenta lo Stato nel territorio regionale»; che egli è responsabile nei confronti del Governo del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio (il che sembrerebbe suggerire una qualche sua ingerenza presso gli enti stessi); e che «ogni comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il commissario del Governo».

Questa configurazione estensiva del ruolo e dei compiti del commissario non corrisponde a quanto disposto dall'art. 124 della Costituzione, secondo cui al Commissario del Governo — oltre alle funzioni specifiche previste dall'art. 127 — spetta solo il compito di soprintendere alle funzioni amministrative esercitate in periferia da organi dello Stato e di coordinarle con quelle esercitate dalla regione.

Nessun ruolo di rappresentanza generale dello Stato, dunque (in un ordinamento regionalistico, lo «Stato» nella sua unità articolata è «rappresentato» in periferia dagli organi degli enti territoriali), nessuna responsabilità per i flussi informativi provenienti dagli enti autonomi, nessuna esclusiva nei rapporti fra il Governo e la regione. Al contrario i rapporti fra il Governo e la regione debbono instaurarsi a livello degli organi costituzionali, come ha chiarito questa Corte quando ad esempio ha escluso la legittimità di poteri sostitutivi statali nei confronti della regione esercitati dal Commissario del Governo (sent. n. 177/1988).

Anche l'art. 67 del decreto appare pertanto illegittimo.

P. Q. M.

La regione ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale delle disposizioni in epigrafe indicate del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Roma, addì 6 marzo 1993

Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

N. 116

Ordinanza emessa il 25 maggio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3^o marzo 1993) dalla pretura di Verona, sezione distaccata di Soave, nel procedimento penale a carico di Fusi Luca ed altro

Processo penale - Dibattimento - Coimputato assente - Impossibilità di dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dallo stesso, con l'assistenza del difensore, alla p.g. nel corso delle indagini preliminari - Irrazionalità - Disparità di trattamento rispetto alla possibilità di dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al magistrato anche senza la presenza del difensore - Compressione del diritto di difesa - Lesione del principio dell'obbligo di esercizio dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 513).

(Cost., artt. 3, 24 e 112).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

L'anno 1992, il mese di maggio, il giorno 25, alle ore 10,30 in Soave davanti al pretore dott. Carlo Citterio con l'assistenza del collaboratore di cancelleria Bizzi Valentina in concorso art. 110 del c.p.: a) artt. 624, 625 n. 7, 61, 7 c.p.; b) artt. 624, 625, 2 e 7 del c.p. che inizia alle ore: 10,30 per la trattazione in pubblica udienza del processo n. 50060/1992 r.g. nei confronti di Fusi Luca, Foti Livio.

Sono presenti: il pubblico ministero dott. M. Ilo Baron Adriano come da delega del p.m. di Verona gli imputati: 1) Fusi Luca libero non comparso, 2) Foti Livio libero presente assistiti e difesi da: il secondo difeso di fiducia avv. De Marzi Mario del foro di Verona, il primo difeso di ufficio avv. Salgaro Ambrogio del foro di Verona.

(Omissis).

L'avv. De Marzi chiede che sia acquisito il verbale delle dichiarazioni rese dal Fusi ai carabinieri alla rituale presenza di un difensore, in subordine l'escussione dei verbalizzanti di quell'atto in ulteriore subordine sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 alla parte in cui non prevede l'acquisizione delle dichiarazioni rese dall'imputato alla p.g. alla rituale presenza di un difensore.

Il p.m. si oppone in quanto non previste dall'attuale normativa, per l'ultima richiesta si rimette.

L'avv. Salgaro non si oppone alle richieste purché limitatamente alle dichiarazioni interessate la sola posizione del coimputato.

Rilevato che le prime due richieste non possono essere accolte perché l'ammissione di tali prove non è consentita dalle attuali norme processuali le respinge.

Sulla terza richiesta il pretore rilevato che l'art. 513 del c.p.p. non consente la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari anche se rese alla rituale obbligatoria presenza del difensore ai sensi dell'art. 350 terzo comma;

Rilevato che tale esclusione non pare trovare giustificazione nazionale ai sensi dell'art. 3 della Costituzione giacché occorre osservare che se dall'impianto del codice emerge un tendenziale sfavore nei confronti dell'attribuzione di valore probatorio agli atti posti in essere dalla p.g. (disvalore che viene mammano riducendosi anche a seguito di interventi della Corte costituzionale come nel caso dell'art. 195 quarto comma del c.p.p.), tale sfavore non pare giustificato quando l'atto della p.g. sia assistito da insuperabili ed evidenti aspetti di garanzia difensiva quali la presenza del difensore al compimento dell'atto, tenuto conto del fatto che con l'attuale sistema può essere data lettura del verbale di dichiarazioni rese dall'imputato al magistrato anche senza la presenza del difensore situazione che pare quanto meno equivalente alla dichiarazione resa alla p.g. con la necessaria presenza del difensore;

Ritenuto in definitiva che l'impossibilità di dare lettura a richiesta di parte alle dichiarazioni rese dall'imputato alla p.g. alla rituale necessaria presenza del difensore non pare trovare adeguata giustificazione in valori costituzionalmente garantiti;

Ritenuto che tale esclusione pare contrastare, come già da numerosi giudici di merito rilevato con gli artt. 3, 24, 112 della Costituzione in quanto il sistema normativo appare da un lato trattare diversamente il valore probatorio di atti del procedimento senza adeguata razionale giustificazione e dall'altro si pone in contrasto con il diritto di difesa e con l'obbligo di esercizio dell'azione penale, principi che coordinati tra loro devono tendere all'acquisizione come prove idonee alla decisione finale di tutti gli atti dal procedimento acquisiti al contraddittorio delle parti.

Ritenuta che la questione rileva nel presente giudizio giacché ove fosse accolta la questione proposta questo Pretore potrebbe accogliere la richiesta probatoria presentata dalla difesa del Foti.

P. Q. M.

Dichiara rilevante al presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità ex art. 513 del c.p.p. nella parte in cui non consente che sia data lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato alla p.g. alla presenza del difensore in relazione agli artt. 3, 24, e 112 della Costituzione sospende il presente procedimento ordina a cura della cancelleria la notifica dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e la successiva trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Il pretore: CITTERIO

Il collaboratore di cancelleria: BIZZI

93C0238

N. 117

Ordinanza emessa il 18 gennaio 1993 dal pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Masetti Mauro e Azienda Trasporti Consorziali di Modena, A.T.C.M.

Lavoro (diritto al) - Azienda trasporti di Modena - Agenti stabili addetti al c.d. movimento (nella specie: autista) - Esonero per inabilità al servizio nelle funzioni della qualifica - Destinazione ad altre mansioni compatibili con le attitudini o le condizioni del lavoratore - Susseguente contratto collettivo trasfuso poi in legge - Previsione di esodo obbligatorio dei lavoratori dichiarati inidonei alle proprie mansioni nella qualifica di provenienza entro il 20 giugno 1986 - Esclusione da detto esodo (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 60/1991) dei lavoratori dichiarati inidonei, entro la predetta data, rispetto alla qualifica di provenienza e che abbiano svolto e svolgano mansioni equivalenti o superiori a quelle per le quali erano stati dichiarati inidonei - Mancata previsione dell'esclusione dall'esodo, altresì, dei lavoratori che non esercitino attualmente mansioni equivalenti o superiori, ma siano in grado di riesercitarle per il riacquisto della capacità di lavoro - Disparità di trattamento di situazioni omogenee.

(Legge 12 luglio 1988, n. 270, art. 3).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva che precede osserva in fatto e diritto quanto segue: con il ricorso introduttivo della lite n. 1050/91 Masetti Mauro si doleva del provvedimento di esodo disposto dalla convenuta datrice deducendo in particolare:

che al momento dell'esonero non sussisteva più la inidoneità ex art. 3 legge n. 270/1988;

che comunque le mansioni di fatto svolte dopo la idoneità erano di autista di autoparco e quindi equivalenti a quelle rispetto alle quali la inidoneità era stata dichiarata e rientranti quindi nel *novum* apportato dalla sentenza n. 60/1991 della Corte costituzionale;

che comunque anche la inidoneità *illo tempore* accertata non era totale, ma parziale.

Tanto premesso il ricorrente chiedeva declaratoria di illeggittimità del provvedimento di esodo e del diritto all'inquadramento nel sesto livello come autista di autoparco.

La convenuta ritualmente costituitasi a sua volta contestando integralmente in fatto quanto *ex adverso* dedotto e chiedendo conseguentemente il rigetto delle domande attoree.

In corso di causa parte attrice chiedeva congiuntamente al sindacato provinciale di appartenenza *ex art.* 18, comma quarto legge n. 300/1970 di essere reintegrato; la relativa istanza era respinta.

Con il ricorso della lite n. 2994/1991 alla prima causa riunita il medesimo attore si doleva del trasferimento da Spilamberto a Modena per difetto del richiesto nulla osta sindacale, del mancato computo dei tempi di trasferimento da Spilamberto a Modena, del mancato inquadramento (e assegnazione a Spilamberto) come autista con ogni effetto economico dal 1° giugno 1991 avendo riacquisito la idoneità alle relative mansioni.

La convenuta in proposito osservava:

che essendo stato dichiarato inidoneo alle mansioni di conducente (e prevedendo l'organico di Spilamberto solo conducenti) era assegnato a Modena; il disposto di fonte pattizia invocato (come il diritto oggettivo) disciplinava il trasferimento per iniziativa dell'azienda e non per fatti oggettivi, come nella specie, in riferimento alla capacità di lavoro dell'attore. Né per lo stesso motivo competevano competenze economiche di sorta;

era infondata la domanda di inquadramento ed ogni diritto consequenziale. In subordine la convenuta eccepeva comunque la prescrizione estintiva quinquennale. Osserva l'adito Pretore quanto segue:

la disciplina di diritto oggettivo disciplinante i rapporti di lavoro *de quibus* (e fino al completamento della c.d. delegificazione introdotta dal legislatore del 1988 - legge 270) è sempre stata considerata costituire un autonomo e speciale *corpus* normativo in posizione mediana tra il settore pubblico (di cui partecipava anche prima della introduzione nel settore privato del regime di stabilità) e privato; la conseguenza sul piano interpretativo (le controversie in genere riguardavano l'applicazione dell'art. 2103 c.c., ma anche dell'art. 18 della legge n. 300/1970) era ritenuta l'operare del principio di specialità ed il conseguente regredire dei principi generali (si veda Cass. n. 2898/1991).

Altra particolarità era alla stregua della disciplina di cui al r.d. n. 148/1931 l'inoperatività del diritto di recesso del datore in relazione ad una insussistente capacità di lavoro specifica in relazione alle mansioni proprie della qualifica (nel settore privato il recesso in tale evenienza è inquadrato nell'ambito del giustificato motivo oggettivo, — e la giurisprudenza non riconosce il diritto all'assegnazione ad altre mansioni compatibili, ove anche esistenti —, nel settore pubblico opera l'istituto della dispensa).

La normativa speciale prevedeva invece il diritto allo svolgimento di mansioni diverse anche inferiori ove esistenti (ed in deroga quindi al vecchio testo dell'art. 2103 del c.c.) nell'ambito aziendale; solo in caso di insussistenza operava, nella ricorrenza di determinati requisiti assicurativi e contributivi, il pensionamento anticipato (e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro).

La prassi applicativa (la sentenza n. 60/1991 della Corte costituzionale pregevolmente riassume ancorché evidentemente per sommi capi gli antecedenti storici e normativi) presentava quindi imponenti fenomeni di sottoutilizzo, in quanto il personale dichiarato inidoneo conservava il trattamento economico progressivo.

Al fine di ridurre gli oneri delle aziende (in massima parte a carico della finanza pubblica allargata) e ai relativi problemi gestionali, anche di natura operativa, all'esito di un accordo sindacale è intervenuto il legislatore del 1988 che ha disposto, nella ricorrenza di determinati requisiti assicurativi e contributivi, il collocamento a riposo coatto per gli inidonei (nelle mansioni proprie nella qualifica di provenienza) al 20 giugno 1986 e in correlazione agli esodi la possibilità di nuove assunzioni (di personale evidentemente pienamente idoneo).

In pratica accadeva, però, che le mansioni di nuova assegnazione agli inidonei a volte (ancorché diverse) rientrassero alla luce della classificazione legislativa o contrattuale nel concetto di equivalenza latamente inteso (ad esempio ad un *ex* autista inidoneo venivano assegnate mansioni proprie di un operaio specializzato).

Investita della questione la Corte opinò in sostanza legittimo l'esodo (ancorché coatto), in quanto contemperava l'interesse dell'esodato (cui competeva una pensione aumentata) e quello pubblico (le aziende avevano personale necessariamente sottoinquadrato e non sempre utilmente utilizzabile); né restrinse però l'ambito di operatività (sent. n. 60/1991), nel senso di escludere dal piano quinquennale di esodo coloro che svolgono o abbiano successivamente svolto mansioni superiori o equivalenti a quelle per le quali sono stati dichiarati inidonei. Premesso che la dichiarazione di inidoneità 15 ottobre 1985 è definitiva (concetto da non confondere con quello di irreversibilità), come emerge dal suo letterale tenore (e del resto sul punto la dichiarazione dell'attore in data 10 aprile 1985 ha natura confessoria) e non parziale (per idoneità non può intendersi quella ad un mero spezzone di mansione e svolte in un ambito spaziale e temporale del tutto circoscritto), non emerge dalla espletata istruttoria che ricorra in fatto la condizione di riutilizzo richiesta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

L'attore che in cinque anni ha lavorato venti giorni (si veda il suo interpello) è stato in sostanza utilizzato come operaio generico (i testi Terzi e Beltrami hanno confermato in punto di fatto le deduzioni della convenuta), e comunque, guidare gli autobus dal piazzale dell'officina o del ricovero all'interno del medesimo (e quindi le dichiarazioni del Masetti in sede di interpello libero non paiono utili) non pare racchiudere il nucleo di mansioni di conducente di linea, così come legislativamente e contrattualmente inteso, ove si ponga mente, fra l'altro, alla giurisprudenza della Corte suprema in materia di mansioni e al requisito della necessaria responsabilità, Cass. 7007/1987.

Il fatto poi che l'attore abbia (una volta inserito nel piano di esodo) recuperato la idoneità prima perduta (anno 1990) non pare rendere l'operato della datrice difforme dal diritto oggettivo, pur nella estensione operata dalla Corte costituzionale, posto che il contemperamento degli interessi dalla Corte ritenuto congruo e alla cui sussistenza ha condizionato l'avvallo di costituzionalità, concerne esclusivamente gli utilizzati in mansioni equivalenti o superiori e non anche gli eventuali di nuovo idonei ma non utilizzati, non necessariamente sussistendo *de plano* la possibilità di riassegnazione delle relative mansioni (e non pare che, sulla base dell'attuale diritto oggettivo, il piano quinquennale in rapporto al quale si procede a nuove assunzioni possa essere continuativamente rivisto alla luce dell'evolvere della capacità di lavoro degli esodati con conseguente ingestibilità operativa delle aziende).

Né pare a diversa interpretazione pare possibile pervenire, sempre sulla base del diritto oggettivo, in sostanza leggendo l'art. 3 della legge n. 270/1988 come richiedente una inidoneità non solo accertata al 20 giugno 1986, ma presente nel concreto momento di risoluzione del rapporto di lavoro, giacché se è vero che appartiene agli strumenti ermeneutici (ed anzi con quello letterale concorre in guisa pariordinata) il criterio della *ratio legis*, rimane pur sempre il limite della oggettiva portata letterale (al giudice ordinario non pare in sostanza consentito il potere addittivo proprio della Corte costituzionale), giacché la portata estensiva delle pronuncie di incostituzionalità della *species* prima ricordata non sono applicabili in via analogica ancorché ricorrendo l'elemento della *eadem ratio*.

Tuttavia, alla luce appunto della evidente *eadem ratio* può profilarsi il dubbio (atteso che le difficoltà organizzative delle aziende non paiono prevalenti rispetto al diritto al lavoro — che concorre, ove soddisfatto, alla pienezza della personalità socio-economica dell'individuo — e comunque l'insensibilità dell'ordinamento giuridico all'evolversi della capacità di lavoro dell'esodato, come posto in rilievo dall'attore delle note difensive autorizzate, adduce oneri a carico la finanza pubblica allargata — in un quadro di contenimento e di razionalizzazione dei sistemi previdenziali e assicurativi in genere, perseguito dal legislatore nell'attuale momento storico — di costituzionalità del summenzionato art. 3 in riferimento al precetto di cui all'art. 3 della Costituzione.

Non pare invero che sussista apprezzabile ragione, sulla base delle considerazioni sopra svolte, per differenziare in punto ad esodo coatto chi si sia in concreto riqualificato (e ciò può avvenire anche dopo il 20 giugno 1986, nonché dopo la concreta personale individuazione nell'ambito del piano quinquennale, da quanto si desume dalle motivazioni della predetta sentenza addittiva) rispetto a chi (come l'odierno l'attore) mansioni equivalenti o superiori non eserciti, ma sia in grado (ove riassegnategli) di riesercitarle, appunto per il riacquisto della capacità di lavoro.

La rilevanza della questione è di tutta evidenza, in quanto sulla base dell'attuale diritto oggettivo, la domanda attorea andrebbe senz'altro respinta.

•
P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 3 della legge n. 270/1988 in riferimento all'art. 3 della Costituzione nei termini di cui in motivazione;

Sospende il giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda la cancelleria alle notificazioni e comunicazioni di legge.

Modena, addì 18 gennaio 1993

Il pretore g.d.l.: BISI

L'operatore amministrativo: RUPEL

N. 118

*Ordinanza emessa il 22 gennaio 1993 dal pretore di Modena
nel procedimento civile vertente tra Casolari Giovanni e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di reversibilità corrisposta dall'I.N.P.S. - Calcolo dell'aliquota del sessanta per cento sulla pensione spettante al dante causa in relazione alla posizione contributiva costituita in suo favore fino alla data della sua morte - Mancata previsione dell'applicazione di detta aliquota sull'ammontare della pensione diretta integrata al minimo in godimento (o che sarebbe spettata) al *de cuius* al momento della morte come stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 34/1981 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni di legge di contenuto analogo a quella oggetto della presente impugnativa) - Disparità di trattamento di situazioni analoghe.

(Legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22).

[Cost., art. 3; legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lett. a)].

IL PRETORE

A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 14 gennaio 1993 pronuncia la seguente ordinanza.

Con ricorso depositato in cancelleria in data 1° luglio 1992 il signor Casolari Giovanni, esperito inutilmente ricorso amministrativo, agiva nei confronti dell'I.N.P.S. al fine di ottenere la riliquidazione della pensione di reversibilità concessa dall'Istituto, a seguito della morte della moglie con decorrenza dal 1° novembre 1988. Parte ricorrente sosteneva infatti che giusta sentenza della Corte costituzionale n. 34/1981 l'aliquota di reversibilità (60%) doveva essere applicata sull'ammontare della pensione diretta integrata al minimo in godimento (o che avrebbe dovuto godere) al tempo della morte la dante causa e non sull'ammontare della pensione spettante alla medesima dante causa in relazione alla posizione contributiva costituita in suo favore fino alla data della morte.

L'I.N.P.S. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attrice in quanto la statuizione della Corte costituzionale doveva ritenersi del tutto inapplicabile al caso di specie non avendo avuto ad oggetto le norme disciplinanti in criterio di calcolo della pensione di reversibilità sanciti all'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e dall'art. 12 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, (convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272 e sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218).

Questo pretore in camera di consiglio riteneva rilevante e non manifestamente infondata con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 27 luglio 1965, n. 903.

La pretesa attorea ha il suo fondamento in un inciso del dispositivo della sentenza n. 34/1981 del Giudice delle leggi ove si legge «È illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 2, secondo comma, lett. a), legge 12 agosto 1962 n. 1338, ... nella parte in cui preclude il calcolo della pensione di reversibilità I.N.P.S. integrata al minimo in proporzione alla pensione diretta I.N.P.S. che, integrata al minimo, il titolare defunto avrebbe avuto diritto di percepire ...».

In effetti questa è una statuizione avente ad oggetto il criterio di calcolo da seguirsi nella liquidazione della pensione di reversibilità, seppure pronunciata in un giudizio avente ad oggetto la legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 1338/1962 e quindi riguardante la problematica relativa all'integrazione al minimo della pensione I.N.P.S. in caso di cumulo con altri trattamenti pensionistici.

La pronuncia della Corte non ha tuttavia inciso sull'art. 22 della legge n. 903/1965 che prevede che la pensione di reversibilità venga calcolata su quella spettante al *de cuius* sulla base della sua posizione contributiva e prescindendo dalla sua integrazione al minimo, fissando un criterio di liquidazione già ritenuto in contrasto con l'art. 3 della Costituzione dalla consulta. La questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione della norma appena citata appare pertanto non manifestamente infondata.

Poiché tale disposizione è legge vigente e quindi deve trovare immediata applicazione anche nel giudizio in corso in cui si discute del parametro-base al quale deve essere rapportato l'aliquota del 60% spettante al coniuge superstite, si ritiene che la prospettata questione di legittimità costituzionale sia rilevante.

Si evidenzia che sulla questione non si è formato diritto vivente seppure pare prevalente l'orientamento della suprema Corte secondo il quale il trattamento di reversibilità deve essere calcolato sulla pensione diretta del dante causa comprensiva del trattamento minimo, sia stato questo o no da lui domandato (cfr. Cass., n. 2529/1992; Cass., n. 7100/1991; Cass., n. 8511/1990; Cass., n. 150/1989; 19 Cass., n. 2915/1987; contra Cass., n. 3265/1985 nel merito Pretura di Forlì 11 ottobre 1989, pretura di Pistoia 9 settembre 1991 n. 2368; contra pretore di Lecce 22 novembre/17 dicembre del 1990 n. 3145).

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale sollevata d'ufficio e concernente l'art. 22 della legge 21 luglio 1965 nella parte in cui non prevede, in conformità ed in corrispondenza di quanto invece disposto dall'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, quale risultante dalla sentenza 12-26 febbraio 1981, n. 34 della Corte costituzionale, che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe avuto comunque diritto di percepire;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il processo fino alla definizione del giudizio incidentale di costituzionalità così promosso d'ufficio;

Manda la cancelleria per la notificazione del presente provvedimento ai procuratori delle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la sua comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati.

Modena, addì 22 gennaio 1993

Il pretore: (firma illeggibile)

93C0240

N. 119

*Ordinanza emessa il 22 gennaio 1993 dal pretore di Modena
nel procedimento civile vertente tra Marzocchini Gina e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di reversibilità corrisposta dall'I.N.P.S. - Calcolo dell'aliquota del sessanta per cento sulla pensione spettante al dante causa in relazione alla posizione contributiva costituita in suo favore fino alla data della sua morte - Mancata previsione dell'applicazione di detta aliquota sull'ammontare della pensione diretta integrata al minimo in godimento (o che sarebbe spettata) al *de cuius* al momento della morte come stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 34/1981 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni di legge di contenuto analogo a quella oggetto della presente impugnativa) - Disparità di trattamento di situazioni analoghe.

(Legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22).

[Cost., art. 3; legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lett. a)].

IL PRETORE

A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 14 gennaio 1993 pronuncia la seguente ordinanza.

Con ricorso depositato in cancelleria in data 4 maggio 1992 la signora Gina Marzocchini, esperito inutilmente ricorso amministrativo, agiva nei confronti dell'I.N.P.S. al fine di ottenere la riliquidazione della pensione di reversibilità concessale dall'Istituto, a seguito della morte del marito, con decorrenza dal 1° agosto 1983. Parte ricorrente sosteneva infatti che giusta sentenza della Corte costituzionale n. 34/1981 l'aliquota di reversibilità (60%) doveva essere applicata sull'ammontare della pensione diretta integrata al minimo in godimento (o che avrebbe dovuto godere) al tempo della morte il dante causa e non sull'ammontare della pensione spettante al medesimo dante causa in relazione alla posizione contributiva costituita in suo favore fino alla data della morte.

L'I.N.P.S. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attrice in quanto la statuizione della Corte costituzionale doveva ritenersi del tutto inapplicabile al caso di specie non avendo avuto ad oggetto le norme disciplinanti il criterio di calcolo della pensione di reversibilità sanciti all'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e dall'art. 12 del r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636 (convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272 e sostituito dell'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218).

Questo pretore in camera di consiglio riteneva rilevante e non manifestamente infondata con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 118/1993).

93C0241

N. 120

*Ordinanza emessa il 22 gennaio 1993 dal pretore di Modena
nel procedimento civile vertente tra Alessi Alba e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di reversibilità corrisposta dall'I.N.P.S. - Calcolo dell'aliquota del sessanta per cento sulla pensione spettante al dante causa in relazione alla posizione contributiva costituita in suo favore fino alla data della sua morte - Mancata previsione dell'applicazione di detta aliquota sull'ammontare della pensione diretta integrata al minimo in godimento (o che sarebbe spettata) al *de cuius* al momento della morte come stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 34/1981 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni di legge di contenuto analogo a quella oggetto della presente impugnativa) - Disparità di trattamento di situazioni analoghe.

(Legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22).

[Cost., art. 3; legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lett. a)].

IL PRETORE

A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 14 gennaio 1993 pronuncia la seguente ordinanza.

Con ricorso depositato in cancelleria in data 14 febbraio 1992 la signora Alessi Alba, esperito inutilmente ricorso amministrativo, agiva nei confronti dell'I.N.P.S. al fine di ottenere la riliquidazione della pensione di reversibilità concessa dall'Istituto, a seguito della morte del marito, con decorrenza dal 1° aprile 1990. Parte ricorrente sosteneva infatti che giusta sentenza della Corte costituzionale n. 34/1981 l'aliquota di reversibilità (60%) doveva essere applicata sull'ammontare della pensione diretta integrata al minimo in godimento (o che avrebbe dovuto godere) al tempo della morte il dante causa e non sull'ammontare della pensione spettante al medesimo dante causa in relazione alla posizione contributiva costituita in suo favore fino alla data della morte.

L'I.N.P.S. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attrice in quanto la statuizione della Corte costituzionale doveva ritenersi del tutto inapplicabile al caso di specie non avendo avuto ad oggetto le norme disciplinanti il criterio di calcolo della pensione di reversibilità sanciti all'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e dall'art. 12 del r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636 (convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272 e sostituito dell'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218).

Questo pretore in camera di consiglio riteneva rilevante e non manifestamente infondata con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 118/1993).

93C0242

N. 121

Ordinanza emessa il 5 gennaio 1993 dal tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza concernente l'ammissibilità al regime di semilibertà nei confronti di Rossi Mario

Ordinamento penitenziario - Condannati all'ergastolo - Beneficio della semilibertà - Concessione - Condizioni: decorrenza di venti anni di espiazione pena - Validità di tale condizione, sia nei confronti degli ergastolani che abbiano osservato buona condotta che nei confronti di quelli che durante l'espiazione della pena abbiano riportato altre condanne - Irragionevole equiparazione di situazioni differenziate.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 50, quinto comma, come sostituito dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 14).
(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha emesso la seguente ordinanza all'udienza del 5 gennaio 1993, premesso che il detenuto Rossi Mario nato il 19 agosto 1942 a Genova, c/o c.c. Novara, difeso dall'avv. di fid. Allegra;

Visto il parere rinvio per accertamenti del p.g.;

Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

Verificata, preliminarmente, la regolarità delle comunicazioni relative ai prescritti avvisi al rappresentante del p.m., all'interessato ed al difensore;

Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

FATTO

Il tribunale di sorveglianza di Milano con ordinanza 11 ottobre 1989 ha concesso a Rossi Mario, la semilibertà con riferimento alla sentenza dalla corte d'assise di appello di Genova 18 marzo 1974 con la quale il suddetto era stato condannato alla pena dell'ergastolo (ordine di carcerazione 9 settembre 1975 della procura generale di Genova; inizio pena 26 marzo 1971; fine pena — mai —), ed alla sentenza 14 dicembre 1992 della Corte di appello di Cagliari con la quale era stato condannato ad anni due, mesi sei di reclusione (ordine di carcerazione 23 marzo 1987 della procura generale di Cagliari).

Il Rossi Mario fu trasferito alla casa circondariale di Novara per iniziare la semilibertà.

Tuttavia il 12 maggio 1990 fu notificato al Rossi Mario un nuovo ordine di carcerazione della procura generale di Cagliari per l'espiazione di anni otto e mesi dieci di reclusione.

Pertanto fu attivata la procedura per l'eventuale estensione della semilibertà anche a tale nuovo ordine di carcerazione.

Prima di decidere, fu richiesto in data 1º giugno 1990 alla procura generale di Cagliari di formulare un nuovo cumulo in relazione alla nuova successiva sentenza di condanna.

In data 11 gennaio 1991 pervenne al tribunale di sorveglianza il seguente cumulo della procura generale di Cagliari 21 agosto 1990; «Letti gli atti di esecuzione relativi a Rossi Mario, nato a Genova il 19 agosto 1942 nei confronti del quale sono divenute esecutive ed eseguibili le seguenti sentenze di condanna:

1) 18 marzo 1974 corte assise appello Genova irrevocabile il 3 aprile 1975 alla pena dell'ergastolo, isolamento diurno per mesi due, interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante la pena per i reati di omicidio, rapina, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione per delinquere ed altri reati commessi dal 10 ottobre 1970 al 26 marzo 1971;

2) 25 giugno 1981 corte assise appello Firenze, irrevocabile il 29 giugno 1981 alla pena di anni uno di reclusione per il reato di istigazione a delinquere commesso il 26 settembre 1981, pena interamente condonata per il d.P.R. 4 marzo 1978, beneficio poi revocato con ordinanza 7 marzo 1983 corte appello Cagliari;

3) 14 dicembre 1982 corte appello Cagliari, irrevocabile il 17 dicembre 1982 alla pena di anni due, mesi sei di reclusione e L. 800.000 di multa per il reato di porto abusivo di armi commesso il 18 febbraio 1982; con ordinanza 12 dicembre 1984 corte appello Cagliari convertita la multa in giorni trentadue di libertà controllata;

4) 14 febbraio 1989 corte assise Cagliari, irrevocabile il 29 gennaio 1989 alla pena di anni undici di reclusione e L. 2.000.000 di multa per i reati di formazione, partecipazione e istigazione a banda armata e porto illegale di materiale esplosivo, reati commessi fino al marzo 1982, interdizione perpetua dai pubblici uffici, libertà vigilata per anni tre;

5) 1° marzo 1989 corte assise appello Cagliari, irrevocabile il 4 marzo 1989 alla pena di mesi due di reclusione per il reato di reticenza commesso il 7 gennaio 1982; con ordinanza 28 marzo 1990 corte assise appello Cagliari interamente condonata la pena;

6) 17 marzo 1989 corte assise Cagliari, irrevocabile il 5 marzo 1990 alla pena di anni otto, mesi dieci di reclusione per i reati di minaccia aggressiva, sequestro di persona, pubblica istigazione, devastazione aggravata, resistenza a pubblico ufficiale continuata, interdizione perpetua dai pubblici uffici, reati commessi fino al 10 novembre 1981.

Poiché appare opportuno emettere provvedimento di cumulo per stabilire la pena unica inflitta con le sentenze di cui sopra.

Ritenuta la propria competenza.

Visti gli articoli 72, 78, 79, 80, 174 del codice penale, 663 del codice di procedura penale e d.P.R. n. 865/1986.

Determina la pena complessiva nell'ergastolo con isolamento diurno per mesi due, interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante la durata della pena il cui inizio è stato fissato al 26 marzo 1971 (data dell'arresto).

Chiede che la Corte d'assise d'appello di Cagliari in camera di consiglio voglia, previa determinazione dichiarare estinti per amnistia in riferimento alla sentenza *sub* 6) il reato di minaccia aggravata (capo A) sentenza 11 gennaio 1984 corte assise Nuoro ed il reato di cui alla sentenza *sub* 5) in virtù del d.P.R. n. 75/1990; voglia la stessa corte d'assise, inoltre dichiarare condonati anni uno di reclusione in virtù del d.P.R. n. 865/1986.

Manda:

1) alla direzione della casa circondariale di Novara per la notifica dall'interessato e le opportune annotazioni in matricola;

2) alla cancelleria per la notifica al difensore di fiducia avv. Salvatore Ciusa del foro di Nuoro, tramite la polizia giudiziaria.

Il tribunale di sorveglianza di Torino con ordinanza 8 febbraio 1991 dichiarò inammissibile la domanda di estensione della semilibertà anche alle altre sentenze di condanne messe in esecuzione con il citato cumulo della procura generale di Cagliari.

La Corte di cassazione con sentenza 17 giugno 1991 annullò senza rinvio la citata ordinanza del tribunale di sorveglianza di Torino.

Il magistrato di sorveglianza di Novara con decreto 25 luglio 1991 autorizzò in via provvisoria la prosecuzione della semilibertà di Rossi Mario anche con riferimento alle pene di cui al cumulo 21 agosto 1990 della procura generale di Cagliari.

Successivamente il 9 marzo 1992 il procuratore generale di Cagliari emise il seguente provvedimento: «Visto il proprio provvedimento di cumulo di pene concorrenti, emesso in data 21 agosto 1990 nei confronti di Rossi Mario, nato a Genova il 19 agosto 1942.

Ritenuto che detto provvedimento è errato quando alla data di inizio dell'esecuzione della pena cumulata:

che infatti con la prima sentenza (Corte ass. app. Genova 18 marzo 1974), il Rossi è stato condannato alla pena dell'ergastolo, mentre tutte le pene detentive temporanee a lui inflitte con le successive sentenze si riferiscono a reati da lui commessi nello stato di detenzione conseguente all'iniziata esecuzione di detta pena detentiva perpetua;

che pertanto l'inizio dell'esecuzione della pena unificata doveva essere fissato non già alla data del 26 marzo 1971 (coincidente con l'inizio della determinazione) ma a quella del 31 marzo 1982, essendo stati commessi fino al marzo 1982 gli ultimi reati per i quali il Rossi è stato condannato alla pena della reclusione con la sentenza 14 febbraio 1989 Corte ass. app. Cagliari (v. Cass. sez. prima, sentenza n. 2934 del 6 novembre 1990).

Dispone che la data di decorrenza della pena unificata, di cui al provvedimento di cumulo sopra specificato, venga determinata al 31 marzo 1982 (in luogo del 26 marzo 1971). Cagliari, 9 marzo 1992».

Pertanto in data 17 aprile 1992 il magistrato di sorveglianza di Novara emise il seguente provvedimento: «Visti gli atti relativi all'esecuzione della misura alternativa della semilibertà concessa con ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 dal tribunale di sorveglianza di Milano nei confronti di Rossi Mario nato il 19 agosto 1942 a Genova;

Visto il proprio provvedimento in data 25 luglio 1991 con il quale è stata autorizzata la prosecuzione della misura alternativa della semilibertà nei confronti di Rossi Mario con la seguente motivazione;

Rilevato che la misura alternativa è stata concessa in relazione alla pena dell'ergastolo inflitta con sentenza 10 marzo 1974 dalla corte di assise di appello di Genova nonché alla pena di anni due e mesi sei di reclusione inflitta con sentenza 14 dicembre 1982 dalla corte di appello di Cagliari;

Visto il provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti in data 21 agosto 1990 della procura generale della Repubblica di Cagliari che comunica la sopravvenienza di un ulteriore titolo di esecuzione di pena detentiva;

Vista la sentenza della suprema Corte di cassazione in data 17 giugno 1991 di annullamento senza rinvio dell'ordinanza in data 8 febbraio 1991 del tribunale di sorveglianza di Torino, ordinanza che dichiarava la cessazione della misura alternativa della semilibertà concessa al Rossi con la citata ordinanza del tribunale di sorveglianza di Milano;

Ritenuto di dover provvedere conformemente al principio di diritto enunciato nella sentenza della suprema Corte ritenendo la permanenza delle condizioni di cui ai primi tre commi dell'art. 50 del ord. pen., tenuto conto del cumulo delle pene inflitte;

Rilevato che la procura generale della Repubblica di Cagliari con provvedimento 9 marzo 1992 ha disposto che la decorrenza della pena unificata di cui al provvedimento di cumulo 21 agosto 1990 venga determinata al 31 marzo 1982, in luogo del 26 marzo 1971, così modificando quanto alla data di inizio della esecuzione della pena cumulata;

Rilevato che in riferimento al recente provvedimento della procura generale della Repubblica di Cagliari non permangono le condizioni per la prosecuzione della semilibertà;

P. Q. M.

Visto l'art. 51-bis dell'o.p.;

Sospende provvisoriamente la semilibertà a Rossi Mario;

Dispone che Rossi Mario sia associato alla casa circondariale di Novara a regime ordinario;

Trasmette gli atti al tribunale di sorveglianza di Torino per quanto di competenza;

Manca alla cancelleria per le comunicazioni di rito».

Ricevuti nuovamente gli atti il tribunale di sorveglianza fissò una nuova udienza per decidere sulla nuova situazione che si era creata in seguito al provvedimento 9 marzo 1992 della procura generale di Cagliari.

Tuttavia il difensore del Rossi aveva proposto incidente di esecuzione avverso il provvedimento 9 marzo 1992, fu rinviato il processo in attesa della decisione della corte di assise di appello di Cagliari.

In data 23 giugno 1992 tale collegio emise la seguente ordinanza: «La Corte, ritenuta la propria competenza come giudice della esecuzione, sulle conformi richieste del procuratore generale ed in accoglimento della richiesta avanzata nell'interesse del Mario Rossi, come in atti, visti gli artt. 663, 665, 666 e segg. 125 del c.p.p., 72, secondo comma, 73, 78, 80, 22, 23 e 184 del c.p.;

Dispone rettificarsi il provvedimento, opposto, 21 agosto 1990, come modificato, quanto alla data di decorrenza della esecuzione della pena unica dell'ergastolo, inflitta, come in atti, al detenuto condannato Mario Rossi, col successivo provvedimento 9 marzo 1992, nel senso che dove oggi è indicata come data di decorrenza della stessa pena unica quella del 31 marzo 1982 (data di commissione degli ultimi reati durante la sua detenzione dal Rossi) sia al contrario indicata quella — 26 marzo 1971 — dell'effettivo inizio dello stato di detenzione, in esito al suo arresto, del Rossi medesimo.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al procuratore generale in sede e per la sua notifica all'interessato Mario Rossi, detenuto in Novara, casa circondariale, ed al suo difensore di fiducia avv. G. Cesare Allegra, con studio in Novara, B.do La Marmora n. 15».

In data 18 settembre 1992 il magistrato di sorveglianza di Novara ha emesso il seguente decreto: «Visti gli atti relativi all'esecuzione della misura alternativa della semilibertà concessa con ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 dal tribunale di sorveglianza di Milano nei confronti di Rossi Mario nato il 19 agosto 1942 a Genova;

Visto il proprio provvedimento in data 17 aprile 1992 con il quale è stata disposta la sospensione provvisoria della misura alternativa della semilibertà nei confronti di Rossi Mario alla luce del provvedimento 9 marzo 1992 della procura generale della Repubblica di Cagliari che ha disposto che la decorrenza della pena unificata di cui al provvedimento di cumulo 21 agosto 1990 venga determinata al 31 marzo 1982 in luogo del 26 marzo 1971, così modificato quanto alla data di inizio dell'esecuzione della pena cumulata;

Rilevato che la corte di assise di appello di Cagliari con provvedimento del 23 giugno 1992 ha disposto: rettificarsi il provvedimento, opposto, 21 agosto 1990 come modificato, quanto alla data di decorrenza della esecuzione della pena unica dell'ergastolo, inflitta, come in atti, al detenuto condannato Mario Rossi, col successivo provvedimento 9 marzo 1992, nel senso che dove è indicata la data di decorrenza della stessa pena unica quella del 31 marzo 1982 (data di commissione degli ultimi reati durante la sua detenzione del Rossi) sia al contrario indicata quella — 26 marzo 1971 — dell'effettivo inizio dello stato di detenzione, in esito a suo arresto, del Rossi medesimo;

Rilevato che permangono le condizioni per la prosecuzione della semilibertà tenuto conto del cumulo delle pene inflitte;

P. Q. M.

Visto l'art. 51-bis dell'o.p.;

Dispone la prosecuzione provvisoria della misura alternativa della semilibertà;

Trasmette gli atti al tribunale di sorveglianza di Torino per quanto di competenza».

Alla odierna udienza il difensore del Rossi e il procuratore generale hanno concluso come in atti:

DIRITTO

Il caso in esame propone al tribunale un problema teorico di notevole spessore; la valutazione dell'ammissibilità di una istanza di semilibertà avanzata da un detenuto già condannato all'ergastolo al quale sono state inflitte pene detentive per un totale di anni ventidue di reclusione per reati commessi nel corso dell'esecuzione.

Il dato normativo pare inequivoco, il combinato disposto degli artt. 72 ed 80 del c.p. disciplinano sul piano sanzionatorio l'ipotesi di concorso di pene fra ergastolo e pene detentive temporanee stabilendo che si applichi la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno da due a diciotto mesi, mentre stabiliscono che il limite per valutare l'ammissibilità dell'istanza di semilibertà, anche in caso di ulteriori condanne per reati commessi nel corso dell'esecuzione, rimane inalterato facendo riferimento all'espiazione di almeno venti anni di pena.

Tale ingiustificata e irragionevole equiparazione ai fini dell'ammissione al regime della semilibertà fra il condannato che ha mantenuto un comportamento corretto ed il condannato che ha commesso reati in carcere non si verifica nel caso di pene temporanee poiché il legislatore ha stabilito non un termine fisso bensì il termine di «metà pena» che si commisura alle ulteriori sanzioni inflitte.

Pertanto, trattandosi di valutare l'ammissibilità di una istanza di semilibertà di un detenuto condannato all'ergastolo, il dubbio di illegittimità costituzionale dell'art. 50, quinto comma, appare rilevante e non manifestamente infondato nella parte in cui la norma, fissando un unico termine per l'ammissibilità dell'istanza (venti anni di espiazione pena), non differenzia due situazioni profondamente diverse sia sul piano soggettivo sia sul piano oggettivo.

Invero la posizione di un detenuto che in carcere continua a commettere una serie di reati per un ammontare di ventidue anni di reclusione necessita *ictu oculi* di un trattamento non solo «sanzionatorio» in senso stretto ma anche «penitenziario» diverso da colui che, una volta in carcere, ha mantenuto sempre una condotta regolare.

Sul piano soggettivo, quindi, le esigenze di prevenzione speciale indicano che diverso deve essere il trattamento dei due soggetti. Allo stesso modo le esigenze di tutela della collettività impongono di considerare in modo diverso l'ammissibilità al regime di semilibertà in caso di situazioni che evidenziano un grado di pericolosità sociale così diverso.

Pertanto non si può ritenere che in questo caso, il principio di uguaglianza formale sia stato rispettato dal legislatore del 1986 che ha introdotto la modifica della quale in questa sede si discute.

È evidente, infatti, che in tanto il principio può dirsi integralmente applicato in quanto la legge tratti in modo eguale situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse.

È altresì evidente che lasciare alla assoluta discrezionalità del legislatore la valutazione delle diverse situazioni rischia di trasformare tale discrezionalità in arbitrio ove le scelte del legislatore non siano ispirate a tutela di altri principi costituzionali o comunque sorrette da un generale criterio di ragionevolezza.

È giurisprudenza costante della Corte che il principio di uguaglianza enunciato nell'art. 3 della Costituzione consente al legislatore ordinario di emanare norme differenziate rispetto a situazioni obiettivamente diverse e che il giudizio sulla parità o diversità delle situazioni spetta insindacabilmente allo stesso legislatore nei limiti del rispetto della ragionevolezza e degli altri principi costituzionali.

Il caso in esame presenta due situazioni soggettivamente ed oggettivamente molto diverse che vengono sottoposte ad identica disciplina legislativa (quella dell'ergastolano che ha commesso reati in carcere e quella dell'ergastolano che ha mantenuto una condotta inframuraria regolare, relativamente al termine per poter accedere al beneficio della semilibertà) cioè, non può non essere ritenuto in contrasto con il criterio della ragionevolezza. D'altra parte il problema attinente alla determinazione dell'ambito proprio del principio di uguaglianza, quindi del suo contenuto, cioè stabilire se esso implichi solo la parità di trattamento degli uguali o anche la diversificazione di quello relativo a situazioni differenti non può che avere una risposta positiva dal momento che i due casi si presentano quali aspetti di uno stesso fenomeno e pertanto sono da apprezzare con gli stessi criteri.

Svolte queste premesse di carattere generale occorre passare ad un più attento esame della norma oggetto del presente giudizio. Dall'esame del quadro normativo emerge che l'art. 72 del c.p. richiamato dall'art. 80 del c.p., prevedendo la pena ulteriore dell'isolamento diurno, ha di fatto introdotto una disciplina diversificata tra colui che commette un solo reato punito con la pena dell'ergastolo e colui che commette prima o dopo la condanna altro reato definito con sentenza di condanna.

La sanzione suppletiva sta quindi a significare che vi è un trattamento differenziato tra le varie situazioni.

Invece il decorso di anni venti di espiazione pena, condizione primaria per poter accedere al beneficio della semilibertà in caso di condanna all'ergastolo, è un presupposto che vale sia per l'ergastolano non più colpito da altra sentenza di condanna, sia per l'ergastolano colpito da altra sentenza di condanna a pena detentiva per reati commessi successivamente.

La disciplina introdotta dall'art. 50, quinto comma, non prevedendo una normativa diversificata per le due situazioni, finisce con il sancire che con riferimento alla misura alternativa di cui all'art. 50 dell'o.p. i più reati commessi in carcere dall'ergastolano non hanno alcuna incidenza di ordine negativo rispetto alla condizione fissata nella norma per accedere alla semilibertà (il periodo di anni venti di detenzione).

Pertanto il problema della decorrenza della pena come è stato affrontato dalla procura generale di Cagliari nei citati cumuli non assume alcun rilievo decisivo e tale problema risulta puramente nominalistico.

Il problema autentico e di grande significato concerne, come precisato dianzi, la disciplina introdotta all'art. 50, quinto comma dell'ordinamento penitenziario.

Questa norma invero stabilendo in modo inderogabile e uniforme la decorrenza di un ventennio di pena in ogni caso di condanna all'ergastolo senza tener conto di una eventuale ulteriore condanna per un reato commesso durante la detenzione assoggetta alla stessa disciplina due situazioni del tutto diverse:

- a) quella dell'ergastolano che non ha commesso reato in carcere;
- b) quella dell'ergastolano che ha commesso reato.

Elusiva è l'argomentazione secondo cui il legislatore negli artt. 72, secondo comma, ed 80 del c.p. ha già previsto una sanzione più grave per l'ipotesi di cumuli.

Invero: si conservi che:

- a) dette norme sono ispirate alla finalità di disciplinare il concorso di reato e quello delle pene;
- b) questa disciplina, conforme all'art. 3 della Costituzione, sanziona però la condotta illecita dell'ergastolano sul piano penale ma non ha alcun riflesso sulla normativa dell'art. 50, ultimo comma, dell'o.p.

L'esigenza di articolare una normativa in tema di semilibertà conforme al dettato costituzionale (art. 3 della Costituzione) ed agli artt. 3 e 6 del c.p. non è stata invece rispettata nella formulazione dell'art. 50, quinto comma dell'o.p.

Per contro in questa norma, nel secondo comma, laddove è stato stabilito che «il condannato può essere ammesso alla semilibertà soltanto dopo l'espiazione di metà pena» è possibile giungere al rispetto dell'art. 3 della Costituzione richiamando l'art. 78 del c.p., secondo una costante interpretazione della Corte di cassazione.

Invero è stato stabilito che «se colui che espian^{do} una pena di trenta anni di reclusione o altra condanna a pena determinata, commette un nuovo reato e per questo riporta altra condanna, alla pena inflitta per il nuovo reato viene sommata quella residua alla data di commissione del nuovo delitto, procedendosi a nuovo cumulo.

Tutto ciò dimostra che attraverso l'interpretazione giurisprudenziale al combinato disposto degli artt. 78 del c.p. e 50, secondo comma, dell'o.p. è stata individuata una soluzione conforme all'art. 3 della Costituzione: le due situazioni diverse rappresentate, da una parte, da una persona condannata a pena detentiva temporanea che non commette un reato, e dall'altra parte, da una persona in espiazione pena che commette un reato in carcere sono risolte in modo difforme: nel primo caso consentendo al condannato di presentare la domanda di semilibertà alla scadenza della metà pena indicata nella sentenza o nel cumulo; nel secondo caso alla scadenza della metà pena indicata nel nuovo cumulo.

In tal modo la perpetrazione di un reato da parte del detenuto è sanzionato non solo dalla irrogazione della pena detentiva ma anche dallo spostamento del termine per accedere al precitato beneficio.

Orbene nell'ambito della normativa in tema di semilibertà per l'ergastolano questa fondamentale esigenza non è stata rispettata.

Invero il successivo reato commesso dall'ergastolano è sanzionato sul piano penale a norma dell'art. 72, ultimo comma, del c.p. (isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi) ma resta senza conseguenze per la misura alternativa della semilibertà; costui potrà formulare la domanda di semilibertà alla scadenza del ventennio di detenzione anche se ha riportato altre sentenze di condanne per i reati commessi in carcere, così come l'ergastolano che durante il ventennio non ha violato la legge penale,

L'equiparazione sul piano normativo di due fattispecie diverse è in stridente contrasto con la volontà espressa dal costituente nell'art. 3.

Non è pertanto appagante, sul piano del rispetto di tale norma, risolvere il problema esaminando nel merito la domanda.

Invero se il legislatore ha fissato un criterio primario e fondamentale per l'ammissione alla semilibertà per l'ergastolano (venti anni di detenzione) il giudice deve preliminarmente verificare se questo presupposto oggettivo sussiste.

Di qui l'esigenza che la Corte costituzionale verifichi se la citata normativa sia o meno rispettosa dell'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 maggio 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione la questione di costituzionalità dell'art. 50, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come sostituito dall'art. 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

Sospende il presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata all'interessato, alla procura generale di Torino e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati della Repubblica.

Torino, addì 5 gennaio 1993

Il presidente: FORNACEI

N. 122

*Ordinanza emessa il 16 novembre 1992 dalla pretura di Trani,
sezione distaccata di Corato, nel procedimento penale a carico di Colabella Giovanni ed altro.*

Processo penale - Istruttoria dibattimentale - Impossibilità di acquisire la documentazione di atti (nella specie: verbali dell'esame di un imputato) realizzata nell'ambito dello stesso processo ma dinanzi a giudice-persona fisica differente, in caso di sopravvenuta impossibilità di ripetizione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Impossibilità di accertamento della verità storica con conseguente possibile emissione di sentenza ingiusta - Lesione del principio della finalità rieducativa del condannato.

(C.P.P. 1988, artt. 238 e 512).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL PRETORE
RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione del 9 settembre 1991 venivano convenuti in giudizio Colabella Giovanni e Petrone Giulio per rispondere del reato di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 4.

All'udienza dibattimentale del 4 maggio 1992 fu eseguito l'esame dell'imputato Colabella.

La causa venne rinviata all'udienza del 16 novembre 1992.

Nelle more è mutato il giudice-persona fisica, a causa di normali avvicendamenti nella gestione degli uffici giudiziari.

Ne è conseguita la necessità della rinnovazione dell'attività probatoria in conformità al principio di oralità e formazione dibattimentale della prova, cardini del modello accusatorio cui è ispirato il codice Vassalli.

Tale ripetizione è risultata impossibile per l'intervenuta morte del detto imputato, con conseguente perdita irreversibile del materiale probatorio utilizzabile per la decisione.

RITENUTO IN DIRITTO

Nella fattispecie in esame non possono trovare applicazione gli artt. 512 e 238,3 del c.p.p.

Mentre la prima norma fa espressamente riferimento agli atti assunti dalla p.g. o dal p.m. o ancora, dal giudice nel corso dell'udienza preliminare «quando per fatti o circostanze imprevedibili ne è divenuta impossibile la ripetizione», la norma di cui all'art. 238 del c.p.p. terzo comma, fa invece riferimento agli atti assunti, *rectius* alla possibilità di acquisire la documentazione di atti di altri procedimenti, «che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili».

La limitazione dell'acquisibilità solo ai verbali di prove espletate nell'ambito di procedimento «altro» rispetto a quello in cui il materiale probatorio viene, per così dire riutilizzato, discende direttamente dal titolo dell'art. 238 del c.p.p.

Ne consegue pertanto l'impossibilità della acquisizione di prove assunte nell'ambito dello stesso procedimento ma da giudice differente, mutato nella sua fisicità, ma identico nella rappresentanza dello stesso ufficio giurisdizionale.

Non è d'altra parte possibile un'interpretazione estensiva o peggio ancora una applicazione analogica delle norme in questione anche al caso di specie, dato che la normativa suindicata, riguardando la formazione della prova e dunque lo *status libertatis*, va interpretata in modo rigorosamente attinente al tenore letterale.

E ciò nonostante si possa sicuramente scorgere nel combinato disposto degli artt. 238/3 e 512 del c.p.p., e soprattutto nel nuovo orientamento legislativo di attuazione della regola, rigorosamente accusatoria, della formazione dibattimentale della prova, l'esistenza del principio del recupero probatorio degli atti in caso di sopravvenuta impossibilità di ripetizione.

Dunque questo giudicante ritiene esistente una disparità di trattamento processuale fra situazioni simili, in quanto nel caso di specie non può utilizzarsi il materiale probatorio già acquisito, a differenza di quanto può invece accadere nell'ipotesi di attività probatoria irripetibile per cause sopravvenute, posta in essere nel corso dell'indagine o dell'udienza preliminare o ancora di altro procedimento.

Tale disparità di trattamento fra situazioni simili, configura una evidente violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo dell'eccesso di potere legislativo per manifesta illogicità, irragionevolezza ed arbitrarietà degli artt. 238 e 512 del c.p.p.

Non va infine trascurato l'aspetto della impossibilità di accertamento della verità storica, unico vero obiettivo del processo penale, anche di quello di rito accusatorio, conformemente allo spirito stesso della Costituzione e al principio di colpevolezza di cui all'art. 27 della Carta fondamentale.

Un processo che non mirasse all'accertamento della verità storica o che non fosse dotato di norme che non lo consentissero, potendosi tradurre anche in una sentenza di condanna ingiusta, finirebbe per comminare pene contrarie al senso di umanità e non teologicamente mirate alla *psukes terapia* del condannato.

L'impossibilità di acquisire prove divenute irripetibili, già assunte nello stesso procedimento da altro giudice-persona fisica, comporterebbe l'impossibilità di accertare la verità storica con l'acuirsi della forbice fra questa verità e quella processuale.

In conclusione può rivolgersi una evidente violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione nella parte in cui gli artt. 238 e 512 del c.p.p. non prevedono la possibilità di acquisire i verbali dell'attività probatoria posta in essere nell'ambito dello stesso procedimento dinanzi al giudice fisicamente differente.

P. Q. M.

Ritenuto che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale dinanzi prospettata;

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;

Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza, in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, della questione di costituzionalità degli artt. 238 e 512 del c.p.p. nella parte in cui non prevedono la possibilità di acquisire la documentazione di atti, ed in particolare i verbali dell'attività probatoria, realizzata nell'ambito dello stesso procedimento ma dinanzi a giudice-persona fisica differente, nel caso di sopravvenuta impossibilità di ripetizione;

Sospende il procedimento in corso per il ricorso de quo;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Corato, addì 16 novembre 1992

Il pretore: NARDI

Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)

93C0244

N. 123

*Ordinanza emessa il 15 gennaio 1993 dal pretore di Livorno
nel procedimento civile vertente tra Marmugi Pieranna e l'I.N.A.I.L.*

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Obbligo dei lavoratori di rivolgersi esclusivamente agli istituti di patronato e di assistenza sociale, ai fini della tutela ed assistenza, per il conseguimento in via amministrativa di prestazioni previdenziali, nonché per la rappresentanza davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni - Ritenuto conseguente irragionevole impedimento, in mancanza di intervento di tali istituti, nei casi in cui (come nella specie) la norma si applichi per la omessa indicazione, da parte di un lavoratore infortunato, di un «medico di patronato», del conseguimento delle provvidenze previste per il caso di infortunio - Incidenza sull'esercizio del diritto inviolabile del lavoratore infortunato alla scelta di un proprio medico mandatario - Ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori secondo che richiedano o meno l'intervento di un istituto di patronato.

(D.l.gs. 29 luglio 1947, n. 804, art. 1, primo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 32 e 38).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva;

Premesso che Marmugi Pieranna, in data 7 dicembre 1990 ha subito un infortunio sul lavoro;

che l'I.N.A.I.L. con lettera 16 luglio 1991 assumeva l'inesistenza di conseguenze di carattere permanente;

che con lettera 23 luglio 1991 la Marmugi, ai sensi dell'art. 104 del testo unico n. 1124/1965, comunicava all'istituto i motivi per i quali non riteneva giustificabile il provvedimento, la misura dell'inabilità permanente e allegava il prescritto certificato medico;

che come risulta dalla stessa relazione I.N.A.I.L. la collegiale medica, convocata oralmente, non veniva espletata non avendo la Marmugi indicato come proprio medico, un medico iscritto nell'elenco dei medici di patronato;

Rilevato che il d.lgs. C.p.S. 29 luglio 1947, n. 804 (Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale), all'art. 1, primo comma, riserva «l'esercizio dell'assistenza e tutela dei lavoratori... per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere, previste da leggi, statuti e contratti regolanti la previdenza e la quiescenza, nonché la rappresentanza dei lavoratori davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni, a collegi di conciliazione», agli istituti di patronato e di assistenza sociale:

Rilevato che per decidere la presente controversia deve applicarsi la predetta norma;

Considerato che l'art. 1 del d.lgs. C.p.S. 29 luglio 1947, n. 804, appare in contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 38, secondo comma, della Costituzione, impedendo il riconoscimento in concreto del diritto inviolabile di scelta del proprio medico-mandatario, crea disparità di trattamento tra i lavoratori secondo se richiedano o meno l'intervento di un istituto di patronato e di assistenza sociale per l'esercizio di un diritto irviolabile, limitando la tutela della salute in mancanza di intervento di tali istituti, in tal modo, impedendo il conseguimento delle provvidenze previste per il caso di infortunio;

Ritiene di sollevare, d'ufficio, questione di costituzionalità dell'art. 1 del d.lgs. C.p.S. 29 luglio 1947, n. 804, nella parte in cui obbliga il ricorso agli istituti di patronato e di assistenza sociale per il conseguimento in sede amministrativa di prestazioni previdenziali di qualsiasi genere nonché per la rappresentanza davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni;

che la questione è senz'altro rilevante in quanto dalla sua soluzione dipende o meno la possibilità della Marmugi a farsi assistere dal proprio medico di fiducia e, cioè, di conseguire le provvidenze previste dal testo unico n. 1124/1965 e, quindi l'accoglimento o il regetto del ricorso;

che la questione sembra non manifestamente infondata;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 2, 3, 32 e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del d.lgs. C.p.S. 29 luglio 1947, n. 804, nella parte in cui affida l'esercizio dell'assistenza e tutela di un lavoratore per il conseguimento in sede amministrativa di prestazioni di qualsiasi genere nonché la rappresentanza davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni esclusivamente agli istituti di patronato e di assistenza sociale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina alla segreteria della sezione la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nonché di notificare la presente ordinanza alle parti del giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Livorno, il 15 gennaio 1993.

Il pretore giudice del lavoro: SICA

N. 124

Ordinanza emessa il 16 giugno 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 marzo 1993) dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal comune di La Spezia contro la S.n.c. Pastificio Frediani Montecatini

Regione Liguria - Sanzioni amministrative - Ordinanza-ingiunzione per il pagamento di pene pecuniarie a titolo di sanzione amministrativa per la produzione di pasta con eccessiva quantità di acqua e cenere - Previsione della competenza del sindaco del luogo in cui è stata accertata la violazione, anziché del sindaco del luogo in cui la violazione è stata commessa, come stabilito da norme della legge cornice statale n. 689/1981 non derogabili dalle legislazioni regionali - Conseguente diversità di disciplina da regione a regione di situazioni identiche con incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11, art. 4).

(Cost., artt. 3, 97 e 117).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal comune di La Spezia, in persona del sindaco *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Tomaso Acordon, giusta delega in calce al ricorso, ricorrente, contro la Società Pastificio Frediani Montecatini S.n.c., in persona dell'amministratore unico *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via Monti Parioli, 2, presso l'avv. Gregorio Iannotta che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Alberto Velani, giusta delega a margine del controricorso, controricorrente avverso la sentenza del pretore di La Spezia del 15 novembre 1988, n. 248.

Sono presenti per il ricorso l'avv. Acordon che deposita delibera comune di La Spezia n. 196 del 14 dicembre 1989.

Il consigliere dott. Catalano svolge la relazione:

La difesa del ricorso chiede accoglimento in via principale; in via subordinata chiede che non si sollevi la questione di costituzionalità.

Il p.m. dott. Tondi conclude in via principale per l'accoglimento e in subordine rimessione alla Corte costituzionale sulla questione di costituzionalità dell'art. 4 della legge regione Liguria n. 11/1983 per contrasto dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.

FATTO

Il sindaco del comune di La Spezia ingiunse alla S.n.c. Pastificio Frediani Montecatini S.n.c. il pagamento della somma di L. 1.480.000 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 29 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (produzione di pasta con eccessiva quantità di acqua e cenere), accertata a seguito del prelievo di alcuni campioni avvenuto in un esercizio di generi alimentari sito in quel comune.

La società intimata propose opposizione deducendo l'incompetenza del sindaco ad emettere l'ingiunzione e la intervenuta oblazione della violazione.

Il pretore di La Spezia accolse il primo motivo di opposizione rilevando che ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la competenza ad emettere l'ingiunzione apparteneva all'ufficio del luogo nel quale era stata commessa la violazione il quale nella specie si identificava in Carrara, città nella quale era avvenuta la pastificazione.

Né assumeva rilievo, secondo il giudice del merito, la circostanza che ai sensi dell'art. 11 della legge 14 aprile 1983, n. 11, della regione Liguria, competente ad emettere l'ingiunzione era il sindaco del comune nel cui territorio era stata accertata l'infrazione. Tale disposizione, infatti, si poneva in contrasto con la legge statale nella materia concernente il procedimento per l'irrogazione di sanzioni amministrative, che non è compresa fra quelle devolute alla legislazione regionale, ed era perciò da disapplicare in quanto invalida.

Il comune di La Spezia ha proposto ricorso per cassazione deducendo:

a) che nella specie si è in presenza di una norma posta a tutela dell'igiene degli alimenti, materia trasferita alle regioni dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (art. 32), sicché non potrebbe essere negato ad esso ricorrente il potere di individuare l'autorità competente a ricevere i rapporti relativi alla violazione delle norme in questioni e ad irrogare le sanzioni;

b) che la statuizione contenuta nella sentenza impugnata circa la disapplicazione della legge regionale viola l'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale.

DIRITTO

1. — Giova anzitutto premettere che le funzioni amministrative riguardanti la materia di cui si tratta sono state trasferite alle regioni non per effetto dell'art. 32 della legge n. 833/1978, secondo l'erronea prospettazione della difesa della ricorrente, ma in conseguenza del d.P.R. 24 luglio 1975, contenente norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione il quale, nel capo quarto relativo all'assistenza sanitaria ed ospedaliera, ed in particolare nell'art. 27, lett. e), comprende, tra le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza sanitaria ed ospedaliera» quelle concernenti la tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari sulla base degli standards di cui al successivo art. 30, lett. g) (che sono di competenza statale).

Vanno inoltre tenute presenti le norme di cui agli artt. 32 e 9 del medesimo decreto delegato che attengono, rispettivamente, all'attribuzione ai comuni delle funzioni di cui all'art. 27 ed alla titolarità di detti enti delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite e delegate.

2. — Sulla base di tale contesto normativo, risulta evidente la sussistenza, a favore della regione Liguria, del potere legiferare in tema di applicazione di sanzioni amministrative per la violazione delle leggi disciplinatrici della materia di cui si tratta, e siffatto potere è stato concretamente attuato con la legge generale del 2 dicembre 1982, n. 45, recante norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della regione o di enti da essa individuati, delegati, e con quella specifica del 14 aprile 1983, n. 11, avente ad oggetto le norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria.

La prima delle due menzionate leggi, in aderenza al precetto di cui all'art. 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente le modifiche al sistema penale, dispone, nell'art. 7, che l'ente competente per territorio a ricevere il rapporto di cui al precedente comma, è quello del luogo in cui la violazione è stata commessa. Al contrario, secondo la previsione dell'art. 4 della successiva legge n. 11/1983, in base alla quale il sindaco del comune di La Spezia ha irrogato la sanzione, le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta previste dagli artt. 7 e segg. della legge regionale n. 45, sono esercitate dal sindaco del comune nel cui territorio la violazione è stata accertata.

3. — Il pretore adito ha risolto il contrasto che si evidenzia tra le disposizioni recate dalle predette leggi regionali postulando la disapplicazione della legge da ultimo indicata e ritenendo che l'unica autorità competente ad irrogare la sanzione si identifica in quella del luogo in cui l'infrazione è stata commessa, ma siffatta impostazione non può essere condivisa poiché il potere di disapplicare le disposizioni contenute in leggi regionali, che nella sostanza si traduce in una lesione del potere legislativo regionale, non spetta al potere giudiziario, essendo i giudici tenuti ad applicare la legge ovvero, nel caso di dubbio della loro legittimità, ad adire la Corte costituzionale (Corte costituzionale 14 giugno 1990, n. 285).

4. — Nella specie sussistono fondati dubbi circa la conformità alla Costituzione della disciplina introdotta con il citato art. 4 alla stregua delle considerazioni che seguono.

Ed anzitutto, sembra palesarsi priva di giustificazione razionale, e quindi in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, la difformità di trattamento giuridico che è dato riscontrare tra la legge regionale generale n. 45/1982 e quella specifica n. 11/1983 in ordine alla determinazione dell'autorità competente ad irrogare la sanzione, in quanto siffatta discriminazione si fonda solo sulla diversità di oggetto delle norme violate.

Ulteriori ragioni di dubbio si manifestano in riferimento all'art. 117 della Costituzione con il quale la disciplina in questione sembra porsi in contrasto sotto vari aspetti.

In primo luogo mette conto di rilevare che nella materia di cui si tratta la normativa regionale non può svolgersi in contrasto con i principi generali fissati dalla legislazione statale in tema di sanzioni amministrative. Pertanto, assumendo come parametro la citata legge 24 novembre 1981, n. 689, appare evidente la contrapposizione con la norma costituzionale innanzi indicata di una disposizione, come quella in esame, che regola la competenza territoriale dell'ufficio deputato a ricevere il rapporto relativo alla violazione ed ad emanare l'ordinanza-ingiunzione in modo divergente dai principi fondamentali fissati dalla legge-cornice.

Inoltre, non può omettersi di considerare il contrasto con gli interessi delle altre regioni che deriva dalla concreta operatività della norma in questione la quale, assumendo come punto di riferimento, ai fini dell'applicazione della sanzione, il luogo di accertamento della violazione si pone come lesiva del potere sanzionatorio di altre regioni nel territorio l'infrazione sia stata eventualmente commessa, per essere ivi collocato lo stabilimento di produzione del sostanza alimentare accertata altrove come non rispondente ai requisiti di legge.

Appare, infine, ravvisabile il contrasto con l'art. 97 della Costituzione, dubbia essendo la conformità ai principi di buon andamento e della imparzialità dell'amministrazione di un sistema normativo che sottrae la competenza all'ufficio del luogo in cui l'illecito è stato commesso, per attribuirlo a quello del luogo in cui per mera casualità è accertata la presenza del prodotto, e che può non coincidere con quello di produzione ed essere dislocato nel territorio di altra regione, con il rischio per il produttore, in tale ipotesi, di essere assoggettato per il medesimo fatto alla potestà sanzionatoria di due regioni.

Sulla base di questi rilievi la questione appare non manifestamente infondata; essa è, poi, rilevante, dovendosi far applicazione della norma in discussione per la definizione del giudizio.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 14 aprile 1983, n. 11, della regione Liguria, per contrasto con gli artt. 3, 117 e 97 della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma il 16 giugno 1992.

Il presidente: SGROI

93C0246

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed. Lucc. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTEA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16*

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Enea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
- Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 345.000 - semestrale L. 188.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali,...</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 664.000 - semestrale L. 366.000
--	---

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami».	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate.	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 1 3 0 9 3 *

L. 9.100